



PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Guida alle modalità telematiche di notifica
e deposito degli atti processuali tributari
(D.M. MEF 163/2013 e Decreto D.G.
Finanze 4 agosto 2015)

Realizzato da Sistemi S.p.A.
in collaborazione
con l'Avv. Carlo Nocera

Processo Tributario Telematico

Guida alle modalità telematiche di notifica
e deposito degli atti processuali tributari
(D.M. MEF 163/2013 e Decreto D.G.
Finanze 4 agosto 2015)

Realizzato da Sistemi S.p.A. in collaborazione con l'Avv. Carlo Nocera

© Sistemi S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. Edizione chiusa in redazione il 22 ottobre 2019. Sistemi S.p.A. si riserva la possibilità di variare i contenuti dei prodotti e servizi rispetto alle funzionalità descritte. Il contenuto scientifico e normativo di questo volume è di proprietà dell'autore; è possibile riprodurre immagini o parti di contenuto solo se è riportata la fonte. Questo documento è stato redatto ai soli fini formativi e divulgativi, non costituisce consulenza professionale e quindi non dovrà in alcun modo essere utilizzato per questo fine.

Prefazione

L'avvento del processo telematico tributario rappresenta un concreto passo in avanti per la semplificazione degli adempimenti in quell'ambito estremamente delicato che è il processo tributario.

Una semplificazione che, a dire il vero, viene avviata già dalla notificazione degli atti di opposizione agli enti impositori a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), da formare con gli *standard* previsti per il successivo deposito indirizzato - telematicamente - alla Commissione Tributaria competente.

La piattaforma del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), preposta al ricevimento di atti e documenti processuali afferenti alla controversia insorta, garantisce speditezza e "sicurezza" dei procedimenti giurisdizionali.

Se molto è stato fatto, però, altrettanto è ancora da fare: si può, e si deve, migliorare sulla laboriosità della compilazione della NIRweb - la versione digitale della Nota di Iscrizione a Ruolo - e, prospetticamente, predisporre un automatismo degli abbinamenti delle controdeduzioni e degli atti successivi a quelli che hanno acquisito il numero di RGR o di RGA, oggi delegato al personale degli Uffici di Segreteria delle sezioni, ancora prima di vagheggiare sulla regolamentazione delle "udienze a distanza".

L'avvento delle nuove regole, sancito dall'emanazione del D.M. MEF n. 163/2013 e del Decreto D.G. Finanze del 4 agosto 2015, disegnate alla stregua dei principi generali sanciti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - D. Lgs. n. 82 del 2005 - chiama dunque Giudici, Professionisti, Enti impositori e personale delle Commissioni Tributarie a misurarsi con disposizioni da "mondo digitale" destinate, inevitabilmente, ad avere ricadute sul processo.

In proposito, la giurisprudenza tributaria avrà un ruolo primario sia nella prima interpretazione di questi riverberi sia, col tempo, nel suo assestamento definitivo.

Il quaderno che presentiamo, realizzato da Sistemi S.p.a. che mi ha onorato di questa collaborazione, si prefigge l'obiettivo di mettere a fuoco gli aspetti di maggiore rilievo, tanto normativi quanto procedurali, e di risolvere qualche dubbio di natura pratica che può assalire l'operatore, mediante una serie di contributi e di FAQ appositamente predisposte.

Con l'augurio, a tutti, di buon lavoro.

Carlo Nocera
Avvocato e giurista d'impresa

Sommario

CAPITOLO 1 - Articoli*	1
1.1 - Il Processo Tributario Telematico diventa obbligatorio dal 1° luglio (26/06/2019)	2
1.2 - Il sistema informativo della Giustizia Tributaria: attribuzioni e funzioni (01/07/2019)	4
1.3 - La centralità della PEC nel Processo Tributario Telematico (PTT) (15/07/2019)	6
1.4 - PEC e notifiche nel Processo Tributario Telematico (PTT) (30/07/2019)	9
1.5 - Processo Tributario Telematico: cosa scrivere nelle PEC di notifica e come provarne la regolarità (07/08/2019)	11
1.6 - Gli standard di atti e documenti nel Processo Tributario Telematico (03/10/2019)	12
1.7 - Processo Tributario Telematico: cosa fare quando la notifica PEC non va a buon fine (09/10/2019)	14
1.8 - La “procura alla lite” nel Processo Tributario Telematico (14/10/2019)	16
CAPITOLO 2 - FAQ*	19
2.1 - L'obbligo del Processo Telematico: vale la data di notifica del ricorso	20
2.2 - Termini di scadenza del deposito e obbligatorietà del Processo Telematico	20
2.3 - Per diversi gradi di giudizio diversi procedimenti	20
2.4 - L'autonomia di scelta della parte resistente	20
2.5 - Processo Tributario Telematico senza distinzioni di imposte ed enti impositori	21
2.6 - Con il Processo Telematico norme sostanziali invariate	21
2.7 - Il Processo Tributario resta su “carta” per le liti sino a 3.000 euro	21
2.8 - Accesso al S.I.GI.T. solo previa registrazione	22
2.9 - Il “kit” per la registrazione al S.I.GI.T.	22
2.10 - La password di accesso al sistema	22
2.11 - Le funzioni collegate alla password del difensore	23
2.12 - Il S.I.GI.T.: cos'è e a cosa serve	23
2.13 - L'eccezione alla regola del Processo Tributario Telematico	24
2.14 - Processo con modalità tradizionale autorizzato dal giudice	24
2.15 - La notifica degli atti digitali	24
2.16 - Indirizzo PEC ed elezione di domicilio	25
2.17 - La variazione dell'indirizzo PEC nel processo telematico	25
2.18 - Niente “PEC dedicata” per i difensori	25
2.19 - La PEC del difensore abilitato sprovvisto di albo	26
2.20 - Il riscontro delle PEC della parte in causa	26
2.21 - L'esclusività dell'elenco IPA	26

2.22 - L'esclusione del "REGINDE"	27
2.23 - La disciplina delle notifiche a mezzo PEC	27
2.24 - Ai fini della notifica PEC irrilevante la lettura del contenuto	27
2.25 - Notifiche telematiche ad "H24"	28
2.26 - Notifiche telematiche valide anche dopo le ore 21	28
2.27 - La "identificazione" della PEC	28
2.28 - La prova dell'avvenuta notifica del contribuente	29
2.29 - Ricevute PEC da firmare digitalmente	29
2.30 - L'impossibilità di deposito telematico delle ricevute PEC	30
2.31 - La ragione degli standard tecnici di atti e documenti processuali	30
2.32 - La diversità degli standard tecnici	30
2.33 - Gli standard tecnici	31
2.34 - Il file eccedente le dimensioni	31
2.35 - I formati acquisibili dal SIGIT	32
2.36 - L'ipotesi dell'impossibilità della notifica PEC	32
2.37 - L'attestazione della notifica telematica impossibile	33
2.38 - I termini per la notifica analogica "in surroga"	33
2.39 - Deposito esclusivamente telematico per il ricorso analogico "in surroga"	34
2.40 - Il deposito al SIGIT del ricorso analogico "in surroga"	34

**Questi e altri contenuti sul PTT sono disponibili su www.sistemiamolitalia.it*

CAPITOLO 3 - Sistemi per il PTT: come organizzare le attività di studio e automatizzare tutto il processo con un software integrato. 35

3.1 - Introduzione	36
3.2 - Inserimento guidato dei dati anagrafici	37
3.3 - Redazione documenti facilitata dai modelli di formulari del contenzioso	38
3.4 - Redazione PEC ente impositore guidata da un modello predefinito	40
3.5 - Simulazione controlli S.I.G.I.T	41
3.6 - Gestione integrata dei documenti del fascicolo	42
3.7 - Compilazione automatica di tutti i dati del deposito	43

Normativa e Prassi di riferimento 45

CAPITOLO 4 Decreto legislativo del 07/03/2005 n. 82 46

CAPITOLO 5 Decreto del 23/12/2013 n. 163 - Min. Economia e Finanze 115

CAPITOLO 6 Decreto del 04/08/2015 - Min. Economia e Finanze	126
CAPITOLO 7 Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546	137
CAPITOLO 8 Circolare n. 2/DF - 11 maggio 2016 - Prot. n.5249	176
CAPITOLO 9 Circolare n. 1/DF - 4 luglio 2019 - Prot. n.5764	205

CAPITOLO 1

Articoli

1 - Articoli

1.1 - Il Processo Tributario Telematico diventa obbligatorio dal 1° luglio (26/06/2019)

Dopo una lunga fase di sperimentazione, prima limitata ad alcune regioni italiane poi estesa a tutto il territorio nazionale nel corso del 2017, dal prossimo 1° luglio anche il processo tributario diviene completamente telematico.

Sino al prossimo 30 giugno – a volere essere pignoli sino al 29 giugno, atteso che il 30 è domenica – permane la fase di sperimentazione/facoltatività della modalità telematica di notificazione del ricorso alla controparte e di deposito presso la competente Commissione Tributaria: l'obbligo del processo tributario telematico, per quanto previsto dall'articolo 16, comma 5 del decreto-legge n. 119/2018, interesserà i ricorsi notificati alla controparte a partire dal 1° luglio 2019.

Pertanto, l'obbligatorietà dipende e decorre dalla data di notifica alla controparte del ricorso: se questa è avvenuta sino al 30 giugno, la modalità “analogica” – o cartacea che dir si voglia – è del tutto legittima e la successiva costituzione in giudizio, da effettuarsi entro 30 giorni dall'avvenuta notifica dell'atto presso la Commissione tributaria, sarà comunque “analogica” nonostante l'adempimento ricada in un ambito temporale ormai regolato dal processo telematico; se, invece, la notifica dell'atto alla controparte avverrà a decorrere dal 1° luglio prossimo venturo, la modalità telematica è obbligatoria già dalla chiamata in causa della controparte.

Così, esemplificando il tutto:

– ricorso “cartaceo” notificato all'Agenzia delle entrate in data 11 giugno 2019 -> costituzione in giudizio “cartacea” presso la competente Commissione tributaria entro l'11 luglio 2019;

– ricorso/reclamo “cartaceo” notificato all'Agenzia delle entrate in data 13 marzo 2019 e dalla stessa ricevuto in pari data, con rigetto del reclamo medesimo -> costituzione in giudizio “cartacea” presso la competente Commissione tributaria entro l'11 luglio 2019;

– ricorso notificato telematicamente in data 1° luglio 2019 -> costituzione in giudizio “telematica” presso la competente Commissione tributaria entro il 31 luglio 2019.

Va tuttavia ricordata l'eccezione che conferma detta regola: per i contribuenti che siedono in giudizio senza assistenza tecnica – la legge prevede tale facoltà per le liti con valore sino a 3.000 euro di maggiori imposte contestate – le modalità informatiche per le notifiche e i depositi degli atti resteranno una facoltà.

È opportuno ricordare che, una volta entrata in vigore l'obbligatorietà, le parti del processo, i consulenti e gli organi tecnici dovranno notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche.

Ciò sia quando l'atto debba essere notificato obbligatoriamente alla controparte, come nel caso di un ricorso o di una richiesta di trattazione in pubblica udienza, sia nell'ipotesi in cui per l'atto non è prevista dalla legge alcuna notifica alla controparte, come nei casi delle controdeduzioni o di una "memoria illustrativa".

Tutta la documentazione, di vario genere, "telematica" alimenterà il **fascicolo processuale informatico**, di libera consultazione a cura delle parti costituite telematicamente e dei giudici investiti dalla controversia: con tutti i vantaggi, per i diversi "attori" sulla scena, che è superfluo anche soltanto ventilare.

E si tratterà di una vera "rivoluzione" per i professionisti, se solo si pensa come, nonostante ormai dal mese di novembre 2018 siano stati trasmessi telematicamente, nella Commissione Tributarie Provinciali, circa il 25% dei ricorsi, il 59% delle controdeduzioni e il 69% degli altri atti processuali e nelle Commissioni Tributarie Regionali, da ottobre dello scorso anno, siano stati trasmessi telematicamente circa il 35% degli appelli, il 44% delle controdeduzioni, il 70% degli altri atti processuali¹, sul versante dei patrocinanti il numero di soggetti abilitati all'assistenza tecnica che, nel 1° trimestre 2019, hanno effettuato almeno un deposito tramite il PTT sul territorio nazionale, indipendentemente dal grado di giudizio, suddivisi per categoria professionale è invero ridotto, come attestato nella tabella che segue:

¹ Fonte: MEF - Dipartimento delle finanze - Direzione della giustizia tributaria - Analisi statistiche del contenzioso tributario - Rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario periodo gennaio - marzo 2019.

Categoria professionale dei difensori	N. utenti
Avvocato	2.651
Dottore commercialista	1.090
Ragioniere	152
Consulente del lavoro	13
Geometra	51
Altri soggetti abilitati alla difesa	463
Totale	4.420

Un numero, questo, che a cominciare da luglio è destinato a incrementarsi progressivamente e inesorabilmente.

1.2 - Il sistema informativo della Giustizia Tributaria: attribuzioni e funzioni (01/07/2019)

L'avvento del processo tributario telematico registra la presenza e il ruolo di un nuovo "corpo intermedio" tra i contribuenti, per il mezzo dei loro patrocinanti, e gli organi giurisdizionali: si tratta del **Sistema Informativo della Giustizia Tributaria**, ormai meglio conosciuto con il suo acronimo **S.I.Gi.T.**

Si tratta di un'**entità terza**, una sorta di diaframma insomma, che si interpone **tra il difensore tributario e i collegi giudicanti**, la cui funzione non è soltanto quella di "filtrare" gli atti e i documenti processuali.

La normativa vigente, infatti, attribuisce al S.I.Gi.T. una nutrita serie di attribuzioni, alle quali conseguono, fisiologicamente, le correlate responsabilità.

Innanzitutto, è di rilievo sottolineare che **il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria è un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF)**, di cui si avvale quanto alle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali.

Venendo alle attribuzioni e alle funzioni, **il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.**

Tale "assicurazione" implica già la circostanza che eventuali malfunzionamenti del Sistema, anche idonei a riverberare effetti sulla posizione processuali delle parti, integrano i presupposti per l'invocazione di misure processuali a tutela della parte danneggiata (si pensi, solo per fare un esempio, ad un "blocco" del Sistema che impedisca ad una parte il completamento degli adempimenti processuali nei termini di legge e alla tutela prevista dall'istituto della rimessione in termini).

Tale netta definizione di compiti, e conseguente circoscrizione delle responsabilità, è rimarcata anche dal fatto che, salvo casi eccezionali rigorosamente previsti dalla norma, con la telematizzazione del processo tributario viene definitivamente meno il rapporto tra il difensore e le competenti Commissioni Tributarie, che rappresentavano l'ormai superato "sistema di filtraggio" di quanto necessario ad alimentare il fascicolo processuale.

La garanzia della corretta avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici viene garantita dal Sistema attraverso **l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.**

Garanzia che, tuttavia, sarà oggetto di rilascio solo dopo che il Sistema avrà effettuato la seguente nutrita serie di controlli:

- identificabilità dell'autore e integrità di ogni documento informatico ricevuto, attraverso la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale;
- scansione con adeguato sistema antivirus di ogni documento informatico in arrivo;
- rispetto dei formati previsti dalla legge per atti e documenti processuali.

Solo dopo l'avere passato indenne il vaglio del Sistema, il deposito effettuato dal difensore tributario potrà dirsi perfezionato, sì da far generare al S.I.Gi.T. la comunicazione, inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, recante la ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo con il relativo numero di registro generale.

Quando conformi ai requisiti di legge, ossia ai previsti standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati, il Sistema garantisce altresì l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici.

All'opposto, il S.I.Gi.T. non garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici che dovessero risultare non conformi ai requisiti di legge: circostanza, questa, che comunque viene debitamente evidenziata dal Sistema al difensore che ha proceduto al deposito di elementi "rifiutati" dal medesimo.

1.3 - La centralità della PEC nel Processo Tributario Telematico (PTT) (15/07/2019)

Le liti tributarie, destinate ad insorgere con qualsiasi ente impositore, come noto sono caratterizzate dal 1° luglio scorso dalla procedura completamente telematica: nel nuovo corso del processo tributario di merito - atteso che, per i procedimenti tributari in cassazione, il procedimento è ancora del tutto "analogico" - assoluta centralità viene attribuita alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'operatore.

È stato fatto correttamente riferimento alla lite tributaria, qui intesa come il momento di "chiamata in causa" dell'ente impositore, perché l'utilizzo del canale telematico da parte del difensore del contribuente è effettuato già con la notifica del ricorso alla controparte.

Infatti, **la legge** - segnatamente l'art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 **disciplinante il processo tributario - prevede che, la notifica degli atti processuali e della relativa documentazione nonché dei provvedimenti giurisdizionali, debba avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata.**

Pertanto, per quanto riguarda i difensori abilitati al patrocinio nel processo tributario il relativo indirizzo PEC dovrà essere quello pubblicato nell'INI-PEC: segnatamente, **per quanto riguarda i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato** - come nel caso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro - **l'indirizzo deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi Ordini o Collegi;** diversamente, per quanto riguarda gli **altri soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l'indirizzo**

di posta elettronica certificata deve coincidere con quello rilasciato da un gestore conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 68/2005.

INI-PEC Ministero dello Sviluppo Economico

Supporto INIPEC

Ricerca

Per i cittadini Ordini e Collegi

Qui puoi cercare gli indirizzi PEC di imprese e professionisti italiani

Per approfondire >

INI-PEC. Come funziona
INI-PEC mette a disposizione degli utenti, gli indirizzi dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano, semplificando la vita di tutti.
L'indice viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.

Cosa è la PEC
PEC è l'abbreviazione di Posta Elettronica Certificata, il sistema che permette di inviare e ricevere e-mail con valore legale.
Oggi la PEC rappresenta il futuro delle comunicazioni perché rende gli scambi di documenti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti, immediati, efficaci e sicuri.

Cerca indirizzo PEC

Viene meno, dunque, la possibilità di attivare una casella PEC ad hoc per la sola gestione delle comunicazioni inerenti al processo tributario.

Per quanto riguarda gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata è quello anche ricavabile dagli atti notificati al contribuente ma, comunque, rinvenibile nell'IPA, acronimo di "indirizzi delle pubbliche amministrazioni".

indicepa.gov.it
Indice dei Domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori dei Pubblici Servizi

Area Riservata

Cos'è Per gli Enti Consulta i dati Documenti

La comunicazione con le PA inizia da qui.

I dati degli Enti sono aggiornati al 11/05/2019 ore 00:00:32 .

Cerca

Numero Verde **800 894 109**

Apri un ticket

Controlla un ticket aperto

Verifica browser

Sistemi di ricerca avanzata

	Per alfabeto Tutti gli enti in ordine alfabetico		Per categoria Tutti gli enti classificati per categoria		Per area geografica Trova l'ente o l'ufficio all'interno dell'area geografica individuata
	Per codice fiscale Trova un ente o un servizio di fatturazione attraverso il codice fiscale		Per servizio Trova l'ente o l'ufficio che offrono un servizio		Per codice univoco ufficio Trova un ufficio attraverso il codice univoco dell'ufficio
	Per domicilio digitale Trova gli enti attraverso un domicilio digitale		Per social network Trova gli enti che offrono un servizio di social network		Per lingue minoritarie Trova gli enti che hanno pubblicato la denominazione nella seconda lingua locale
	Per pec Trova gli enti attraverso una mail PEC				

Infine, nel caso in cui la notificazione debba essere eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, secondo quanto previsto dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, gli atti da notificare devono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sul citato indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA)

L'indirizzo PEC è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato anche nella procedura di deposito che, mediante la compilazione di alcune

schede/tab, danno vita alla cosiddetta “nota di iscrizione a ruolo telematica (NIRWeb)”: tale indicazione, di fondamentale importanza, costituisce anche l'elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche inerenti al processo tributario instaurato.

Quasi superfluo sottolineare, quindi, che eventuali notifiche effettuate ad indirizzo PEC diverso da quello che costituisce l'elezione di domicilio digitale sono suscettibili di generare ipotesi di nullità se non, addirittura, di inesistenza delle stesse, con quanto ne potrà conseguire in ambito processuale.

1.4 - PEC e notifiche nel Processo Tributario Telematico (PTT) (30/07/2019)

In un precedente intervento sono state messe a fuoco le ragioni della “centralità” della PEC nel nuovo Processo Tributario Telematico, che si traducono nella sua funzione di medium indispensabile per tutta l'attività del difensore: ora occupiamoci della disciplina che governa le notifiche da effettuare e i relativi termini.

La normativa vigente prevede che il perfezionamento della **notifica telematica si realizza al momento in cui viene generata**, da parte del gestore PEC del destinatario, **la ricevuta di avvenuta consegna (la cosiddetta “RAC”)**.

Ma attenzione: ai fini della decorrenza dei termini processuali la norma prevede la consueta differenziazione per il mittente e per il destinatario della notifica PEC che sia andata a buon fine.

Pertanto, in materia di notificazioni nel Processo Tributario Telematico queste si intendono eseguite, per il mittente, al momento dell'invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione (cosiddetta “RdAC”) rilasciata al medesimo gestore del sistema; diversamente, per il destinatario il momento rilevante è quello in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore.

Facciamo un esempio alquanto “estremo”: immaginiamo la notifica di un ricorso effettuata dal difensore della parte il 28 luglio scorso alle ore 23.59, attestata dall'orario evidenziato sulla ricevuta di accettazione, ma giunto nella casella dell'ente impositore alle ore 00.01 del 29 luglio, come da ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore del destinatario.

In questo caso, per il contribuente il ricorso si intende notificato in data 28 luglio (RdAC delle 23.59) mentre per l'ente impositore i termini decorreranno dal 29 luglio (RAC delle 00.01), data di avvenuta notifica: il tutto, beninteso, nell'ipotesi in cui la notifica si sia perfezionata, ossia abbia avuto esito positivo di accettazione presso la casella PEC del destinatario.

All'opposto, immaginando che per il contribuente il termine ultimo di notifica del ricorso fosse il 28 luglio e dalla notifica dell'atto, effettuato alle 23.59, non consegua l'esito positivo dell'accettazione da parte della casella PEC del destinatario - ad esempio perché è stata errata la digitazione dell'indirizzo PEC - la notificazione non potrà dirsi perfezionata: pertanto, in un caso del genere, il contribuente si troverebbe nella spiacevole, irreversibile, situazione di avvenuta decorrenza dei termini, giacché l'eventuale reiterazione della notifica a mezzo PEC del ricorso non potrebbe che avvenire tardivamente, ossia nei primi - inutili - minuti del 28 luglio.

L'esempio formulato ci permette anche di ricordare che le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno inclusi i festivi.

La recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 75/2019, seppure con riferimento al Processo Civile Telematico, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che stabiliva come le notificazione degli atti non potessero farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.00: ebbene, questi principi trovano piena applicazione anche al processo tributario, da cui un'operatività delle parti realmente ad h24.

Infine, è opportuno ricordare che, per il contribuente, ai fini del corretto perfezionamento della notifica, non rileva affatto la circostanza che l'ente impositore destinatario visualizzi o meno il contenuto della PEC ricevuta: **è sufficiente che il gestore del sistema di trasporto delle informazioni renda accessibile l'atto al destinatario affinché la notifica si ritenga perfezionata**, così come attestato dalla generazione della ricevuta di avvenuta consegna (la cosiddetta "RAC").

1.5 - Processo Tributario Telematico: cosa scrivere nelle PEC di notifica e come provarne la regolarità (07/08/2019)

Definiti i termini per la notifica a mezzo PEC agli enti impositori di atti di opposizione alla pretesa tributaria - ricorsi, reclami, ecc. - è ora opportuno soffermarsi sulle modalità operative previste per tale adempimento.

È però opportuno precisare che quanto seguirà, in materia di contenuto delle PEC, non è oggetto di precisi obblighi normativi ma rappresenta una sorta di **best practice per il difensore**, volta a facilitargli anche i successivi passi in materia di archiviazione e di reperimento della documentazione e "avallata" di recente dall'Amministrazione finanziaria.

A ben vedere, la compiuta indicazione degli elementi essenziali del procedimento avviato nell'oggetto e nel messaggio di PEC, da un lato, **permettono al difensore del contribuente** una volta perfezionata la procedura di notifica, **di ottenere ricevute PEC di accettazione e consegna complete** di tutte le informazioni e i dati riguardanti gli atti oggetto di notifica e, dall'altro, **consentono all'ente impositore la corretta individuazione dell'atto notificato**, come un ricorso, un reclamo o una sentenza, sì da consentirgli di comprendere immediatamente la finalità della notifica dell'atto: con benefici per tutte le parti in causa quanto a regolarità e chiarezza del procedimento instaurato.

Pertanto, in caso di notifica di un atto introduttivo del giudizio a mio avviso è opportuno inserire nell'oggetto sia l'indicazione recante "Notificazione ex dell'art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992" sia il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e il codice fiscale della parte, come nell'esempio che segue.

Nel corpo del messaggio, per ulteriore specificazione del procedimento, tanto per il difensore quanto per l'ente impositore, è opportuno indicare la tipologia dell'atto oggetto di notifica (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.) e, per necessaria riconduzione, l'atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza, oltre alle generalità del difensore e del destinatario (nome e cognome o denominazione e codice fiscale), la PEC di quest'ultimo e l'indicazione della Commissione tributaria adita.

Effettuata la notifica, a questo punto, per il difensore occorre fornirne prova, in ragione del richiesto deposito nel processo tributario telematico mediante il S.I.Gi.T. della ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente e della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.

Il previo salvataggio di queste ricevute può avvenire, a scelta del difensore, mediante una delle seguenti modalità:

1. senza modificare l'estensione del file ".eml" in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
2. effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del CAD - il Codice dell'Amministrazione Digitale, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta (fermo restando, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico).

Va ricordato, infine, che **le ricevute devono essere firmate digitalmente dal difensore**, in ossequio alla normativa vigente che richiede tale adempimento per tutti gli atti e gli allegati introdotti nel processo tributario telematico.

1.6 - Gli *standard* di atti e documenti nel Processo Tributario Telematico (03/10/2019)

Una volta esaminate le questioni concernenti le modalità tecniche per la notificazione degli atti di opposizione, è ora il caso di occuparci degli ***standard* che devono caratterizzare atti e documenti che si intendono introdurre nel processo tributario telematico.**

Va innanzitutto premesso che, nel predisporre i *file* necessari per la difesa e la complessiva attività di patrocinio tributario, non sussiste alcuna differenza se il difensore si trova nella fase di notifica del ricorso o dell'appello nei confronti dell'ente impositore ovvero nella fase di deposito degli atti, tramite la piattaforma gestita dal S.I.Gi.T., presso la competente Commissione tributaria.

Infatti, l'articolo 2 del Decreto MEF n. 163/2013 - definito Regolamento del PTT, al comma 2 testualmente prevede che *“La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento”*, così da richiedere la modalità digitale già con l'avvio del procedimento ravvisabile nella notifica dell'atto all'ente impositore.

La previsione normativa di cui si è appena detto è stata sostanzialmente riprodotta nell'articolo 6 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015 - atto che ha fissato le regole tecniche alla stregua del Regolamento - che, al primo comma, contempla come *“Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell’art. 10”*.

Ed eccoci giunti alla stazione d'arrivo, ossia l'**articolo 10** che **statuisce gli standard, differenziandoli in ragione della loro peculiarità, ossia a seconda che si tratti di “atto processuale” ovvero di “documento allegato”**: standard tecnici, questi, che garantiscono l'autenticità, la leggibilità, l'integrità, l'immodificabilità e l'affidabilità degli atti digitali processuali nel tempo, come previsto dall'art. 44 del D. Lgs. n. 82/2005 - il Codice dell'Amministrazione Digitale - anche ai fini della loro conservazione sostitutiva.

Tanto per essere chiari, nella categoria degli “atti processuali” sono annoverabili il ricorso, il ricorso/reclamo, l'appello, l'atto di controdeduzioni, le istanze di fissazione pubblica udienza o di differimento della trattazione, la richiesta di misure cautelari, eccetera: i “documenti allegati”, invece, sono quanto il difensore ritiene opportuno utilizzare a suffragio del proprio atto difensivo, come le copie di sentenze, la documentazione estratta dalle scritture contabili del contribuente, un rapporto economico, le tabelle di analisi statistiche, eccetera.

Pertanto, **per gli “atti processuali” vengono richieste le caratteristiche di essere “nativi digitali”**, redatti con un sistema di videoscrittura in assenza di qualsiasi operazione di stampa o scansione che farebbero perdere il requisito della “natività digitale”, e il possesso dei seguenti requisiti per il file generato:

- formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- assenza di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, con conseguente inammissibilità della “copia per immagine”;
- dimensione massima per ogni singolo documento informativo pari a 10 MB;
- sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale nei formati CADES o PADES.

Passando ai “**documenti allegati**”, per questi è a dir poco fisiologica l'**ammissibilità di documenti analogici scansionati in formato immagine, nel rispetto, tuttavia, dei seguenti requisiti per i file generati e utilizzati dal difensore:**

- formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax);
- assenza di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- dimensione massima per ogni singolo documento digitale pari a 10 MB;
- sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale nei formati CADES o PADES.

A fattor comune per ambedue le categorie, va ricordato che **non è possibile notificare e/o trasmettere i file nei formati compressi, atteso che il Processo Tributario Telematico non gestisce questo tipo di file:** pertanto, non sono ammessi *file* con estensioni, ad esempio e tanto per restare ai formati più comuni, *.zip* o *.rar*.

Infine, va ricordato che nell'**area riservata del PTT è disponibile il servizio di verifica e conversione file TIF/TIFF e PDF/A, che permette di verificare, prima dell'invio, il formato, la dimensione ed il nome del documento, nonché di trasformare i file dal formato PDF al formato PDF/A, ai fini della loro conservabilità.**

I formati a tal proposito gestiti dal SIGIT sono i seguenti: Bitmap Image - (BMP); Email Markup Language - (EML); eXtensible Markup Language - (XML); Graphics Interchange Format - (GIF); Joint Photographic Experts Group - (JPEG); Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX); Microsoft Office Word - (DOC, DOCX); Open Document Format - (ODT); Portable Document Format - (PDF); Portable Network Graphics - (PNG); Tagged Image File Format (TIFF).

1.7 - Processo Tributario Telematico: cosa fare quando la notifica PEC non va a buon fine (09/10/2019)

Su precedenti interventi è stato posto l'accento sulle notifiche effettuate, a mezzo PEC, dal difensore del contribuente all'ente impositore e sulle indicazioni che le medesime devono recare per rendere corretto l'adempimento: **insomma, il vero e proprio primo passo per l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale tributario.**

In questo intervento ci occupiamo dei casi, tutt'altro che infrequenti, in cui la notifica telematica dell'atto del contribuente incontra una criticità e, conseguentemente, di ciò che è necessario fare per non pregiudicare la difesa del proprio assistito.

Innanzitutto, va subito detto che, dal versante del contribuente, l'impossibilità di una notifica telematica o il suo mancato perfezionamento può dipendere da diverse circostanze, quali la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - come nei casi di casella che ha esaurito la sua capienza o inattiva - o la notifica a soggetto non obbligato alla titolarità di un indirizzo PEC, comunque non è stato indicato nel primo atto difensivo - come nei casi di una chiamata del terzo.

A queste circostanze va aggiunta, per completezza e sul versante dell'ente impositore, **l'impossibilità di procedere alla notifica per mancata indicazione dell'indirizzo PEC nell'atto introduttivo e a fronte della sua irreperibilità nei pubblici elenchi.**

Nei casi descritti, **il difensore dovrà procedere conseguentemente con le modalità tradizionali di notifica "analogica" degli atti processuali, ossia predisposizione dell'atto in forma cartacea** e, a scelta, con consegna presso l'ufficio dell'ente impositore, a mezzo servizio postale con raccomandata a/r in plico senza busta ovvero a mezzo ufficiale giudiziario.

È importante sottolineare la circostanza che con il ricorso in forma cartacea dovrà essere redatta una dichiarazione attestante che la notifica è stata effettuata con modalità analogiche in quanto la precedente notifica con modalità telematica non ha avuto esito positivo, per ragioni imputabili esclusivamente al destinatario.

Un esempio potrebbe essere il seguente, da incorporare nel testo del ricorso nella sua parte finale successivamente a quando si attesta il valore della lite:

La notifica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992, avviene con modalità analogica (a mezzo raccomandata a.r. in plico ovvero mediante consegna diretta al destinatario ovvero a mezzo ufficiale giudiziario) in quanto la notifica telematica non ha avuto esito positivo per la seguente ragione: (indicare il motivo o i motivi), come da documentazione allegata al presente atto.

Viene da chiedersi, a questo punto, entro quale termine possa essere effettuata la notifica con modalità analogica per essere considerata “tempestiva”.

Ebbene, pur escludendo per diligenza professionale le notifiche last minute, sul termine della rinnovazione della notifica per errore non imputabile al notificante le Sezioni Unite della Corte di cassazione abbastanza di recente si sono pronunciate, con sentenza 15 luglio 2016 numero 14594, affermando il seguente principio di diritto: *“La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza nel riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”*, così da sancire la ragionevolezza del termine nella metà del termine breve di impugnazione e, pertanto, in 15 giorni, in ragione del richiamato precetto processual-civilistico.

È quasi superfluo sottolineare che, laddove la notifica telematica sia stata “tentata” non nell'ultimo giorno utile, è bene che l'adempimento consistente nel passaggio obbligato alla notifica con modalità analogica venga eseguito il primo giorno lavorativo utile successivo a quello in cui l'evento si è verificato.

Così da permettere al difensore tanto l'integrazione dell'atto, con l'evidenza delle documentate ragioni che hanno condotto alla notifica “non telematica”, quanto di scongiurare eventuali problematiche di eccezioni di inammissibilità del ricorso derivanti dalla sua, soltanto apparente, tardività.

1.8 - La “procura alla lite” nel Processo Tributario Telematico (14/10/2019)

La netta distinzione operata dalla normativa e dalla prassi tra gli “atti” e i “documenti”, oggetto del precedente intervento, si riverbera fisiologicamente sulla delega del contribuente al professionista di fiducia affinché lo difenda nella controversia: in altre parole, la “procura alla lite”.

A livello normativo, le disposizioni che governano tale documento nell'ambito del processo tributario telematico dispongono che la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa

conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con "firma elettronica qualificata" o con "firma digitale" del ricorrente, devono essere trasmessi dal difensore a mezzo Posta Elettronica Certificata.

La norma, articolo 4 del decreto MEF 23 dicembre 2013, n. 163, prevede in primo luogo la possibilità che il contribuente conferisca delega al proprio professionista in modalità digitale. Ove si verifichi questa ipotesi, la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa deve essere autenticata dal professionista mediante l'apposizione della propria firma elettronica qualificata ovvero firma digitale, in ossequio a quanto prevede l'art. 25 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)¹.

Ci troviamo, insomma, di fronte ad un vero e proprio "documento informatico", ossia un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, e perciò "nativo digitale", sottoscritto digitalmente tanto dal contribuente quanto dal difensore prescelto.

In secondo luogo, la norma permette ai contribuenti anche di poter conferire la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sul "tradizionale" supporto cartaceo, da sottoscrivere con firma autografa e in presenza del professionista che ne attesta la veridicità.

Ora, rinviando a brevissimo sull'adempimento del difensore, è fondamentale sottolineare che in questa seconda ipotesi la procura non può essere ricompresa nell'atto processuale: l'apposizione della firma autografa farebbe infatti perdere a quest'ultimo il requisito previsto dalla legge, ravvisabile nell'assenza di restrizioni per le operazioni di selezione e copia e, conseguentemente, l'inammissibilità della "copia per immagine".

¹ Art. 25

Firma autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del Codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23.

Quindi, occorre dire addio alla “procura a margine” del ricorso o dell’appello così come a quella “in calce” all’atto: questa estromissione forzata fa sì che la procura divenga necessariamente un documento separato dall’atto principale.

Pertanto, una volta apposta la firma autografa sul modello predisposto su carta dal professionista, questi dovrà scansarlo nel “consueto” formato PDF/A-1a o PDF/A-1b e sottoscriverlo digitalmente, al pari di tutti gli atti e gli allegati da trasmettere e depositare nell’ambito del complessivo procedimento difensivo.

La norma prevede che la procura debba essere attestata come conforme all’originale, ai sensi dell’articolo 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD): a ciò provvede l’apposizione della firma digitale, ma nulla vieta che il difensore evidenzi tale attestazione per iscritto nel corpo della delega.

Le prescrizioni normative terminano qui: la “buona pratica” suggerisce, invece, che la procura, proprio perché “distaccata” fisicamente dall’atto principale, rechi le generalità del contribuente conferente l’incarico e gli estremi dell’atto o della sentenza che origina il procedimento giudiziario, nonché la reiterazione dell’elezione di domicilio digitale (già effettuata nell’atto principale).

Una cautela per il professionista e un possibile ausilio per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento digitalizzato.

Questi e altri contenuti sul PTT sono disponibili su www.sistemiamolitalia.it

CAPITOLO 2

FAQ

2 - FAQ

2.1 - L'obbligo del Processo Telematico: vale la data di notifica del ricorso

Ai fini dell'applicazione del nuovo processo tributario telematico quanto rileva è la data di notifica dell'atto da parte dell'Agenzia delle entrate?

No. La legge attribuisce rilievo alla data di notifica del ricorso introduttivo, o del ricorso in appello, a cura della parte interessata: se ciò avviene dal 1° luglio il processo dovrà essere obbligatoriamente telematico, sin dalla notifica dell'atto difensivo alla controparte.

Diversamente, ossia nel caso in cui il ricorso sia stato notificato, poniamo, il 12 giugno scorso, il processo proseguirà in modalità tradizionale cartacea.

2.2 - Termini di scadenza del deposito e obbligatorio del Processo Telematico

Un contribuente ha notificato, in forma cartacea, un ricorso all'Agenzia delle entrate il 7 giugno scorso, per cui la data di costituzione in giudizio (7 luglio) ricade nell'ambito temporale del processo telematico: siamo dunque obbligati a costituirci telematicamente tramite il SIGIT?

No. Se la notifica dell'atto è avvenuta legittimamente in forma cartacea, atteso che come noto la facoltatività del processo tributario telematico era prevista sino al 30 giugno scorso, la costituzione in giudizio avverrà parimenti in forma cartacea, mediante il consueto deposito presso la competente Commissione tributaria.

2.3 - Per diversi gradi di giudizio diversi procedimenti

Si è concluso il primo grado di un contenzioso tributario con la decisione della Commissione tributaria provinciale. Ora il contribuente, soccombente, intende presentare appello contro quella sentenza: possiamo mantenere il procedimento con modalità cartacea?

No. La legge prevede che la notifica del ricorso, sia introduttivo sia in appello, avvenuta a decorrere dal primo luglio scorso comporti necessariamente l'avvio del procedimento telematico, già dalla notifica dell'atto alla controparte.

2.4 - L'autonomia di scelta della parte resistente

A fronte di un ricorso notificato all'Agenzia delle entrate nel mese di gennaio 2019 con modalità tradizionali, la Direzione provinciale si è invece costituita in

giudizio con modalità telematica: posso invocare l'inammissibilità di tale condotta?

No. La legge prevedeva che durante la fase di facoltatività la parte resistente, nel suo caso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, indipendentemente dalla scelta operata dal contribuente potesse costituirsi in giudizio telematicamente, senza che ciò, in alcun modo, pregiudichi la validità dell'avvenuto deposito.

2.5 - Processo Tributario Telematico senza distinzioni di imposte ed enti impositori

Il processo tributario diventa telematico per tutte le controversie o in relazione ad alcune imposte prosegue con modalità cartacea?

No. La legge prevedeva che durante la fase di facoltatività la parte resistente, nel suo caso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, indipendentemente dalla scelta operata dal contribuente potesse costituirsi in giudizio telematicamente, senza che ciò, in alcun modo, pregiudichi la validità dell'avvenuto deposito.

2.6 - Con il Processo Telematico norme sostanziali invariate

Volevo sapere se l'avvento del processo tributario telematico apporti qualche modifica anche alle norme che disciplinano il processo tributario vero e proprio.

No. Non si registra alcuna modifica di natura sostanziale, ma soltanto la complessiva "digitalizzazione" del processo tributario.

Certamente, in relazione alla prima fase di obbligatorietà potranno generarsi delle incertezze e difficoltà da parte degli operatori che, a loro volta, saranno suscettibili di generare giurisprudenza tributaria e, probabilmente, codificazione di norme volte a migliorare l'assetto complessivo del sistema.

Ma, quanto agli aspetti sostanziali, il processo tributario non è cambiato.

2.7 - Il Processo Tributario resta su "carta" per le liti sino a 3.000 euro

Il privato cittadino che intende difendersi in proprio per le liti di valore non superiore a 3.000 euro è obbligato ad avvalersi della nuova modalità telematica prevista per il processo tributario oppure deve obbligatoriamente ricorrere ad un difensore abilitato?

Nessuna delle due ipotesi. Per le liti in cui il contribuente può difendersi da solo presso le Commissioni tributarie, per l'appunto quando la controversia investe una pretesa formata da maggiori imposte richieste non superiori a 3.000 euro, il processo continua ad essere "cartaceo".

2.8 - Accesso al S.I.Gi.T. solo previa registrazione

Un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali accede automaticamente alla piattaforma del processo tributario telematico per eseguire gli adempimenti processuali?

No. L'abilitazione in parola consente esclusivamente l'accesso alla funzione del "Telecontenzioso", idonea ad interrogare il sistema sullo stato delle controversie, ma non permette il deposito di atti e documenti processuali.

Qualsiasi difensore per potere operare deve procedere con la relativa registrazione per ottenere le credenziali richieste per l'accesso alla piattaforma digitale.

2.9 - Il "kit" per la registrazione al S.I.Gi.T.

Quali sono i requisiti richiesti per la registrazione al S.I.Gi.T. e, quindi, per potere operare nell'ambito del processo tributario telematico?

Per la registrazione al S.I.Gi.T., al soggetto abilitato al patrocinio dei contribuenti dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali - tra gli altri, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro - è innanzitutto richiesto il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di una firma digitale valida.

Per ottenere le credenziali, è inoltre necessario allegare:

- il modulo di registrazione debitamente compilato nelle sue parti e firmato digitalmente, previa trasformazione in PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- la scansione del documento d'identità in formato PDF firmato con firma digitale;
- la scansione dell'eventuale documento di iscrizione all'ordine in formato PDF firmato con firma digitale.

2.10 - La password di accesso al sistema

Ma è vero che la *password* fornita dal S.I.Gi.T. una volta ricevute le credenziali è inutilizzabile?

Sì. Al termine dell'operazione di inserimento dei dati richiesti per l'accreditamento vengono visualizzati i primi quattro caratteri della password: la seconda parte, sempre di quattro caratteri, indispensabile per completare il codice ed accedere ai servizi telematici, viene recapitata all'indirizzo PEC indicato al momento della registrazione, che avverrà previa

verifica della completezza e della correttezza della documentazione trasmessa.

Detta password, per evidenti ragioni di sicurezza, deve essere modificata dal difensore proprio in quanto inutilizzabile: nell'apposita sezione del sito sarà richiesta la sua indicazione per poi procedere alla generazione, a scelta, della nuova password.

La quale, va ricordato, ha durata di 90 giorni dalla sua generazione.

2.11 - Le funzioni collegate alla password del difensore

Una volta ottenuta la password, quali sono gli adempimenti e le funzioni connesse al riconoscimento del difensore da parte del Sistema informativo?

Quando ottenuta la nuova password, come detto scelta dall'utente, si otterrà la possibilità di accedere alle diverse funzionalità riguardanti:

- il deposito degli atti;
- la ricerca e consultazione di tutte le operazioni di deposito effettuate e le comunicazioni ricevute dal PTT;
- la ricerca e consultazione di tutte le operazioni in fase di completamento;
- la ricerca e consultazione del fascicolo informatico utilizzando il servizio del "Telecontenzioso".

2.12 - Il S.I.Gi.T.: cos'è e a cosa serve

Che cosa è, esattamente, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria e quali sono le sue funzioni?

Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, meglio conosciuto con il suo acronimo S.I.Gi.T., è un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF), realizzato da Sogei nell'ambito dell'ampia attività di supporto alle attività di gestione e controllo delle entrate dello Stato, al quale mutua le medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali.

Le funzioni primarie del S.I.Gi.T. sono quelle di assicurare ai soggetti abilitati la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari: una sorta di "collettore", insomma, di tutto quanto, a vario titolo, entra a fare parte del processo tributario telematico.

2.13 - L'eccezione alla regola del Processo Tributario Telematico

La legge prevede dei casi in cui il processo tributario possa comunque essere avviato con modalità tradizionale, ossia cartacea?

Certo. La legge prevede alcuni casi in cui è possibile notificare e depositare detti atti con modalità analogiche.

Si tratta delle ipotesi in cui la controversia sia stata instaurata dal contribuente che decide di stare in giudizio personalmente, quindi senza l'assistenza tecnica di un professionista (cfr. apposita FAQ, in proposito), ferma restando per questo contribuente l'opzione telematica, e quando in casi eccezionali con provvedimento motivato viene autorizzato il deposito con modalità diversa da quella telematica (esempi: blocco giornaliero della funzionalità del PTT, documentazione cartacea particolarmente voluminosa ovvero presenza di documenti non riproducibili in file, ecc.).

2.14 - Processo con modalità tradizionale autorizzato dal giudice

Nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento del sistema, è l'Agenzia delle Entrate che comunica la possibilità di depositare atti cartacei presso le Commissioni tributarie?

No. Il provvedimento straordinario, che deve essere corredato da idonea motivazione, può essere adottato:

- dal Presidente della Commissione Tributaria nella fase antecedente all'iscrizione a ruolo del ricorso/appello;
- dal Presidente di Sezione nel caso di un ricorso/appello già iscritto a ruolo e assegnato alla sezione;
- dal Collegio nell'ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza.

2.15 - La notifica degli atti digitali

La telematizzazione del processo tributario investe anche le notifiche degli atti delle parti in causa o soltanto i depositi presso le competenti Commissioni?

Naturalmente, la realizzazione del processo telematico involge necessariamente già la notifica degli atti a cura delle parti in causa.

La normativa vigente in materia di contenzioso tributario – il D. Lgs. n. 546/1992 – dispone che le notificazioni degli atti, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali avvengano esclusivamente con modalità telematiche, avendo riguardo, come detto in altre FAQ, alla

circostanza che l'obbligo è insorto per i giudizi di primo e secondo grado instaurati con ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019.

2.16 - Indirizzo PEC ed elezione di domicilio

Con l'avvento del processo tributario digitale l'elezione di domicilio di un contribuente deve ancora fare riferimento alla sede dello Studio del difensore?

La legge prevede che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.

Cautelativamente, l'indicazione del luogo "fisico" ove il contribuente elettivamente si domicilia nell'atto difensivo rappresenta una cautela in più nel caso in cui dovessero rendersi necessarie diverse forme di comunicazione e notificazione rispetto a quelle telematiche, in ipotesi non imputabili al notificante.

2.17 - La variazione dell'indirizzo PEC nel processo telematico

Un difensore ha la necessità di procedere alla modifica del proprio indirizzo PEC: come procedere per i diversi procedimenti contenziosi in essere?

Le variazioni dell'indirizzo PEC sono possibili procedendo secondo quanto prevede l'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992 con variazione da comunicare a mezzo PEC alle parti costituite e all'ufficio di segreteria della Commissione Tributaria.

È opportuno ricordare, però, come la legge preveda che le modifiche abbiano effetto dal decimo giorno successivo a quello di avvenuta notificazione.

2.18 - Niente "PEC dedicata" per i difensori

Visto il prevedibile utilizzo più intenso della PEC per quanto riguarda l'attività processuale tributaria, è ipotizzabile l'utilizzo di un indirizzo certificato "ad hoc", alternativo a quello già in possesso del professionista?

No. La legge prevede che per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve necessariamente coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi.

2.19 - La PEC del difensore abilitato sprovvisto di albo

Quali sono le regole previste per la PEC di un professionista abilitato alla difesa tributaria tuttavia non iscritto ad un albo professionale?

Si fa riferimento, nel caso prospettato dal quesito, ai soggetti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 546/1992, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie: per costoro, l'indirizzo di posta elettronica certificata deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. n. 68/2005, disciplinante la materia della posta elettronica certificata.

2.20 - Il riscontro delle PEC della parte in causa

Al fine di evitare possibili errori nel procedimento di notificazione degli atti, quali sono gli elenchi ai quali è possibile fare riferimento per riscontrare gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC)?

Per quanto riguarda la "certezza" dell'esatto indirizzo certificato del destinatario della notifica, in ordine all'individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti nell'IPA (www.indicepa.gov.it) mentre, per quanto riguarda professionisti e imprese, e nell'INI-PEC (www.inippec.gov.it).

2.21 - L'esclusività dell'elenco IPA

Per quanto riguarda le notifiche nei confronti della Pubblica Amministrazione, è possibile fare riferimento alla consultazione dell'elenco delle Pubbliche Amministrazioni gestito presso il Ministero della Giustizia?

No. Relativamente agli indirizzi PEC degli enti impositori e dei soggetti della riscossione l'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) è il solo elenco utilizzabile ai fini della notifica degli atti del processo tributario.

Non risulta, quindi, applicabile l'elenco delle amministrazioni pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia prevista dall'art. 16, comma 12, del D. L. n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012.

2.22 - L'esclusione del "REGINDE"

Per quale ragione nel processo tributario telematico la PEC di un avvocato non può essere estratta dal REGINDE, il registro gestito dal Ministero della Giustizia?

La risposta negativa è dovuta dal fatto che nel processo tributario telematico, a differenza di quello civile ed amministrativo, possono assumere la difesa tecnica non solo gli avvocati, ma diverse categorie di professionisti individuate nell'articolo 12 del D. Lgs. n. 546/92.

2.23 - La disciplina delle notifiche a mezzo PEC

Credo di avere fatto confusione con le notifiche a mezzo PEC di un ricorso: non si applica la disciplina del processo civile che stabilisce due diversi termini per il notificante e il destinatario? Perché la legge parla di perfezionamento con la ricevuta di consegna al destinatario?

Andiamo con ordine. La legge prevede che le comunicazioni e le notificazioni telematiche nel processo tributario si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna (la cosiddetta "RAC").

Tuttavia, ai fini della decorrenza dei termini processuali la legge comunque differenzia gli effetti per il mittente e per il destinatario della notifica PEC andata a buon fine.

Infatti, per il mittente la notifica si intende eseguita al momento dell'invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione (cosiddetta "RdAC") rilasciata al medesimo gestore del sistema; invece, per il destinatario occorre far riferimento al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore (ossia dal momento in cui è stata generata la cosiddetta "RAC" indirizzata al notificante).

2.24 - Ai fini della notifica PEC irrilevante la lettura del contenuto

La notifica di un ricorso effettuata a mezzo PEC per dirsi perfezionata necessita dell'avvenuta lettura del messaggio di posta elettronica da parte del destinatario?

Assolutamente no.

Ai fini del corretto perfezionamento della notifica risulta indifferente che il destinatario visualizzi o meno il contenuto della PEC ricevuta: come detto, è sufficiente che il messaggio di PEC venga consegnato al gestore del servizio del destinatario, che ne rilascia immediata e automatica ricevuta (RAC). A questo punto, la notifica è perfezionata.

2.25 - Notifiche telematiche ad “H24”

Per rispettare i termini di notifica di un ricorso è davvero possibile trasmettere telematicamente gli atti durante l'intera giornata?

Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno inclusi i festivi.

Ovviamente, va tenuto in debita considerazione quanto dispongono ordinariamente le norme in materia: come, ad esempio, il differimento automatico di un termine di scadenza in un giorno festivo al primo giorno lavorativo successivo.

2.26 - Notifiche telematiche valide anche dopo le ore 21

La vicenda dell'eliminazione del cosiddetto “diritto al riposo” in materia di notifiche, si applica anche al processo tributario telematico?

Certamente. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, ha dichiarato illegittimo, nel processo civile telematico, la norma nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Questi principi si applicano anche al processo tributario, con la conseguenza che la notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza si perfeziona, e si considera dunque tempestiva, per il notificante, se entro le ore 23.59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione (cosiddetta “RdAC”), mentre è solo per il destinatario che opera il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica stessa.

2.27 - La “identificazione” della PEC

Per quanto riguarda la notifica di un ricorso all'Agenzia delle entrate, la PEC che sto per inviare, quanto al testo, ha contenuti obbligatori? Non mi sembra di avere rilevato nulla, in proposito, nei testi normativi vigenti.

Quanto affermato è corretto: non sussistono obblighi normativi ma, tuttavia, è opportuno adattarsi a poche semplici regole di opportunità.

In particolare, suggeriamo di inserire nell'oggetto sia l'indicazione recante “Notificazione ex art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992” sia il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e il codice fiscale della parte.

Nel corpo del messaggio, per ulteriore specificazione del procedimento, tanto per il difensore

quanto per l'ente impositore, è opportuno indicare la tipologia dell'atto oggetto di notifica (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.) e, per necessaria riconduzione, l'atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza, oltre alle generalità del difensore e del destinatario (nome e cognome o denominazione e codice fiscale), la PEC di quest'ultimo e l'indicazione della Commissione tributaria adita.

2.28 - La prova dell'avvenuta notifica del contribuente

Nel processo telematico occorre provare al Giudice l'avvenuta corretta notifica del ricorso o dell'appello, così come avveniva con gli atti cartacei: anche per questo adempimento sono previste particolari regole tecniche?

Certamente. La dimostrazione dell'avvenuta corretta notifica dell'atto a controparte costituisce requisito essenziale per la validità della costituzione in giudizio anche nel processo tributario telematico.

Pertanto, il difensore è tenuto a fornire detta prova mediante il deposito nel processo tributario telematico, sempre e comunque per il tramite del S.I.Gi.T., della ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente e della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.

Il previo salvataggio di queste ricevute può avvenire, a scelta del difensore, mediante una delle seguenti modalità:

- a. senza modificare l'estensione del file ".eml", in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
- b. effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del CAD - il Codice dell'Amministrazione Digitale - tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta (fermo restando, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico).

2.29 - Ricevute PEC da firmare digitalmente

Visto che le ricevute di notifica PEC da depositare sono formate dai gestori di posta elettronica certificata, è necessario comunque apporre sulle stesse la firma digitale del difensore che effettua il deposito presso il SIGIT?

Sì, nonostante le ricevute in questione siano ad elevata efficacia probatoria, tale peraltro da

soportare l'assenza di una dichiarazione di conformità, la normativa vigente richiede che le stesse siano firmate digitalmente dal difensore, al pari di tutti gli atti e gli allegati che dsì introducono nel processo tributario telematico.

2.30 - L'impossibilità di deposito telematico delle ricevute PEC

Nell'ipotesi in cui non risulti possibile il deposito telematico delle ricevute PEC, al fine di scongiurare ipotesi di inammissibilità dell'atto quali sono gli adempimenti che un difensore può porre in essere?

Nei casi in cui non si renda possibile il deposito telematico, il difensore può tranquillamente estrarre copia su supporto analogico dell'originale messaggio di PEC inviato, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del CAD. Si tratta della modalità prevista per gli avvocati dalla legge n. 53 del 1994 nei casi in cui costoro non possano procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato telematicamente (cfr. art. 9, commi 1-bis e 1 -ter).

2.31 - La ragione degli *standard* tecnici di atti e documenti processuali

La previsione di *standard* di atti e documenti di cui al processo tributario telematico rappresenta un appesantimento della procedura: per quale ragione non è stato permesso un utilizzo "libero" nel formato dei file?

I requisiti dimensionali e tecnici sono stati previsti affinché garantiscano l'uniformità e l'interoperabilità dei sistemi informatici. Si tratta degli stessi standard previsti per gli atti da depositare telematicamente che saranno esplicitati puntualmente nel commento di cui al paragrafo 6.3 dedicato al deposito telematico.

Il rispetto degli standard tecnici garantisce l'autenticità, la leggibilità, l'integrità, l'immodificabilità e l'affidabilità degli atti digitali processuali nel tempo, come previsto dall'art. 44 del D. Lgs. n. 82/2005 anche ai fini della loro conservazione sostitutiva.

2.32 - La diversità degli standard tecnici

Per quanto riguarda il processo tributario telematico è possibile affermare l'esistenza di un unico *standard* tecnico per la redazione dei documenti che, a vario titolo, vengono utilizzati nel processo tributario?

No. La legge prevede una differenziazione tra gli "atti processuali", come il ricorso, il ricorso/

reclamo, l'appello, l'atto di controdeduzioni, le istanze di fissazione pubblica udienza o di differimento della trattazione, la richiesta di misure cautelari, ecc., e i "documenti allegati", come le copie di sentenze, la documentazione estratta dalle scritture contabili del contribuente e ogni altro documento che il difensore ritiene opportuno utilizzare a suffragio del proprio atto difensivo e delle difese in esso contenute.

2.33 - Gli *standard* tecnici

Quali *standard* tecnici devono avere un atto processuale e gli allegati al medesimo?

Gli atti processuali devono essere "nativi digitali", ossia devono essere redatti con un programma di videoscrittura e, senza procedere a stampa o scansione, avere i seguenti requisiti:

- formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- file privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- file senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia e quindi non è ammessa la copia per immagine;
- file di dimensione massima pari a 10 MB;
- file sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, nei formati CADES o PADES.

Per quanto riguarda gli allegati, precisando che per questa tipologia è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, i file devono avere i seguenti requisiti:

- formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax);
- devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nei formati CADES o PADES;
- dimensione massima per ogni singolo documento digitale pari a 10 MB.

2.34 - Il file eccedente le dimensioni

Nell'ipotesi in cui nel processo tributario telematico si debba trasmettere un file che eccede le dimensioni consentite, mi pare 5 megabyte, come occorre procedere?

Va innanzitutto precisato che le dimensioni massime di un singolo file sono state incrementate a 10 megabyte, in luogo del precedente limite fissato a 5 MB.

Nel caso prospettato, il sistema richiede che il documento di dimensioni eccedenti il massimo sia suddiviso in più file, ciascuno dei quali, ovviamente, a sua volta di dimensione non eccedente il limite.

È però opportuno ricordare come la procedura non consente di trasmettere, per ogni singolo invio, un massimo di 50 file.

2.35 - I formati acquisibili dal SIGIT

È possibile trasmettere al SIGIT dei formati di documenti diversi da quelli contemplati dagli standard tecnici previsti normativamente?

Sì. il SIGIT acquisisce anche formati diversi da quelli sopra descritti, avendo però riguardo al fatto che i documenti depositati negli ulteriori formati e quelli comunque acquisiti dal sistema è garantita la ricezione e l'archiviazione al fascicolo processuale, ma non è prevista la conservazione sostitutiva.

I formati "accettati" dal sistema sono i seguenti: Bitmap Image - (BMP); Email Markup Language - (EML); eXtensible Markup Language - (XML); Graphics Interchange Format - (GIF); Joint Photographic Experts Group - (JPEG); Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX); Microsoft Office Word - (DOC, DOCX); Open Document Format - (ODT); Portable Document Format - (PDF); Portable Network Graphics - (PNG); Tagged Image File Format (TIFF).

2.36 - L'ipotesi dell'impossibilità della notifica PEC

Il processo tributario prevede che già la notifica del ricorso alla controparte debba avvenire telematicamente: quali sono gli adempimenti da eseguire quando la notifica PEC non va a buon fine?

Nei casi in cui non si ottenga il perfezionamento di una notifica a mezzo PEC, come nel caso della mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario - casella che ha esaurito la sua capienza o inattiva - il difensore dovrà procedere conseguentemente con le modalità tradizionali di notifica "analogica" degli atti processuali, ossia predisposizione dell'atto in forma cartacea e, a scelta, con consegna presso l'ufficio dell'ente impositore, a mezzo servizio postale con raccomandata a/r in plico senza busta ovvero a mezzo ufficiale giudiziario.

2.37 - L'attestazione della notifica telematica impossibile

Nell'ipotesi di impossibilità di notifica telematica di un ricorso, il difensore è tenuto ad integrare l'atto processuale in ragione dell'impedimento?

Si. Il ricorso in forma cartacea dovrà contenere una dichiarazione attestante che la notifica è stata effettuata con modalità analogiche in quanto la precedente notifica con modalità telematica non ha avuto esito positivo, per ragioni imputabili esclusivamente al destinatario, come nell'esempio che segue: "La notifica del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis del D. Lgs. n. 546/1992, avviene con modalità analogica (a mezzo raccomandata a.r. in plico ovvero mediante consegna diretta al destinatario ovvero a mezzo ufficiale giudiziario) in quanto la notifica telematica non ha avuto esito positivo per la seguente ragione: (indicare il motivo o i motivi), come da documentazione allegata al presente atto", avendo cura di allegare la documentazione attestante la descritta impossibilità.

2.38 - I termini per la notifica analogica "in surroga"

Quali sono i termini per effettuare la notifica di un atto in formato cartaceo nel caso in cui il contribuente si sia attivato per la notifica telematica l'ultimo giorno utile e la stessa si è resa impossibile?

Il caso prospettato è stato da ultimo risolto dalla massima giurisprudenza, che si è pronunciata sul termine della rinnovazione della notifica per errore non imputabile al notificante.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza 15 luglio 2016 numero 14594, hanno affermato il seguente principio di diritto: "La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza nel riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova".

È tuttavia opportuno che, vista la "tentata" notifica nell'ultimo giorno utile, è opportuno che l'adempimento con modalità analogica venga eseguito il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'evento si è verificato.

Così da permettere al difensore tanto l'integrazione dell'atto, con l'evidenza delle documentate ragioni che hanno condotto alla notifica "non telematica", quanto di scongiurare eventuali

problematiche di eccezioni di inammissibilità del ricorso riconducibili alla sua, soltanto apparente, tardività.

2.39 - Deposito esclusivamente telematico per il ricorso analogico “in surroga”

Ma nel caso in cui la notifica di un atto processuale sia avvenuta con modalità tradizionale, per l'impossibilità di notifica a mezzo PEC, anche il deposito dovrà avvenire con modalità tradizionali?

Assolutamente no. La notifica “alternativa” dell'atto processuale non fa venire meno gli obblighi telematici in materia di deposito e, dunque, l'utilizzo della piattaforma del S.I.Gi.T.

2.40 - Il deposito al SIGIT del ricorso analogico “in surroga”

In ragione della notifica di un ricorso in formato cartaceo, stante l'impossibilità della notifica a mezzo PEC, quali adempimenti ulteriori, rispetto a quelli di legge, è opportuno porre in essere per il successivo deposito finalizzato alla costituzione in giudizio?

La costituzione in giudizio “telematica” tramite il SIGIT richiede il deposito della scansione dell'atto del ricorso in originale cartaceo ove sia stato notificata tale tipologia di ricorso: è però opportuno inviare anche l'atto difensivo in formato nativo digitale, in sostanza il file non accettato a seguito della “tentata” PEC, con specifica dichiarazione di conformità all'atto notificato.

Il deposito, inoltre, dovrà essere corredato delle prove di avvenuta notifica con modalità analogiche unitamente alle relative attestazioni di conformità ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/92, nonché dei file delle ricevute PEC non andate a buon fine, ove presenti.

Questi e altri contenuti sul PTT sono disponibili su www.sistemiamolitalia.it

CAPITOLO 3

**Sistemi per il PTT: come organizzare
le attività di studio e automatizzare tutto il processo
con un software integrato.**

3 - Sistemi per il PTT: come organizzare le attività di studio e automatizzare tutto il processo con un software integrato.

Un esempio di utilizzo di procedura informatica per la gestione del Processo Tributario Telematico

3.1 - Introduzione

L'utilizzo di un software gestionale per automatizzare tutte le fasi del Processo Tributario Telematico permette agli studi professionali di lavorare in modo efficiente, con la tranquillità di essere al riparo da errori formali e la garanzia di essere sempre aggiornati sulle ultime novità normative.

In questo capitolo facciamo un esempio pratico su come gestire il nuovo Processo Tributario Telematico con l'utilizzo della soluzione software PTT SISTEMI. Tutti i dati riportati sono di fantasia.

Questa soluzione permette di compilare in automatico i dati sul portale del S.I.Gi.T. e guida il professionista in tutte le fasi del processo grazie a modelli di formulari integrati, strumenti per creare il fascicolo informatico e gestire i documenti di pratica degli atti da depositare, funzioni per simulare i controlli e generare in automatico le notificazioni via PEC che sono così subito disponibili per il deposito.

Vediamo le singole fasi nel dettaglio con l'ausilio di videate del software PTT SISTEMI.

3.2 - Inserimento guidato dei dati anagrafici

Una delle prime attività da svolgere è quella dell'inserimento dei dati anagrafici necessari, a partire dalla predisposizione delle notifiche alla controparte sino al deposito.

Grazie a un'interfaccia semplice e intuitiva, il PTT SISTEMI guida l'Utente nel caricamento dei dati anagrafici garantendo una serie di controlli (es. sulla correttezza del codice fiscale) la disponibilità di informazioni precaricate (es. commissione tributaria), evitando la duplicazione di inserimento dei dati. Questa attività è propedeutica alla compilazione automatica sul portale S.I.Gi.T.

The image displays two overlapping windows from the PTT SISTEMI software. The background window, titled 'Procedimenti tributari', shows a list of tax proceedings. The foreground window, titled 'Procedimento tributario', provides a detailed view for a specific case: 'Procedimento tributario Ricorso - Rossi/AdE Torino'.

Procedimento tributario - Dati generali

- Descrizione:** Procedimento tributario Ricorso - Rossi/AdE Torino
- Commissione tributaria:** Commissione Tributaria Provinciale di Verbania
- ☒ **Trattazione pubblica udienza**
- Registro Generale N.** 456 **Anno** 2019 **Sez.** b
- Situazione contenzioso:** In corso

Ricorrenti

Denominazione	Principale	Natura giuridica/Tipo ente	Erede di	Codice fiscale	Parità IVA
VERDI CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	Persona fisica		VRDCL50025L219Y	
ROSSI	<input type="checkbox"/>	Persona fisica	ROSSI	RSSFNC43570G288F	02036120588


Resistenti

Denominazione	Tipo ente
AGENZIA DELLE DOGANE	Agenzie Fiscali

Inserimento guidato dati anagrafici

3.3 - Redazione documenti facilitata dai modelli di formulari del contenzioso

Per facilitare l'attività di redazione dei documenti, la soluzione software PTT SISTEMI prevede alcuni modelli di formulari, in formato Microsoft Word, facilmente personalizzabili e compilati in automatico sulla base dei dati presenti nel procedimento tributario: dalla procura alle liti al ricorso, alla nota di iscrizione a ruolo. Il tutto, aggiornato alle disposizioni vigenti.



Estratto modelli

FILE STRUMENTI VISUALIZZA Ricorso avverso avviso di accertamento non reclamabile.DOCX [Sola lettura] [Modalità di compatibilità] - Word

Ricorso avverso avviso atto non reclamabile

ALLA {@2 -Descrizione commissione}

Ricorso avverso:

Variable dizionario PXPITD1

- Processo Tributario Telematico
 - Identificativo NIR (1)
 - Commissione - Descrizione (2)
 - Commissione - Comune (3)
 - Tipologia - Codice (19)
 - Tipologia - Descrizione (4)
 - Richiesta trattazione pubblica udienza (5)
 - Totale contribuenti (6)
 - Totale controparti (7)
 - Totale rappresentanti (8)
 - Totale difensori (9)
 - Totale atti (10)
 - Totale notifiche (11)
 - Totale allegati (12)
 - Denominazione contribuente principale (21)
 - Denominazione difensore principale (13)
 - Totale importo complessivo atti (14)
 - Totale sentenze (15)
 - RG - Numero (16)
 - RG - Anno (17)
 - RG - Sezione (18)
 - Documento (19)
 - Contribuenti (20)
 - Rappresentanti (21)
 - Difensori (22)
 - Controparti (23)
 - Atti (24)
 - Sentenze (25)

n. {@182 - Numero} emesso dall'Ufficio {@181 - 83 - Data notifica}, concernente: po imposta) per il periodo di imposta {@188 -

FINE_SE}{SE {@9}>1 SE}I sottoscritti:{FINE_SE} (@131 - Denominazione), codice fiscale {@130 - e} (@137 - Provinciale), {@134 - Indirizzo}, tel. 41 - PEC){FINE_RIPETI DIFENSORE_ATTO}

ppresentante e difensore {FINE_SE}{SE {@9}>1 e difensori {FINE_SE} come da mandato in alle-

GD2R_286064_1.DOCX - Word

STRUMENTI TABELLA

PROGETTAZIONE LAYOUT

Giamberardi...

Ricorso avverso avviso atto non reclamabile

ALLA Commissione Tributaria Provinciale di Verbania

Ricorso avverso:

- Avviso di liquidazione n. 123 emesso dall'Ufficio AGENZIA DELLE DOGANE *, notificato in data 1/10/2019, concernente:
 - TASSA DI ABILITAZIONE ESERCIZIO PROFESSIONALE per il periodo di imposta 2019
 - TABACCHI E FIAMMIFERI per il periodo di imposta 2018
- Invito al pagamento n. 1245 emesso dall'Ufficio Camera di Commercio Verbania, notificato in data 1/10/2019, concernente:
 - TABACCHI E FIAMMIFERI per il periodo di imposta 2018
- Non definito n. 789 emesso dall'Ufficio ELETRICITEIT, notificato in data 1/01/2019, concernente:
 - TABACCHI E FIAMMIFERI per il periodo di imposta 2019

I sottoscritti:

- Avv./Dott./Rag ROSSI ENRICO, codice fiscale RSSNRC66A15L7460 con Studio in GHIFFA (VB), VIA DE AMICIS N. 22, tel., fax, PEC rssi@pec.it
- Avv./Dott./Rag BIANCHI GIUSEPPE, codice fiscale BNCGPP74A12F205P con Studio in TORINO (TO), DDD, tel., fax, PEC bianchi.giuseppe@pec.it

in qualità di rappresentanti e difensori come da mandato in allegato al presente atto,

dei signori:

Gialli Ivo, nato a TORINO (TO) il 4/05/1973, residente a ACIREALE (CT) in Via Botticelli 98, C.F. GLLVIO73E04L219E legale rappresentante di VERDI CARLO, con sede legale in TORINO (TO), CORSO ITALIA 123, codice fiscale VRDCL50D25L219Y, partita Iva
, con sede legale in (), codice fiscale , partita Iva
GIALLI ANNA, nato a TORINO (TO) il 1/01/1975, residente a ROMA (RM) in VV, C.F. GLNNAT54M1L219Y legale rappresentante di ROSSI, con sede legale in ROMA (RM), VIA DEI TRE OROLOGI 8, codice fiscale RSSFNC43S70G268F, partita Iva 02036120598
Gialli Ivo, nato a TORINO (TO) il 4/05/1973, residente a ACIREALE (CT) in Via Botticelli 98, C.F. GLLVIO73E04L219E legale rappresentante di VERDI CARLO, con sede legale in TORINO (TO), CORSO ITALIA 123, codice fiscale VRDCL50D25L219Y, partita Iva
, con sede legale in (), codice fiscale , partita Iva

PAGINA 1 DI 3 912 PAROLE ITALIANO (ITALIA)

*Modello Ricorso avverso avviso atto non reclamabile.
Le variabili presenti nel modello sono automaticamente
valorizzate con i dati presenti nel fascicolo Sistemi.*

3.4 - Redazione PEC ente impositore guidata da un modello predefinito

È presente nel PTT SISTEMI un modello di PEC, da inviare all'ente impositore, con cui viene notificato il ricorso. Il modello, personalizzabile sulla base delle esigenze del professionista, è stato redatto tenendo conto sia della prassi del MEF sia delle esigenze dell'Utente Sistemi per la successiva gestione del fascicolo.

The screenshot displays the 'Notifica' application window. The top menu bar includes 'AZIONI' and 'HELP'. Below it, a toolbar contains icons for 'Abbandona (F1)', 'Varia (F9)', 'Conferma (END)', 'Invia', and 'tasto finto (F12)'. The main area is titled 'Caricamento nuova notifica'. On the left, a sidebar shows 'Dati generali' and 'Allegati'. The form fields are as follows:

- Mittente:**
 - Difensore: BIANCHI GIUSEPPE
 - PEC: bianchi.giuseppe@pec.it
- Destinatari:** A table with columns 'Denominazione' and 'PEC'. The 'PEC' column has a dropdown menu showing 'PEC'. The 'Righe: 0' indicator is visible.
- Oggetto:** Notifica ex art. 16-bis, c. 3, D. Lgs. n. 546/1992 - Contribuente VERDI CARLO - C. F.: VRDCRL50D25L219Y
- Testo:** A rich text editor with a 'Modifica' button. The text content is:

Si trasmette ricorso in appello relativo alla sentenza in oggetto emarginata, e relativi allegati firmati digitalmente, con esclusione dell'Allegato n. 2 [estremi avvenuta notifica] che verranno depositati telematicamente presso la competente Segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

In ossequio alla normativa in vigore (art. 16-bis, D. Lgs. n. 546/1992) come interpretata da ultimo dalla Circolare 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 4 luglio 2019, si forniscono le seguenti informazioni.

Tipologia di atto processuale:
Organo giurisdizionale adito: Commissione Tributaria Provinciale di Verbania
Provvedimento giurisdizionale impugnato:
Appellanti:


The bottom status bar shows 'OLINDO' and 'TS/2R/2R'.

Modello PEC

3.5 - Simulazione controlli S.I.Gi.T

In fase di creazione dei dati del deposito sono simulati i controlli del S.I.Gi.T.:


- Dimensione massima file
- Lunghezza massima nome file
- Dimensione massima totale
- Macro o elementi attivi
- Formato file
- Firma file



Simulazione controlli S.I.Gi.T

3.6 - Gestione integrata dei documenti del fascicolo

Nella cartella documenti del fascicolo sono gestiti tutti gli atti necessari per il deposito, la corrispondenza con il cliente, la normativa di riferimento.



Documenti fascicolo

3.7 - Compilazione automatica di tutti i dati del deposito

Con questa soluzione software la compilazione dei dati sul portale del S.I.Gi.T. è automatica, grazie alla completa integrazione con il fascicolo PTT creato all'interno della soluzione. In più il professionista è tranquillo del buon fine del deposito perché può contare su procedure di controllo di tutti i dati obbligatori.

The screenshot displays the 'Deposito' software interface. The main window has a menu bar with 'AZIONI' and 'HELP'. Below it, there are icons for 'Abbandona (F1)', 'Varia (F9)', 'Conferma (END)', 'Elimina (F8)', 'Compilazione Anteprema assistita', and 'NIR'. The main area is titled 'Deposito Ricorso e altri procedimenti giurisdizionali - Ricorso - In corso' with a subtitle 'Procedimento tributario Ricorso - Rossi/AdE Torino'. On the left, there is a sidebar with 'Dati generali', 'Documenti', and 'Contributo unificato'. The 'Dati deposito' form is active, showing fields for 'Tipologia deposito' (Ricorso e altri procedimenti giurisdizionali), 'Tipologia procedimento' (Ricorso), 'Difensore abilitato' (BIANCHI GIUSEPPE), 'Situazione' (In corso), and 'Data invio'. A 'Controllo dati' window is overlaid on top, displaying a warning message: 'Nel procedimento non sono stati indicati i seguenti dati obbligatori per il deposito. Proseguendo con la compilazione assistita sarà necessario indicarli manualmente sul S.I.Gi.T.'. Below the message is a table with columns 'Riferimento' and 'Dato mancante'. The table lists several sections and their corresponding data fields: 'Sezione: Atto impugnato' (Avviso di intimazione n. 789, Importo, Avviso di intimazione n. 789, Valore controversia), 'Sezione: Rappresentante' (Galli Ivo, Indirizzo di posta elettronica/PEC), 'Sezione: Resistente' (AGENZIA DELLE DOGANE, Data notifica, Camera di Commercio Verbania, Data notifica). At the bottom of the 'Controllo dati' window, there are buttons for 'Abbandona (F1)' and 'Prosegui (END)', and a status bar showing 'OLINDO' and 'TS/2R/2R'.


Riferimento	Dato mancante
Sezione: Atto impugnato	
Avviso di intimazione n. 789	Importo
Avviso di intimazione n. 789	Valore controversia
Sezione: Rappresentante	
Galli Ivo	Indirizzo di posta elettronica/PEC
Sezione: Resistente	
AGENZIA DELLE DOGANE	Data notifica
Camera di Commercio Verbania	Data notifica

Controlli presenza di tutti i dati obbligatori

Capitolo 3 - Sistemi per il PTT: come organizzare le attività di studio e automatizzare tutto il processo con un software integrato.

Processo Tributario Telematico

Compila campi Anteprima NIR

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA {  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Utente: [redacted]
Ruolo: [redacted]
Codice Assistenza: [redacted]
[Info e Assistenza](#) [Esci](#)

Home Deposito Telematico Interrogazione Atti Depositati Servizi e Utilità

Ti trovi in: [Home](#) / [Risultati ricerca NIR incomplete](#) / Ricorrenti

Compilazione NIR [T: [redacted]] - Ricorsi - Ricorrenti

[Dati Generali](#) [Ricorrenti](#) [Rappresentanti](#) [Difensori](#) [Domicilio Eletto](#) [Parti Resistenti](#) [Atti impugnati](#) [Documenti allegati](#) [Calcolo CU](#) [Validazione](#)

■ Ricorrenti (1 di 2)

Tipologia ricorrente *: [Persona Fisica/Altro Soggetto](#)

Dettagli:

Natura Giuridica*: [PERSONA FISICA](#)

Codice Fiscale / P.IVA*: [RSSMRA75R21L219Y](#) Sesso *: [M](#) (M/F)

☐ In qualità di erede di

Cognome/Denominazione*: [ROSSI](#)

Nome *: [MARIO](#)

Ulteriori Informazioni: [\[redacted\]](#)

Data di nascita *: [21/10/1975](#) [TX](#) Provincia di nascita *: [TO](#)

<https://sigit.finanze.it/NIRWeb/Contribuenti.do?pagina=nextPage> Sistemi S.p.A.

Compilazione automatica dati deposito

Normativa e Prassi di riferimento

CAPITOLO 4

Decreto legislativo del 07/03/2005 n. 82

4 - Decreto legislativo del 07/03/2005 n. 82

Codice dell'amministrazione digitale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - supplemento ordinario

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Definizioni

Articolo 2

Finalita' e ambito di applicazione

Articolo 3

Diritto all'uso delle tecnologie

Articolo 3 bis

Identita' digitale e Domicilio digitale

Articolo 4

Partecipazione al procedimento amministrativo informatico

Articolo 5

Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche

Articolo 5 bis

Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche

Articolo 6

Utilizzo del domicilio digitale

Articolo 6 bis

Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti.

Articolo 6 ter

Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

Articolo 6 quater

Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese).

Articolo 7

Diritto a servizi on-line semplici e integrati

Articolo 8

Alfabetizzazione informatica dei cittadini

Articolo 8 bis

Connettivita' alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici

Articolo 9

Partecipazione democratica elettronica

Articolo 10

Sportello unico per le attivita' produttive

Articolo 11

Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

Articolo 12

Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

Articolo 13

Formazione informatica dei dipendenti pubblici

Articolo 14

Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

Articolo 14 bis

Agenzia per l'Italia digitale

Articolo 15

Digitalizzazione e riorganizzazione

Articolo 16

Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie

Articolo 17

Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

Articolo 18

Art. 18 (Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale)

Articolo 19

Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

Articolo 20

Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici

Articolo 21

Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale

Articolo 22

Copie informatiche di documenti analogici

Articolo 23

Copie analogiche di documenti informatici

Articolo 23 bis

Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

Articolo 23 ter

Documenti amministrativi informatici

Articolo 23 quater

Riproduzioni informatiche

Articolo 24

Firma digitale

Articolo 25

Firma autenticata

Articolo 26

Certificatori

Articolo 27

Certificatori qualificati

Articolo 28

Certificati di firma elettronica qualificata

Articolo 29

Qualificazione e accreditamento

Articolo 30

Responsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identita' digitale e dei conservatori

Articolo 31

Vigilanza sull'attivita' dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata

Articolo 32

Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata

Articolo 32 bis

Art. 32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per i conservatori.

Articolo 33

Uso di pseudonimi

Articolo 34

Norme particolari per le pubbliche amministrazioni

Articolo 35

Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata

Articolo 36

Revoca e sospensione dei certificati qualificati

Articolo 37

Cessazione dell'attività

Articolo 38

Trasferimenti di fondi

Articolo 39

Libri e scritture

Articolo 40

Formazione di documenti informatici

Articolo 40 bis

Protocollo informatico

Articolo 40 ter

Art. 40-ter (Sistema pubblico di ricerca documentale)

Articolo 41

Procedimento e fascicolo informatico

Articolo 42

Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

Articolo 43

Conservazione ed esibizione dei documenti

Articolo 44

Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

Articolo 44 bis

Conservatori accreditati

Articolo 45

Valore giuridico della trasmissione

Articolo 46

Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

Articolo 47

Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni

Articolo 48

Posta elettronica certificata

Articolo 49

Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

Articolo 50

Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

Articolo 50 bis

Continuità operativa

Articolo 50 ter

Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

Articolo 51

Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni

Articolo 52

Accesso telematico e riutilizzo dei dati

Articolo 53

Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

Articolo 54

Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

Articolo 55

Consultazione delle iniziative normative del Governo

Articolo 56

Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado

Articolo 57

Moduli e formulari

Articolo 57 bis

Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

Articolo 58

Modalita' della fruibilita' del dato

Articolo 59

Dati territoriali

Articolo 60

Base di dati di interesse nazionale

Articolo 61

Delocalizzazione dei registri informatici

Articolo 62

Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR

Articolo 62 bis

Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Articolo 62 ter

Art. 62-ter. (Anagrafe nazionale degli assistiti)

Articolo 63

Organizzazione e finalita' dei servizi in rete

Articolo 64

Sistema pubblico per la gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

Articolo 64 bis

Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione

Articolo 65

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

Articolo 66

Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi

Articolo 67

Modalita' di sviluppo ed acquisizione

Articolo 68

Analisi comparativa delle soluzioni

Articolo 69

Riuso delle soluzioni e standard aperti

Articolo 70

Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

Articolo 71

Regole tecniche

Articolo 72

Definizioni relative al sistema pubblico di connettivita'

Articolo 73

Sistema pubblico di connettivita' (SPC)

Articolo 74

Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

Articolo 75

Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita'

Articolo 76

Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita'

Articolo 76 bis

Costi del SPC

Articolo 77

Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'

Articolo 78

Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettivita'

Articolo 79

Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettivita'

Articolo 80

Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettivita'

Articolo 81

Ruolo di DigitPA

Articolo 82

Fornitori del Sistema pubblico di connettività

Articolo 83

Contratti quadro

Articolo 84

Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

Articolo 85

Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

Articolo 86

Compiti e oneri di DigitPA

Articolo 87

Regolamenti

Articolo 88

Norme transitorie per la firma digitale

Articolo 89

Aggiornamenti

Articolo 90

Oneri finanziari

Articolo 91

Abrogazioni

Articolo 92

Entrata in vigore del codice

Tabella

Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 01/01/2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana
il seguente decreto legislativo

Articolo 1 - Definizioni

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 1

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- 0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- a) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- b) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;
- d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
- e) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- f) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- g) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- h) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- i) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;
- i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;
- i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
- i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
- i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica;
- l) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono

- accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
- m) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- n) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
- n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;
- n-quater) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica;
- o) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- q) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- q-bis) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- r) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- t) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- u) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;
- u-ter) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64;
- v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
- v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
- z) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto

- aa) legislativo 26 agosto 2016 n. 179); titolare di firma elettronica: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la sua creazione nonche' alle applicazioni per la sua apposizione della firma elettronica;
- bb) (lettera abrogata, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 1, comma 1, lett. h) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179);
- cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita';
- dd) interoperabilita': caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;
- ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi;
- ff) Linee guida: le regole tecniche e di indirizzo adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71.

1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;

1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del Regolamento eIDAS.

Articolo 2 - Finalita' e ambito di applicazione

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 2

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' dell'informazione in modalita' digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalita' piu' appropriate e nel modo piu' adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:

- a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorita' di sistema portuale, nonche' alle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le societa' quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- c) alle societa' a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le societa' quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).

2-bis. (Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b) decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235).

3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identita' digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici e la fruibilita' delle informazioni digitali, si applicano anche agli organismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile. Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

6-bis. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.

Articolo 3 - Diritto all'uso delle tecnologie

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 4

1. Chiunque¹ ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.

1-bis. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. b) decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235).

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Abrogato [1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.]

Abrogato [1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64.]

Abrogato [1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis.]

¹ Ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 l'espressione «chiunque» si intende come «soggetto giuridico».

Articolo 3 bis - Identita' digitale e Domicilio digitale

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 5

01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identita' digitale.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facolta' di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facolta' di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater.

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalita' stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis.

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalita' fissate nelle Linee guida.

2. Abrogato [Il domicilio di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2⁽¹⁾.]

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 4, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, e' stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con le quali ai predetti soggetti e' messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalita' con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4-bis. In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti

1 Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l'art. 62, comma 1 decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179.

di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia e' tratta, e' stato predisposto ed e' disponibile presso l'amministrazione in conformita' alle Linee guida.

4-quater. Le modalita' di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile puo' essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validita' ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 - Partecipazione al procedimento amministrativo informatico

In vigore dal 01/01/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ogni atto e documento puo' essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 5 - Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 6

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli

strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalita' di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AglID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2.

2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 5, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 5, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

3-ter. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 5, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5 bis - Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 61

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalita' le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalita' di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. AgID, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.

Articolo 6 - Utilizzo del domicilio digitale

Nota:

Contiene anche le modifiche recate dall'art. 61, comma 2, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179.

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 7

1. Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.

1-bis. [La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da AgID, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.]⁽¹⁾

1-ter. L'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e' l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis. L'elenco dei domicili digitali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e' l'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, di cui all'articolo 6-ter. L'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo e' l'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater.

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all'articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario. La conformita' della copia informatica del documento notificato all'originale e' attestata dal responsabile del procedimento in conformita' a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis.

2. (Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c) decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235).

2-bis. (Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c) decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235).

1 Abrogato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 7

Articolo 6 bis - Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti.

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 8

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.

3. Abrogato[L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini ⁽¹⁾ tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3.]

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1 Ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 la parola "cittadino" si intende come "persona fisica".

Articolo 6 ter - Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 9

1. Al fine di assicurare la pubblicit  dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilit  dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Articolo 6 quater - Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese).

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 9

1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia' deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.

3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.

Articolo 7 - Diritto a servizi on-line semplici e integrati

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 10

01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi resi, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti e rendono disponibili on-line i propri servizi nel rispetto delle disposizioni del presente Codice e degli standard e dei livelli di qualita' individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica.

2. Abrogato [Gli standard e i livelli di qualità sono periodicamente aggiornati dall'AgID tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in un'apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.]

3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, del servizio reso all'utente stesso e pubblicano sui propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di utilizzo.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17, possono agire in giudizio, anche nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Articolo 8 - Alfabetizzazione informatica dei cittadini

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 9

1. Lo Stato e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo sviluppo di competenze di informatica giuridica e l'utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra i quali il servizio radiotelevisivo.

Articolo 8 bis - Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 11

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'Agid.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID.

Articolo 9 - Partecipazione democratica elettronica

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 10

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini⁽¹⁾, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio

dei diritti politici e civili e migliorare la qualità dei propri atti, anche attraverso l'utilizzo, ove previsto e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via telematica sugli schemi di atto da adottare.

1 Ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179 la parola "cittadino" si intende come "persona fisica".

Articolo 10 - Sportello unico per le attività produttive

In vigore dal 25/01/2011

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 8

1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11.

Articolo 11 - Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

In vigore dal 01/01/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato "Registro", il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro e' pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Articolo 12 - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 11

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b).

1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.

1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.

2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle Linee guida ⁽¹⁾.

3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 11, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

5. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 11, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

5-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 11, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

1 Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l'art. 11, comma 2 decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179

Articolo 13 - Formazione informatica dei dipendenti pubblici

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 12

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.

Articolo 14 - Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 13

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale e realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle Linee guida. L'AgID assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e migliorino i servizi erogati.

2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.

2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese, secondo le modalità di cui al comma 2.

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 13, comma 1, lett. c) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 13, comma 1, lett. c) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

Articolo 14 bis - Agenzia per l'Italia digitale

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 14

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo

criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

2. AgID svolge le funzioni di:

- a) emanazione di Linee guida contenenti regole, standard e guide tecniche, nonché di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attuazione e sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;
- b) programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'AgID, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
- c) monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;
- d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
- e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche tramite comunità digitali regionali;
- f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'AgID a detta Autorità;
- g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Il parere è reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
- h) definizione di criteri e modalità per il monitoraggio sull'esecuzione dei contratti da parte dell'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID;
- i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 910/2014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui conservatori di documenti informatici accreditati, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di

cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza;

l) ogni altra funzione attribuita da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione nonché al Dipartimento per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 15 - Digitalizzazione e riorganizzazione

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 15

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione

2-quater. AgID individua, nell'ambito delle Linee guida, criteri e modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

3-bis. (Comma abrogato abrogato dall'art. 19, comma 7 decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135).

3-ter. (Comma abrogato abrogato dall'art. 19, comma 7 decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135).

3-quater. (Comma abrogato abrogato dall'art. 19, comma 7 decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135).

3-quinquies. (Comma abrogato abrogato dall'art. 19, comma 7 decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135).

3-sexies. (Comma abrogato abrogato dall'art. 19, comma 7 decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135).

3-septies. (Comma abrogato abrogato dall'art. 19, comma 7 decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135).

3-octies. (Comma abrogato abrogato dall'art. 19, comma 7 decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135).

Articolo 16 - Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 16

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:

- a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
- b) approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
- c) promuove e sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
- d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
- e) stabilisce i criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

Articolo 17 - Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 17

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:

- a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
- c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
- d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

- e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
- g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
- j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis.
- j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.

1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.

1-quater. È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.

1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.

1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.

1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.

Articolo 18 - Art. 18 (Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale)

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 18

1. E' realizzata presso l'AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale.
2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.
3. Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis e' pubblicato sulla piattaforma e aggiornato di anno in anno.
4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici, gia' adottati, aventi ad oggetto l'attuazione dell'agenda digitale.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), tengono conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma.

Articolo 19 - Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego

In vigore dal 01/01/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Articolo 20 - Validita' ed efficacia probatoria dei documenti informatici

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 20

1. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 17, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179)
- 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee guida.

1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.

1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico.

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 25 gennaio 2011, dall'art. 13, comma 1, lett. c) decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235).

3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono stabilite con le Linee guida.

4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.

5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.

5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle Linee guida.

Articolo 21 - Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 21

1. Abrogato[Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.]

2. Abrogato[Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresì l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.]

2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidejacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 18, comma 1, lett. e) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 18, comma 1, lett. e) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

Articolo 22 - Copie informatiche di documenti analogici

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 22

1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le Linee guida.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri⁽¹⁾ possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

6. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 19, comma 1 decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

¹ Vedasi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 06/06/2013).

Articolo 23 - Copie analogiche di documenti informatici

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 23

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale e' possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.

Articolo 23 bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici

In vigore dal 25/01/2011

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 16

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle Linee guida.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Articolo 23 ter - Documenti amministrativi informatici

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 24

1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 21, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine

su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle Linee guida; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.

5. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 21, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.

Articolo 23 quater - Riproduzioni informatiche

In vigore dal 25/01/2011

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 16

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche".».

Articolo 24 - Firma digitale

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 26

1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata.

2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.

3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso.

4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le Linee guida, la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare di firma digitale e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresì le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.

4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate.

4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;

- b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
- c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Articolo 25 - Firma autenticata

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 23

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.

Articolo 26 - Certificatori

In vigore dal 25/01/2011 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 18

1. L'attivita' dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, qualora emettano certificati qualificati, devono possedere i requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attivita' intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.

Articolo 27 - Certificatori qualificati

In vigore dal 25/01/2011 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 57

1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:

- a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;
- b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le Linee guida;
- c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
- d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;
- e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività a DigitPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice.

4. DigitPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Articolo 28 - Certificati di firma elettronica qualificata

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 27

1. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 24, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco.

3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare di firma elettronica o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

- a) le qualifiche specifiche del titolare di firma elettronica, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
- b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma 3;
- c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili. c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.

3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato. Le informazioni di cui al comma 3 possono anche essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con le Linee guida sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.

4. Il titolare di firma elettronica, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo.

4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.

Articolo 29 - Qualificazione e accreditamento

Nota:

Contiene anche le modifiche recate dall'art. 61, comma 2, lett. a) e b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179.

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 28

1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalità fissate dalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere l'attività di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalità fissate dalle Linee guida.

2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di società di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, nonché delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID. Il predetto decreto determina altresì i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attività, nonché i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.

3. Abrogato [Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, del presente Codice e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:

- a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto;
- b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto].

4. La domanda di qualificazione o di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità di AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione.

7. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 25, comma 1, lett. g) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

8. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 25, comma 1, lett. g) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 30 - Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e dei conservatori

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 29

1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6, che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attività, sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 26, comma 1, lett. c) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179)

3. Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti eventualmente posti dallo stesso ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis.

Articolo 31 - Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata

In vigore dal 25/01/2011 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 21

1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.

Articolo 32 - Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata

Nota:

Contiene anche le modifiche recate dall'art. 61, comma 2, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179.

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 30

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; e' altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

2. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.

3. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia certificati qualificati deve comunque:

- a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
- b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle Linee guida,

- nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
- c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
 - d) attenersi alle Linee guida;
 - e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
 - f) (lettera abrogata, a decorrere dal 25 gennaio 2011, dall'art. 22, comma 1, lett. a) decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235);
 - g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare di firma elettronica qualificata o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare di firma elettronica qualificata medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare di firma elettronica qualificata, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle Linee guida;
 - h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati;
 - i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
 - j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
 - k) non copiare, né conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata ha fornito il servizio di certificazione;
 - l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata;
 - m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;
 - m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente ad AgID e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.

4. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è responsabile dell'identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività è delegata a terzi.

5. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.

Articolo 32 bis - Art. 32-bis. Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori.

Nota:

Contiene anche le modifiche recate dall'art. 61, comma 2, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179.

In vigore dal 27/01/2018

1. L'AglID può irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori accreditati, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS o del presente Codice relative alla prestazione dei predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Le violazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di una pluralità di utenti o relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresì la cancellazione del fornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1-bis. L'AglID irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1 e diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente.

2. Fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei servizi forniti dai soggetti di cui al comma 1 che determini l'interruzione del servizio, ovvero in caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgID, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative, diffida altresì i soggetti di cui al comma 1 a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

3. Nei casi di cui ai commi 1, 1-bis e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.

4. Abrogato [Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.]

Articolo 33 - Uso di pseudonimi

In vigore dal 25/01/2011 al 27/01/2018

Soppresso dal 27/01/2018 da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 23

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso.

Articolo 34 - Norme particolari per le pubbliche amministrazioni

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 32

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

- a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di qualificarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati;
- b) possono rivolgersi a prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:

- a) all'interno della propria struttura organizzativa;
- b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AglID.

2. Abrogato [Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.]

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 29, comma 1, lett. c) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 29, comma 1, lett. c) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

5. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 29, comma 1, lett. c) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

Articolo 35 - Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 33

1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

- a) sia riservata;
- b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
- c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico soddisfano i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.

2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare di firma elettronica, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle Linee guida.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.

4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.

5. La conformita' dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo elettronico prescritti dall'Allegato II del regolamento eIDAS e' accertata, in Italia, dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze. L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema nazionale puo' prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. La valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica

6. La conformita' di cui al comma 5 e' inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento eIDAS. Ove previsto dall'organismo di cui al periodo precedente, la valutazione della conformita' del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'AgID in conformita' alle linee guida di cui al comma 5.

Articolo 36 - Revoca e sospensione dei certificati qualificati

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 34

1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

- a) revocato in caso di cessazione dell'attivita' del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37;
- b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorita';
- c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita' previste nel presente codice;
- d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacita' del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato puo', inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle Linee guida, per violazione delle regole tecniche ivi contenute.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalita' di revoca o sospensione sono previste nelle Linee guida.

Articolo 37 - Cessazione dell'attivita'

Nota:

Contiene anche le modifiche recate dall'art. 61, comma 2, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179.

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 31

1. Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso ad AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. AgID rende nota la data di cessazione dell'attività del prestatore di cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.

4-bis. Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgID che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.

4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.

Articolo 38 - Trasferimenti di fondi

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 35

1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le Linee guida, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

Articolo 39 - Libri e scritture

In vigore dal 01/01/2006

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida.

Articolo 40 - Formazione di documenti informatici

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 32

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida.

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 25 gennaio 2011, dall'art. 27, comma 1, lett. b) decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235).

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 32, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 32, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

Articolo 40 bis - Protocollo informatico

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 37

1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis, nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle Linee guida.

Articolo 40 ter - Art. 40-ter (Sistema pubblico di ricerca documentale)

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 37

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, nonché a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.

Articolo 41 - Procedimento e fascicolo informatico

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 38

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione applicativa, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.

1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 34, comma 1, lett. c) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis. Le Linee guida per la costituzione, l'identificazione, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi e l'utilizzo del fascicolo sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e dell'integrazione.

2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

- a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
- b) delle altre amministrazioni partecipanti;
- c) del responsabile del procedimento;
- d) dell'oggetto del procedimento;

- e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater;
e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo apposto con modalita' idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.

2-quater. Il fascicolo informatico puo' contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso e' formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilita' e la collegabilita', in relazione al contenuto ed alle finalita', dei singoli documenti. Il fascicolo informatico e' inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' l'immediata conoscibilita' anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire l'interoperabilita' tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 34, comma 1, lett. c) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

Articolo 42 - Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 01/01/2006

1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida.

Articolo 43 - Conservazione ed esibizione dei documenti

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 39

1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformita' ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.

1-bis. Se il documento informatico e' conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identita' digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis.

2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione.

3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalita' cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita' digitali, nel rispetto delle Linee guida.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 44 - Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 40

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' organizzato e gestito, anche in modo da assicurare l'indicizzazione e la ricerca dei documenti e fascicoli informatici attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida.

1-bis. Il sistema di gestione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni e' gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 17 del presente Codice, il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attivita' di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti non conclusi.

1-ter. Il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', secondo le modalita' indicate nelle Linee guida.

1-quater. Il responsabile della conservazione, che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile dei sistemi informativi, puo' affidare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali. Il responsabile della conservazione della pubblica amministrazione, che opera d'intesa, oltre che con i responsabili di cui al comma 1-bis, anche con il responsabile della gestione documentale, effettua la conservazione dei documenti informatici secondo quanto previsto all'articolo 34, comma 1-bis.

Articolo 44 bis - Conservatori accreditati

Nota:

Contiene anche le modifiche recate dall'art. 61, comma 2, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179.

In vigore dal 14/09/2016 al 27/01/2018

Soppresso dal 27/01/2018 da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 37

1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso AgID secondo le Linee guida.

2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.

3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa' di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.

Articolo 45 - Valore giuridico della trasmissione

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 41

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Articolo 46 - Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 42

1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

Articolo 47 - Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 43

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento può essere, altresì, reso disponibile previa comunicazione delle modalità di accesso telematico allo stesso.

1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle Linee guida. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax;
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.

Articolo 48 - Posta elettronica certificata⁽¹⁾

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 39

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.

Articolo 49 - Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

In vigore dal 01/01/2006

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Articolo 50 - Disponibilit  dei dati delle pubbliche amministrazioni

Nota:

Contiene anche le modifiche recate dall'art. 61, comma 2, lett. a) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179.

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 45

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilit  dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e'

1 Per l'abrogazione del presente articolo vedasi il comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217.

fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AglID con le Linee guida.

3. Abrogato [Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente Codice.]

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato.

Articolo 50 bis - Continuità operativa

In vigore dal 25/01/2011 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 34

1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.

2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.

3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono:

- a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;
- b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.

Articolo 50 ter - Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati)

In vigore dal 20/11/2018

Modificato da: Decreto-legge del 28/09/2018 n. 109 Articolo 13

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio

informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonche' alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente.

2. In sede di prima applicazione, la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15 settembre 2019.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita' stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e conservarli, nel rispetto delle norme tecniche e delle metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta del Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, ed e' identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le finalita' di cui al comma 3; l'elenco e' aggiornato periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalita' di acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.

5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la titolarita' del dato.

Articolo 51 - Sicurezza e disponibilita' dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 46

1. Con le Linee guida sono individuate le soluzioni tecniche idonee a garantire la protezione, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita' e la riservatezza dei dati e la continuita' operativa dei sistemi e delle infrastrutture.

1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le altre autorita' competenti in materia, il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale ambito:

- a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
- b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
- c) segnala al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.

2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalita' tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta.

2-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 41, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, aderiscono ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva coordinati e promossi da AgID secondo le procedure dettate dalla medesima AgID con le Linee guida.

2-quater. I soggetti di cui articolo 2, comma 2, predispongono, nel rispetto delle Linee guida adottate dall'AgID, piani di emergenza in grado di assicurare la continuit  operativa delle operazioni indispensabili per i servizi erogati e il ritorno alla normale operativit . Onde garantire quanto previsto, e' possibile il ricorso all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento. Per le Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa o mediante riassegnazione alla spesa degli importi versati a tale titolo ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale.

Articolo 52 - Accesso telematico e riutilizzo dei dati

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 47

1. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 42, comma 1 decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

2. I dati e i documenti che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, pubblicano, con qualsiasi modalit , senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter), del presente Codice, ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali.

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformit  a quanto previsto dall'articolo 50.

4. Le attivit  volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale.

5. Abrogato [L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.]

6. Abrogato [Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, nonch  azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.]

7. Abrogato [L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalit  di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.]

8. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 42, comma 1 decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 53 - Siti Internet delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 13/12/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 48

1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati, nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

1-ter. Con le Linee guida sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 43, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 43, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

Articolo 54 - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 49

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 55 - Consultazione delle iniziative normative del Governo

In vigore dal 01/01/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

Articolo 56 - Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado

In vigore dal 25/01/2011

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 38

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.

Articolo 57 - Moduli e formulari

In vigore dal 20/10/2012

Soppresso da: Decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 Articolo 53

Modificato da: Decreto-legge del 18/10/2012 n. 179 Articolo 9

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

Articolo 57 bis - Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 19/12/2012

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto-legge del 18/12/2012 n. 179 Articolo 6

1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.

2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Articolo 58 - Modalita' della fruibilita' del dato

In vigore dal 21/08/2015 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto-legge del 27/06/2015 n. 83 Articolo 19

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarita' del dato.
2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ivi incluso il Ministero della giustizia, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi.
3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato.
- 3-bis. (Comma abrogato dall'art. 24-quinquies, comma 3 decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, aggiunto dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114).
- 3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.

Articolo 59 - Dati territoriali

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 50

1. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 45, comma 1, lett. a) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).
2. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 45, comma 1, lett. a) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).
3. Per agevolare la pubblicita' dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso l'AgID e' istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto riguarda i metadati.
4. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 45, comma 1, lett. c) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179)
5. Ai sensi dell'articolo 71 sono adottate, anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonche' per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.
6. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 45, comma 1, lett. e) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- 7-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 45, comma 1, lett. e) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

Articolo 60 - Base di dati di interesse nazionale

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 51

1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.

2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilita' e interoperabilita' e sono realizzati e aggiornati secondo le Linee guida e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida.

2-ter. Le amministrazioni responsabili delle basi di dati di interesse nazionale definiscono e pubblicano i piani di aggiornamento dei servizi per l'utilizzo delle medesime basi di dati.

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 46, comma 1, lett. c) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

3-bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
- c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
- d) casellario giudiziale;
- e) registro delle imprese;
- f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;
- f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
- f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.

3-ter. AgID, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, individua e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.

4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Articolo 61 - Delocalizzazione dei registri informatici

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 47

1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente codice, secondo le Linee guida, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

Articolo 62 - Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR

Nota:

Contiene anche le modifiche recate dall'art. 61, comma 2, lett. a) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179.

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 52

1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non e' ancora avvenuto il subentro. L'ANPR e' organizzata secondo modalita' funzionali e operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi.

2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018.

3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilita' dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune puo' utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalita' non fornite da ANPR. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni, inoltre, possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita' di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione

tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

- a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 50;
- b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;
- c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.

Articolo 62 bis - Banca dati nazionale dei contratti pubblici

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 53

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 62 ter - Art. 62-ter. (Anagrafe nazionale degli assistiti)

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 54

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 60, comma 2-bis, del presente Codice.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E' facolta' dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

- a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, il codice esenzione e il domicilio;
- b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
- c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello regionale per le medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita', ai sensi del presente Codice.

Articolo 63 - Organizzazione e finalita' dei servizi in rete

In vigore dal 14/09/2016 al 27/01/2018

Soppresso dal 27/01/2018 da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 49

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuano le modalita' di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicita' ed utilita' e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformita' alle Linee guida.

3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu' efficienti i procedimenti che interessano piu' amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 49, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

3-ter. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 49, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

3-quater. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 49, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

3-quinquies. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 49, comma 1, lett. d) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

Articolo 64 - Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 56

1. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 50, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 50, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l'accesso ai servizi in rete.

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID.» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies.

2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

- a) modello architetturale e organizzativo del sistema;
- b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;
- c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;
- d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;
- e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;
- f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-septies. Abrogato [Un atto giuridico puo' essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle Linee guida, attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volonta'. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.]

2-octies. Abrogato [Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono identificazione informatica.]

2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo' avvenire anche con la carta di identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi.

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati.

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 25 gennaio 2011, dall'art. 46, comma 1, lett. c) decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235).

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

Articolo 64 bis - Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 57

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformita' alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i fornitori di identita' digitali e i prestatori dei servizi fiduciari qualificati, in sede di evoluzione, progettano e sviluppano i propri sistemi e servizi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilita' tra i diversi sistemi e servizi e con il servizio di cui al comma 1, espongono per ogni servizio le relative interfacce applicative e, al fine di consentire la verifica del rispetto degli standard e livelli di qualita' di cui all'articolo 7, comma 1, adottano gli strumenti di analisi individuati dall'AgID con le Linee guida.

Articolo 65 - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 58

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
 - b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
 - c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita';
- c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via

telematica secondo modalita' definite con Linee guida, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 51, comma 1, lett. e) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. (Comma abrogato, a decorrere dal 25 gennaio 2011, dall'art. 47, comma 1, lett. e) decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235).

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito dal seguente: "2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".

Articolo 66 - Carta d'identita' elettronica e carta nazionale dei servizi

In vigore dal 01/01/2019

Modificato da: Legge del 30/12/2018 n. 145 Articolo 1

1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, della carta d'identita' elettronica sono definite dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio, per la diffusione e l'uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
- b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi e' a carico delle singole amministrazioni che le emettono;
- c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che e' responsabile del suo rilascio;
- e) la carta nazionale dei servizi puo' essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identita' elettronica, devono contenere: a) i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale.

4. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identita' elettronica, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove si tratti di dati sensibili:

- a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
- b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
- c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

- d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
- e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.

5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le Linee guida, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.

7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche, nel rispetto delle Linee guida, e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

8-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 52, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179)

Articolo 67 - Modalità di sviluppo ed acquisizione

In vigore dal 25/01/2011 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 57

1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità di DigitPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Articolo 68 - Analisi comparativa delle soluzioni

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 61

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- c) software libero o a codice sorgente aperto;
- d) software fruibile in modalita' cloud computing;
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

- a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
- b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
- c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'AgID.

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 53, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

2-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 53, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

3. Abrogato [Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

- a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
 - 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
 - 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
 - 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al medesimo articolo.]

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 53, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

Articolo 69 - Riutilizzo delle soluzioni e standard aperti

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 62

1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice

sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.

2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto, salvo che ciò risulti eccessivamente oneroso per comprovate ragioni di carattere tecnico-economico, che l'amministrazione committente sia sempre titolare di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per essa.

2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, il codice sorgente, la documentazione e la relativa descrizione tecnico funzionale di tutte le soluzioni informatiche di cui al comma 1 sono pubblicati attraverso una o più piattaforme individuate dall'AglID con proprie Linee guida.

Articolo 70 - Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili

In vigore dal 14/09/2016 al 27/01/2018

Soppresso dal 27/01/2018 da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 55

1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da AgID.

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 55, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

Articolo 71 - Regole tecniche

In vigore dal 27/01/2018

Modificato da: Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 Articolo 63

1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice (Linee guida pubblicate con Comunicato 27 aprile 2019 Agenzia per l'Italia Digitale, pubblicato in G.U. 27 aprile 2019 n. 98; Comunicato 23/05/2019 GU 119/2019; Comunicato 05/06/2019 GU 130/2019). Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.

1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 25 gennaio 2011, dall'art. 52, comma 1, lett. b) decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235).

1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.

2. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 56, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179)

Articolo 72 - Definizioni relative al sistema pubblico di connettività'

In vigore dal 14/05/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 04/04/2006 n. 159 Articolo 30

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "trasporto di dati": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
- b) "interoperabilità di base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
- c) "connettività": l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;
- d) "interoperabilità evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
- e) "cooperazione applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Articolo 73 - Sistema pubblico di connettività' (SPC)

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 57

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività' e cooperazione (SPC), quale insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea ed è aperto all'adesione da parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.

2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) sviluppo architettuale e organizzativo atto a garantire la federabilità dei sistemi;
- b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa; b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle migliori pratiche internazionali;
- c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 57, comma 1, lett. e) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

3-ter. Il SPC è costituito da un insieme di elementi che comprendono:

- a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
- b) linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità;
- c) catalogo di servizi e applicazioni.

3-quater. Ai sensi dell'articolo 71 sono dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività' e cooperazione, al fine di assicurarne: l'aggiornamento rispetto alla evoluzione della tecnologia; l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità; l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, il rispetto di necessari livelli di sicurezza.

Articolo 74 - Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14/05/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 04/04/2006 n. 159 Articolo 30

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

Articolo 75 - Partecipazione al Sistema pubblico di connettività

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 58

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, partecipano al SPC, salve le esclusioni collegate all'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.

2. Chiunque può partecipare al SPC nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-quater.

3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC con ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi dell'articolo 73, comma 3-quater

3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 14 settembre 2016, dall'art. 58, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 179).

Articolo 76 - Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 59

1. Gli scambi di documenti informatici nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Articolo 76 bis - Costi del SPC

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 59

1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per l'interoperabilità sono a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. L'eventuale parte del contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi per eventuali attività specificamente richieste dalla Consip ad AgID in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip per le attività di centrale di committenza di cui all'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è destinata a parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture nazionali gestite da AgID.

Articolo 77 - Finalita' del Sistema pubblico di connettivita'

In vigore dal 14/05/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 04/04/2006 n. 82 Articolo 30

1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':

- a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
- b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche' con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualita' e la miglior fruibilita' degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
- c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilita' tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
- d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosi' anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
- e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
- f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 78 - Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettivita'

In vigore dal 25/01/2011 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 55

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-bis.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilita' di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a piu' amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilita' con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalita' atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.

2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita' o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. DigitPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia.

Articolo 79 - Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività'

In vigore dal 14/05/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64 Modificato da: Decreto legislativo del 04/04/2006 n. 159 Articolo 30

1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: "Commissione", preposta agli indirizzi strategici del SPC.

2. La Commissione:

- a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse;
- b) approva le linee guida, le modalita' operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
- c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunita' derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
- d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle Linee guida;
- e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;
- f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
- g) verifica la qualita' e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
- h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettivita', l'interoperabilita' di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.

3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Articolo 80 - Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettivita'

In vigore dal 22/06/2013

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2013 n. 69 Articolo 15

1. La Commissione e' formata da diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalita' ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e' nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione la Commissione e' integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, qualora non ne faccia gia' parte.

2. Il Presidente della Commissione e' il Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale o, su sua delega, il Direttore dell'Agenzia digitale. Il Presidente e gli altri componenti della Commissione restano in carica per un triennio e l'incarico e' rinnovabile

3. La Commissione e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.

4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennita', emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale di DigitPA e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.

6. La Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a DigitPA a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.

Articolo 81 - Ruolo di DigitPA

In vigore dal 13/08/2011 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 6

1. DigitPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

2. DigitPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.

Articolo 82 - Fornitori del Sistema pubblico di connettività

In vigore dal 25/01/2011

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 57

1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 77.

2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente da DigitPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.

3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di competenza nazionale o regionale.

4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e' necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti:

- a) disponibilita' di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;
- b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica;
- c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica;
- d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati.

5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettivita' dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

- a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita';
- b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

Articolo 83 - Contratti quadro

In vigore dal 25/01/2011

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 57

1. Al fine della realizzazione del SPC, DigitPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonche' per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilita' dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonche' una maggiore affidabilita' complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di piu' fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o piu' contratti-quadro con piu' fornitori per i servizi di cui all'articolo 77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o piu' fornitori di cui al comma 1, individuati da DigitPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere di DigitPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Articolo 84 - Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione

In vigore dal 25/01/2011

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 57

1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano a DigitPA, secondo le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell'operativita' della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.

Articolo 85 - Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 14/05/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 04/04/2006 n. 159 Articolo 30

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 86 - Compiti e oneri di DigitPA

In vigore dal 25/01/2011

Soppresso da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 30/12/2010 n. 235 Articolo 57

1. DigitPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 83.
2. DigitPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato.
3. Al termine del periodo di cui al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
4. DigitPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 83; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
5. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano.

Articolo 87 - Regolamenti

In vigore dal 14/05/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 04/04/2006 n. 159 Articolo 30

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o piu' decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 82.

Articolo 88 - Norme transitorie per la firma digitale

In vigore dal 14/05/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 04/04/2006 n. 159 Articolo 31

1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico gia' tenuto dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati.

Articolo 89 - Aggiornamenti

In vigore dal 14/05/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 04/04/2006 n. 159 Articolo 31

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice.

Articolo 90 - Oneri finanziari

In vigore dal 14/05/2006

Modificato da: Decreto legislativo del 04/04/2006 n. 159 Articolo 31

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 91 - Abrogazioni

In vigore dal 14/05/2006

Modificato da: Decreto legislativo del 04/04/2006 n. 159 Articolo 32

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

- a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
- b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);
- c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).

3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinqies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).

3-bis. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' abrogato.

3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e' abrogato.

Articolo 92 - Entrata in vigore del codice

In vigore dal 14/05/2006 al 14/09/2016

Soppresso dal 14/09/2016 da: Decreto legislativo del 26/08/2016 n. 179 Articolo 64

Modificato da: Decreto legislativo del 04/04/2006 n. 159 Articolo 31

1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2006.

Tabella - Tabella di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 01/01/2006

---> Per il testo della TABELLA consultare il documento in formato PDF <---

[Documento in formato pdf](#)

CAPITOLO 5

Decreto del 23/12/2013 n. 163 - Min. Economia e Finanze

5 - Decreto del 23/12/2013 n. 163 - Min. Economia e Finanze

Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1 Definizioni

Articolo 2

Art. 2 Ambito di applicazione

Articolo 3

Art. 3 Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)

Articolo 4

Art. 4 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

Articolo 5

Art. 5 Notificazioni e comunicazioni telematiche

Articolo 6

Art. 6 Elezione di domicilio digitale e sue variazioni

Articolo 7

Art. 7 Indirizzo di posta elettronica certificata

Articolo 8

Art. 8 Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici

Articolo 9

Art. 9 Notificazione e deposito degli atti

Articolo 10

Art. 10 Modalita' di costituzione in giudizio

Articolo 11

Art. 11 Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio

Articolo 12

Art. 12 Deposito di atti e documenti non informatici

Articolo 13

Art. 13 Giudizio d'appello

Articolo 14

Art. 14 Fascicolo informatico

Articolo 15

Art. 15 Processo verbale dell'udienza

Articolo 16

Art. 16 Redazione e deposito dei provvedimenti

Articolo 17

Art. 17 Formula esecutiva

Articolo 18

Art. 18 Trasmissione dei fascicoli

Articolo 19

Art. 19 Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia

Articolo 20

Art. 20 Disposizioni finali

*Preambolo - Preambolo
In vigore dal 01/03/2014*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al governo ad adottare le soluzioni organizzative, tecniche e normative necessarie «al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni, recante le disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 8, che ha previsto l'individuazione, attraverso uno o più regolamenti governativi, di «particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia»;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione dei Ministeri e, tra l'altro, all'ordinamento e alle attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione Digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2009;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Visto l'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto l'articolo 2, comma 35-quater, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 agosto 2013 recante «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità informatiche e telematiche di formazione e trasmissione degli atti del processo tributario in relazione ai casi in cui una o più parti intendano avvalersi di tali modalità;

Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria espresso nella seduta del 19 febbraio 2013; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 luglio 2013;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-11235 del 22 ottobre 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Articolo 1 - Art. 1 Definizioni
In vigore dal 01/03/2014

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

- a) «Commissioni tributarie»: le Commissioni tributarie provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
- b) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) «copia per immagine su supporto informatico» del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. i-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- d) «fascicolo informatico»: versione informatica, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i dati e i documenti, relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti qualora siano stati depositati su supporto cartaceo;
- e) «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- f) «firma digitale»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- g) «S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia tributaria: l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria;
- h) «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T. ad usufruire dei servizi da questo forniti, limitatamente ai rispettivi profili di abilitazione;
- i) «PEC» - posta elettronica certificata: ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
- j) «ricevuta di accettazione»: la ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell'invio di un messaggio con sistemi telematici;
- k) «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria provinciale o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale o di secondo grado di Trento e di Bolzano, il reclamo, il ricorso per revocazione e il ricorso in ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- l) «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- m) «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico contenente le indicazioni previste dall'articolo 22, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- n) «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- o) «segretario di sezione»: addetto all'ufficio di segreteria della commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
- p) «processo verbale dell'udienza»: documento attestante le attività svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario di sezione e da chi presiede l'udienza;
- q) «processo tributario telematico»: automazione dei flussi informativi e documentali nell'ambito del processo tributario mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica.

Articolo 2 - Art. 2 Ambito di applicazione

In vigore dal 01/03/2014

1. Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.
2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.
3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.
4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.

Articolo 3 - Art. 3 Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)

In vigore dal 01/03/2014

1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura:

- a) l'individuazione della Commissione tributaria adita;
- b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
- c) l'individuazione del soggetto abilitato;
- d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
- e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
- f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
- g) la formazione del fascicolo informatico.

2. Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4 - Art. 4 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

In vigore dal 01/03/2014

1. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 9.

2. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.

3. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

Articolo 5 - Art. 5 Notificazioni e comunicazioni telematiche

In vigore dal 01/03/2014

1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).

4. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del S.I.Gi.T., secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, con modalita' tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'.

Articolo 6 - Art. 6 Elezione di domicilio digitale e sue variazioni

In vigore dal 01/03/2014

1. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.

2. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 sono effettuate con le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ed hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 7 - Art. 7 Indirizzo di posta elettronica certificata

In vigore dal 01/03/2014

1. L'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. c) bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed e' riportato nella nota di iscrizione a ruolo.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell'INI-PEC.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza

tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del soggetto medesimo.

4. Per le societa' e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell'INI-PEC.

5. Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 e' quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 6, al fine di garantire l'invio delle notificazioni e delle comunicazioni mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresì, essere utilizzati gli elenchi di cui all'articolo 16, commi 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabili nell'INI-PEC.

7. Gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente decreto, oltre che nell'IPA, sono pubblicati sul portale internet indicato nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 8 - Art. 8 Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici

In vigore dal 01/03/2014

1. In conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici e' resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata.

2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.

Articolo 9 - Art. 9 Notificazione e deposito degli atti

In vigore dal 01/03/2014

1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonche' quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

2. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.

3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.

Articolo 10 - Art. 10 Modalita' di costituzione in giudizio

In vigore dal 01/03/2014

1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T. del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.
2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalita' indicate al comma 1.

Articolo 11 - Art. 11 Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio

In vigore dal 01/03/2014

1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del numero di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.

Articolo 12 - Art. 12 Deposito di atti e documenti non informatici

In vigore dal 01/03/2014

1. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le modalita' di acquisizione di copia informatica degli atti e documenti cartacei fornita dalle parti processuali o dagli altri soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2.

Articolo 13 - Art. 13 Giudizio d'appello

In vigore dal 01/03/2014

1. Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, valgono le medesime modalita' indicate negli articoli 10, 11 e 12.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale e' valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Articolo 14 - Art. 14 Fascicolo informatico

In vigore dal 01/03/2014

1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.
2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.
3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.
4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al S.I.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.
5. Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.

Articolo 15 - Art. 15 Processo verbale dell'udienza

In vigore dal 01/03/2014

1. Il processo verbale dell'udienza, redatto come documento informatico, e' sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario. Nei casi in cui e' richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.
2. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico secondo le modalita' di cui all'articolo 12.

Articolo 16 - Art. 16 Redazione e deposito dei provvedimenti

In vigore dal 01/03/2014

1. Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T.
2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di cui al comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della sentenza ai sensi dell' articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 17 - Art. 17 Formula esecutiva

In vigore dal 01/03/2014

1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalita' tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 18 - Art. 18 Trasmissione dei fascicoli

In vigore dal 01/03/2014

1. La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con le modalita' tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonche' l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza.

2. La trasmissione del fascicolo informatico da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalita' stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne la data certa nonche' l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza.

Articolo 19 - Art. 19 Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia

In vigore dal 01/03/2014

1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalita' e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese e' effettuato secondo le modalita' tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalita' telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti e' tenuta ad utilizzare le medesime modalita' per l'intero grado del giudizio nonche' per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

Articolo 20 - Art. 20 Disposizioni finali

In vigore dal 01/03/2014

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.

2. Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento⁽¹⁾.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

1 Vedasi il decreto 30 giugno 2016 (GU Serie Generale n.161 del 12-7-2016).

CAPITOLO 6

Decreto del 04/08/2015 - Min. Economia e Finanze

6 - Decreto del 04/08/2015 - Min. Economia e Finanze

Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1. Definizioni.

Articolo 2

Art. 2. Ambito di applicazione (art. 3 comma 3 del regolamento).

Articolo 3

Art. 3. Portale della Giustizia Tributaria.

Articolo 4

Art. 4. Registrazione dei soggetti.

Articolo 5

Art. 5. Servizi del S.I.Gi.T. (art. 3 del regolamento).

Articolo 6

Art. 6. Notificazioni e comunicazioni (art. 5 del regolamento).

Articolo 7

Art. 7. Trasmissione di atti e documenti del ricorrente (art. 10 del regolamento).

Articolo 8

Art. 8. Trasmissione di atti e documenti del resistente (art. 10 del regolamento).

Articolo 9

Art. 9. Trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio (art. 11 del regolamento).

Articolo 10

Art. 10. Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati.

Articolo 11

Art. 11. Deposito di atti e documenti non informatici (art. 12 del regolamento).

Articolo 12

Art. 12. Fascicolo informatico (art. 14 del regolamento).

Articolo 13

Art. 13. Pagamenti (art. 19 del regolamento).

Articolo 14

Art. 14. Adeguamento delle regole tecniche.

Articolo 15

Art. 15. Informazioni sui servizi.

Articolo 16

Art. 16. Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie.

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 10/08/2015

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014), «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111», di seguito denominato «regolamento»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», di seguito denominato «Testo unico»;

Visto il decreto del 26 aprile 2012, recante le «Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito denominato «CAD»);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante le «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante le «Regole tecniche in materia di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, recante le «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Rilevata la necessita' di adottare le specifiche tecniche previste dall'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 163;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 314 in data 28 maggio 2015;

Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, espresso con determinazione n. 23/2015 in data 1° luglio 2015;

Decreta

Articolo 1 - Art. 1. Definizioni.

In vigore dal 10/08/2015

Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nell'art. 1 del regolamento, si intende:

- a. "Area pubblica": area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario ed il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;
- b. "Area riservata": area del portale della Giustizia Tributaria che contiene le pagine web accessibili ai soggetti abilitati che possono utilizzare i servizi del S.I.Gi.T.;
- c. "CCITT Group IV": metodo di compressione delle immagini bitonali (bianco e nero) utilizzate nelle macchine FAX;
- d. "DPI": la misura, espressa in punti per pollice, della risoluzione grafica di una periferica (monitor, stampante, scanner) o di una immagine;
- e. "IEN": Istituto Elettrotecnico Nazionale;
- f. "Log": documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informativo;
- g. "PDF" (Portable Document Format): documento informatico che mantiene la propria formattazione e viene visualizzato su qualsiasi dispositivo di output;
- h. "PDF/A": formato standard internazionale creato appositamente per l'archiviazione nel lungo periodo di documenti informatici basato sul formato PDF;
- i. "PDF/A-1a": livello di conformità del PDF/A che indica la completa aderenza ai requisiti ISO 19005-1, compresi quelli relativi alle proprietà strutturali e semantiche di documenti;
- j. "PDF/A-1b": livello di conformità del PDF/A alla minima aderenza ai requisiti ISO 19005-1 per garantire che la riproduzione affidabile dell'aspetto visivo del documento sia conservabile nel lungo periodo, affinché mantenga lo stesso aspetto anche quando verrà visualizzato o stampato in futuro;
- k. "Portale della Giustizia Tributaria" (di seguito denominato "Portale"): portale istituzionale dei servizi telematici della Giustizia Tributaria, reso disponibile dal dominio "giustiziatributaria.gov.it", contenente le informazioni generali sui servizi, le novità normative relative al processo tributario, le istruzioni operative per la registrazione al S.I.Gi.T. e per l'utilizzo delle funzionalità presenti nel portale;
- l. "Ricevuta di accettazione": ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione al S.I.Gi.T. e, in caso di esito positivo dei controlli, il momento del deposito ai fini del computo dei termini processuali, di cui agli art. 22 e 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546;
- m. "Sistema di gestione informatica dei documenti" (di seguito denominato Sistema documentale): sistema del Dipartimento delle Finanze di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- n. "Sistema Informativo della Fiscalità": di seguito denominato "SIF" indica l'insieme delle risorse, degli apparati, degli strumenti, delle regole e delle relazioni, di cui dispongono le Strutture della Fiscalità per il perseguimento dei propri fini istituzionali;
- o. "Sistema Informativo della Giustizia Tributaria": di seguito denominato "S.I.Gi.T.";
- p. "Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale": di seguito denominato "SPID";
- q. "TIFF" (Tagged Image File Format): formato grafico per le immagini che possono essere rappresentate con diverse caratteristiche del colore;
- r. "UNEP" (Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti): è un'articolazione delle Corti d'Appello, all'interno delle quali operano ufficiali ed operatori giudiziari;
- s. "UTC": Coordinated Universal Time.

Articolo 2 - Art. 2. Ambito di applicazione (art. 3 comma 3 del regolamento).

In vigore dal 10/08/2015

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative della fase introduttiva del processo tributario, con riguardo alle seguenti operazioni:

- a) registrazione e accesso al S.I.Gi.T.;
- b) notificazioni e comunicazioni;
- c) costituzione in giudizio;
- d) formazione e consultazione del fascicolo informatico;

- e) deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
- f) pagamento del contributo unificato tributario.

2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano ai processi telematici instaurati innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Articolo 3 - Art. 3. Portale della Giustizia Tributaria.

In vigore dal 10/08/2015

1. Il Portale della Giustizia Tributaria e' accessibile all'indirizzo www.giustiziatributaria.gov.it ed e' composto da una «area pubblica» e da una «area riservata».

2. Ai fini del processo tributario l'area pubblica contiene le pagine web e i servizi del portale ad accesso libero; in essa sono disponibili:

- a) le informazioni generali sui servizi disponibili;
- b) il servizio di registrazione al S.I.Gi.T.;
- c) il manuale operativo, con l'indicazione delle istruzioni per l'uso di strumenti informatici e telematici nel Processo Tributario.

3. L'area riservata contiene le pagine web e i servizi disponibili del S.I.Gi.T., accessibili previa registrazione informatica dei soggetti ai sensi dell'art. 4 secondo il relativo profilo di abilitazione.

4. Per accedere ai servizi del S.I.Gi.T. e' necessario utilizzare una postazione su cui siano state adottate adeguate misure di sicurezza, quali l'installazione ed il costante aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e difesa in genere.

Articolo 4 - Art. 4. Registrazione dei soggetti.

In vigore dal 10/08/2015

1. La registrazione dei soggetti al S.I.Gi.T. avviene ai sensi degli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) con le modalita' indicate nei commi 3 e 4, nonche' con gli altri strumenti di accesso resi disponibili tramite lo SPID.

2. Per eseguire la registrazione i soggetti devono possedere la firma elettronica qualificata o firma digitale e l'indirizzo di PEC di cui all'art. 7 del regolamento.

3. La registrazione dei soggetti in possesso di una Carta d'Identita' Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) avviene con le seguenti modalita':

- a) compilare la richiesta di registrazione al S.I.Gi.T. utilizzando il modello presente nell'area pubblica del portale e provvedere alla sua conversione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b; sottoscriverla con firma elettronica qualificata o firma digitale e provvedere alla relativa trasmissione;
- b) successivamente alla trasmissione, il sistema chiede al soggetto richiedente l'inserimento della CIE/CNS per la verifica del certificato e la registrazione della CIE/CNS;
- c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all'indirizzo PEC del soggetto l'esito della richiesta.

4. La registrazione dei soggetti non in possesso della CIE/CNS, avviene con le seguenti modalita':

- a) compilare la richiesta di registrazione con le modalita' descritte al precedente comma 3, lettera a) e provvedere alla relativa trasmissione;
- b) in riscontro alla trasmissione telematica, il soggetto ottiene la prima parte della password di accesso;
- c) il S.I.Gi.T. elabora i dati contenuti nella richiesta di registrazione ed invia all'indirizzo PEC del soggetto la seconda parte della password che completa le credenziali di accesso, composte dalla coppia «nome utente» e «password»;

d) al primo accesso al S.I.Gi.T. e' obbligatorio cambiare la password generata dal sistema, secondo le regole di sicurezza inerenti la gestione delle credenziali, consultabili nell'area pubblica del Portale.

5. Il mancato rispetto dei requisiti indicati nei commi precedenti per la registrazione comporta un messaggio automatico di esito negativo.

Articolo 5 - Art. 5. Servizi del S.I.Gi.T. (art. 3 del regolamento).

In vigore dal 10/08/2015

1. Il S.I.Gi.T. e' un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalita' (SIF) e si avvale, pertanto, delle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali.

2. Il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l'acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.

3. Il S.I.Gi.T. garantisce l'avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici, attraverso l'invio di una ricevuta all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

4. Il S.I.Gi.T., nell'ambito dei servizi telematici, utilizza un sistema di riferimento temporale basato sulla scala di tempo UTC (IEN), con una differenza non superiore ad un minuto primo, determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

5. Il S.I.Gi.T. espone i servizi telematici su internet attraverso una connessione su canali sicuri.

6. Il S.I.Gi.T. controlla:

- a) l'identificabilita' dell'autore e l'integrita' di ogni documento informatico ricevuto, attraverso la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale;
- b) ogni documento informatico in arrivo utilizzando un adeguato sistema antivirus;
- c) il rispetto dei formati descritti nel successivo art. 10.

7. Il S.I.Gi.T. invia all'indirizzo PEC del soggetto abilitato una ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo, recante il numero di registro generale.

8. Il S.I.Gi.T. garantisce l'identificabilita' dell'autore, l'integrita', la leggibilita' e la reperibilita' degli atti e dei documenti informatici conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e acquisiti attraverso la registrazione degli stessi nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico.

9. Il S.I.Gi.T. garantisce la sola registrazione degli atti e dei documenti informatici nei formati diversi da quelli previsti dall'art. 10 e indicati nel Manuale di gestione adottato ai sensi dell'art. 5 delle Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.

10. Il S.I.Gi.T. non garantisce l'identificabilita' dell'autore, l'integrita', la leggibilita' e la reperibilita' degli atti e dei documenti informatici non conformi ai requisiti indicati nell'art. 10 e la registrazione dei predetti atti e documenti che risultano difformi da quelli indicati al comma 9.

Articolo 6 - Art. 6. Notificazioni e comunicazioni (art. 5 del regolamento).

In vigore dal 10/08/2015

1. Tutti gli atti e i documenti informatici notificati tramite PEC devono rispettare i requisiti indicati nell'art. 10.

2. Le notificazioni eseguite a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario sono inoltrate all'UNEP tramite PEC, nel

formato stabilito dal Decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011.

3. Le comunicazioni telematiche sono effettuate tramite PEC con le modalita' tecnico-operative stabilite nel Decreto direttoriale del 26 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2012, nonche' secondo quanto previsto dal sistema pubblico di connettivita' tra le pubbliche amministrazioni.

Articolo 7 - Art. 7. Trasmissione di atti e documenti del ricorrente (art. 10 del regolamento).
In vigore dal 10/08/2015

1. Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo.

2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.

3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalita' sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede:

- a) al controllo antivirus dei file trasmessi;
- b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
- c) alla verifica della validita' della firma apposta sui file trasmessi;
- d) alla verifica dell'integrita' dei file firmati;
- e) al controllo del formato dei file trasmessi.

5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T. provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

6. In caso di riscontro nel ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede all'iscrizione nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

7. In caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.

8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale.

9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilita' delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione.

Articolo 8 - Art. 8. Trasmissione di atti e documenti del resistente (art. 10 del regolamento).

In vigore dal 10/08/2015

1. Ai fini della costituzione in giudizio del resistente, la trasmissione degli atti e dei documenti al S.I.Gi.T. da parte del soggetto abilitato, identificato ai sensi dell'art. 4, avviene previo inserimento al sistema del numero di iscrizione a ruolo; qualora il soggetto abilitato non sia in possesso del numero di Registro Generale provvede ad inserire al sistema i dati identificativi della controversia.

2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema.

3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalita' sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede:

- a) al controllo antivirus dei file trasmessi;
- b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi;
- c) alla verifica della validita' della firma apposta sui file trasmessi;
- d) alla verifica dell'integrita' dei file firmati;
- e) al controllo del formato dei file trasmessi.

5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T. inserisce gli atti e i documenti nel fascicolo processuale e, contestualmente, rende disponibile l'informazione nell'area riservata. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

6. In caso di riscontro nell'atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non acquisisce l'atto e gli eventuali allegati e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.

7. In caso di riscontro nei soli allegati all'atto di costituzione in giudizio delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede all'acquisizione dei soli allegati e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti.

8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dai riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale.

9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilita' delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione.

Articolo 9 - Art. 9. Trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio (art. 11 del regolamento).

In vigore dal 10/08/2015

1. Salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163, la trasmissione degli atti successivi alla costituzione in giudizio tramite il S.I.Gi.T., sia da parte del ricorrente che del resistente, e' effettuata con le medesime modalita' di cui all'art. 8.

2. Per l'individuazione della controversia di riferimento e' necessario indicare il numero di Registro Generale assegnato al ricorso introduttivo o, se non disponibile, il numero di ricevuta di accettazione di cui all'art. 5, comma 3.

Articolo 10 - Art. 10. Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati.

In vigore dal 12/12/2017

Modificato da: Decreto direttoriale del 28/11/2017 Articolo 1

1. Il ricorso e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- c) sono redatti tramite l'utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non e' pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
- d) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero > .pdf.p7m.

2. I documenti informatici allegati, per i quali e' ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalita' Fax);
- b) sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- c) sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

3. La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico e' di 10 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima e' necessario suddividerlo in piu' file. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico e' pari a cinquanta. La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico e' pari a 50 MB. Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o piu' dei predetti limiti.⁽¹⁾

Articolo 11 - Art. 11. Deposito di atti e documenti non informatici (art. 12 del regolamento).

In vigore dal 10/08/2015

1. Gli atti e documenti depositati in formato analogico sono acquisiti dalla segreteria della Commissione tributaria, registrati tramite il S.I.Gi.T. nel Sistema documentale ai sensi dell'art. 53 del Testo unico, e inseriti nel fascicolo di cui all'art. 12, previa scansione nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, in bianco e nero, e sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale.

2. Gli atti e i documenti analogici da acquisire devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) fogli formato massimo A4;
- b) fogli liberi da rilegatura;
- c) fogli numerati.

3. Gli atti e i documenti depositati in formato analogico sono identificati nel fascicolo di cui all'art. 12 in forma di documento informatico e descritti con i seguenti dati:

- a) numero di Registro Generale;
- b) progressivo dell'allegato;
- c) indicazione della parte che ha depositato il documento;
- d) data del deposito.

¹ Comma interamente sostituito dal Decreto del 28/11/2017 Economia e Finanze.

Articolo 12 - Art. 12. Fascicolo informatico (art. 14 del regolamento).

In vigore dal 10/08/2015

1. Il fascicolo informatico raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, i messaggi di sistema e i dati del procedimento disciplinato dal regolamento.
2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie per immagine degli atti e documenti, quando siano stati depositati su supporto analogico.
3. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico, consentite ai soggetti abilitati ai sensi degli articoli 4 e 5, sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilità e integrità per anni 5 dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, in un apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:
 - a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
 - b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato (identificativo di registrazione del documento informatico nell'ambito del Sistema documentale);
 - c) la data e l'ora dell'accesso.
4. La gestione del fascicolo informatico avviene secondo le disposizioni contenute nell'art. 41 del CAD.
5. La conservazione del fascicolo informatico avviene secondo le disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 del CAD.

Articolo 13 - Art. 13. Pagamenti (art. 19 del regolamento).

In vigore dal 10/08/2015

1. Il pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia sono eseguiti nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. A decorrere dalla data che verrà pubblicata sul Portale della Giustizia Tributaria, il pagamento con modalità telematiche del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia, è effettuato con le modalità previste dall'art. 5 del CAD e dall'art. 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2013, nel rispetto delle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, l'attestazione di pagamento del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia è costituita dalla copia informatica dell'originale analogico, ottenuta per scansione e sottoscritta con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Articolo 14 - Art. 14. Adeguamento delle regole tecniche.

In vigore dal 10/08/2015

1. Le regole tecnico-operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 15 - Art. 15. Informazioni sui servizi.

In vigore dal 10/08/2015

1. Le informazioni relative alla fruibilità dei servizi del S.I.Gi.T. sono pubblicate sul portale della Giustizia tributaria.

Articolo 16 - Art. 16. Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni Tributarie.

In vigore dal 10/08/2015

1. Le presenti disposizioni si applicano agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della Toscana.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

CAPITOLO 7

Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546

7 - Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Gli organi della giurisdizione tributaria.

Articolo 2

Oggetto della giurisdizione tributaria.

Articolo 3

Difetto di giurisdizione.

Articolo 4

Competenza per territorio.

Articolo 5

Incompetenza.

Articolo 6

Astensione e ricsuazione dei componenti delle commissioni tributarie.

Articolo 7

Poteri delle commissioni tributarie.

Articolo 8

Errore sulla norma tributaria.

Articolo 9

Organi di assistenza alle commissioni tributarie.

Articolo 10

Le parti.

Articolo 11

Capacita' di stare in giudizio.

Articolo 12

Assistenza tecnica ⁽¹⁾.

Articolo 13

Assistenza tecnica gratuita.

Articolo 14

Litisconsorzio ed intervento.

Articolo 15

Spese del giudizio.

Articolo 16

Comunicazioni e notificazioni.

Articolo 16 bis

Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici.⁽¹⁾

Articolo 17

Luogo delle comunicazioni e notificazioni.

Articolo 17 bis

Il reclamo e la mediazione.

Articolo 18

Il ricorso.

Articolo 19

Atti impugnabili e oggetto del ricorso.

Articolo 20

Proposizione del ricorso.

Articolo 21

Termine per la proposizione del ricorso.

Articolo 22

Costituzione in giudizio del ricorrente.

(N.D.R.: Con sentenza 6 dicembre 2002 n. 520 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo e secondo comma, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.)

Articolo 23

Costituzione in giudizio della parte resistente.

Articolo 24

Produzione di documenti e motivi aggiunti.

Articolo 25

Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte.

Articolo 25 bis

Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformità').

Articolo 26

Assegnazione del ricorso.

Articolo 27

Esame preliminare del ricorso.

Articolo 28

Reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

Articolo 29

Riunione dei ricorsi.

Articolo 30

Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione.

Articolo 31

Avviso di trattazione. (N.D.R.: Il termine previsto dal comma 1 del presente articolo per la comunicazione dell'avviso di trattazione e' stato ridotto a dieci giorni liberi nei casi previsti dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge 8 aprile 2008 n.59, convertito dalla legge 6 giugno 2008 n.101.)

Articolo 32

Deposito di documenti e di memorie.

Articolo 33

Trattazione in camera di consiglio.

Articolo 34

Discussione in pubblica udienza.

Articolo 35

Deliberazioni del collegio giudicante.

Articolo 36

Contenuto della sentenza.

Articolo 37

Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

Articolo 38

Richiesta di copie e notificazione della sentenza.

Articolo 39

Sospensione del processo.

Articolo 40

Interruzione del processo.

Articolo 41

Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo.

Articolo 42

Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo.

Articolo 43

Ripresa del processo sospeso o interrotto.

Articolo 44

Estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

Articolo 45

Estinzione del processo per inattività delle parti.

Articolo 46

Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Articolo 47

Sospensione dell'atto impugnato.

Articolo 47 bis

Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie. (N.D.R.:

Vedasi anche il comma 2 dell'art.2 decreto-legge 8 aprile 2008 n.59)

Articolo 48

Conciliazione fuori udienza.

Articolo 48 bis

Conciliazione in udienza.

Articolo 48 ter

Definizione e pagamento delle somme dovute.

Articolo 49

Disposizioni generali applicabili.

Articolo 50

I mezzi d'impugnazione.

Articolo 51

Termini d'impugnazione.

Articolo 52

Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Articolo 53

Forma dell'appello.

Articolo 54

Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale.

Articolo 55

Provvedimenti presidenziali.

Articolo 56

Questioni ed eccezioni non riproposte.

Articolo 57

Domande ed eccezioni nuove.

Articolo 58

Nuove prove in appello.

Articolo 59

Rimessione alla commissione provinciale.

Articolo 60

Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile.

Articolo 61

Norme applicabili.

Articolo 62

Norme applicabili.

Articolo 62 bis

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione.

Articolo 63

Giudizio di rinvio.

Articolo 64

Sentenze revocabili e motivi di revocazione.

Articolo 65

Proposizione della impugnazione.

Articolo 66

Procedimento.

Articolo 67

Decisione.

Articolo 67 bis

Esecuzione provvisoria.

Articolo 68

Pagamento del tributo in pendenza del processo.

(N.D.R.: Ai sensi dell'art. 3, comma 2 decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40 le disposizioni del presente articolo relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale).

Articolo 69

Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente (1).

Articolo 69 bis

Art. 69-bis. Aggiornamento degli atti catastali

Articolo 70

Giudizio di ottemperanza.

Articolo 71

Norme abrogate.

Articolo 72

Controversie pendenti davanti alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado.

Articolo 73

Istanza di trattazione.

Articolo 74

Controversie pendenti davanti alla corte d'appello.

Articolo 75

Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale.

Articolo 76

Controversie in sede di rinvio.

Articolo 77

Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze.

Articolo 78

Controversia già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali.

Articolo 79

Norme transitorie.

Articolo 80

Entrata in vigore

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 15/01/1993

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30 settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere, alla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;

Udito il parere della predetta commissione parlamentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana
il seguente decreto legislativo

Articolo 1 - Gli organi della giurisdizione tributaria.

In vigore dal 15/01/1993

1. La giurisdizione tributaria e' esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.

2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

Articolo 2 - Oggetto della giurisdizione tributaria.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica ⁽¹⁾.

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni.

1 Ai sensi dell'art. 12, comma 4 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, agli incarichi in corso alla data del 1° gennaio 2016, si tiene conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla capacita' di stare in giudizio.

Articolo 3 - Difetto di giurisdizione.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie e' rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

2. E' ammesso il regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41, primo comma, del codice di procedura civile.

Articolo 4 - Competenza per territorio.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia e' proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso ⁽¹⁾.

2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

Articolo 5 - Incompetenza.

In vigore dal 15/01/1993

1. La competenza delle commissioni tributarie e' inderogabile.

2. L'incompetenza della commissione tributaria e' rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.

3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.

4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.

5. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei

1 Con sentenza n 44/2016 (GU n.10 del 9-3-2016) la Corte Costituzionale, in relazione all'art.24 Cost., ha dichiarato - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 156 del 2015) nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e' competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziche' quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.

mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.

Articolo 6 - Astensione e ricazione dei componenti delle commissioni tributarie.

In vigore dal 15/01/1993

1. L'astensione e la ricazione dei componenti delle commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposizioni del codice di procedura civile in quanto applicabili.
2. Il giudice tributario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricasato anche nel caso di cui all'art. 13, comma 3, e in ogni caso in cui abbia o abbia avuto rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti.
3. Sulla ricazione decide il collegio al quale appartiene il componente della commissione tributaria ricasato, senza la sua partecipazione e con l'integrazione di altro membro della stessa commissione designato dal suo presidente.

Articolo 7 - Poteri delle commissioni tributarie.

In vigore dal 03/12/2005

Modificato da: Decreto-legge del 30/09/2005 n. 203 Articolo 3 bis

1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.
3. (Comma abrogato)
4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.

Articolo 8 - Errore sulla norma tributaria.

In vigore dal 15/01/1993

1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Articolo 9 - Organi di assistenza alle commissioni tributarie.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il personale dell'ufficio di segreteria assiste la commissione tributaria secondo la disposizione del codice di procedura civile concernenti il cancelliere.

2. Le attività dell'ufficiale giudiziario in udienza sono disimpegnate dal personale ausiliario addetto alla segreteria.

Articolo 10 - Le parti.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio è un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

Articolo 11 - Capacità di stare in giudizio.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 9, comma 1, lett. d), n. 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156).

Articolo 12 - Assistenza tecnica ⁽¹⁾.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali

1 Ai sensi dell'art. 12, comma 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 le disposizioni contenute nel presente articolo, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. e) decreto legislativo n. 156 del 2015, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto previsto dal comma 4 del presente articolo. Fino all'approvazione del decreto previsto dal comma 4 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo previgente.

sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

- a) gli avvocati;
- b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- c) i consulenti del lavoro;
- d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- e) i soggetti gia' iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;
- f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
- g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
- h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative societa' di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), e' tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 05/08/2019 GU 233/2019), sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di tenuta dell'elenco, nonche' i casi di incompatibilita', diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco e' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

- a) gli ingegneri;
- b) gli architetti;
- c) i geometri;
- d) i periti industriali;
- e) i dottori agronomi e forestali;
- f) gli agrotecnici;
- g) i periti agrari.

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

7. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione

autografa e' certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale.

8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attivita' previste nei medesimi commi.

10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.

Articolo 13 - Assistenza tecnica gratuita.

In vigore dal 15/01/1993

Soppresso da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n. 115 Articolo 299

1. E' assicurata innanzi alle commissioni tributarie ai non abbienti l'assistenza tecnica gratuita, secondo le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e successive modificazioni e integrazioni. L'attivita' gratuita di assistenza tecnica e' obbligatoria per tutti i soggetti indicati nell'art. 12, comma 2.

2. E' costituita presso ogni commissione tributaria la commissione per l'assistenza tecnica gratuita, composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'art. 12, comma 2, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.

3. Le commissioni per l'assistenza tecnica gratuita si pronunziano in unico grado e i giudici tributari che ne fanno parte hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti di tali commissioni.

4. La sorveglianza di cui all'art. 4, primo e secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e' esercitata dal presidente della commissione tributaria.

Articolo 14 - Litisconsorzio ed intervento.

In vigore dal 15/01/1993

1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente piu' soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

2. Se il ricorso non e' stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 e' ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione e' gia' decorso il termine di decadenza.

Articolo 15 - Spese del giudizio.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.

2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Articolo 16 - Comunicazioni e notificazioni.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria puo' anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

1-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 9, comma 1, lett. g), n. 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156).

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'art. 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto

in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.

Articolo 16 bis - Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici.⁽¹⁾

In vigore dal 24/10/2018

Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 16

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell' articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.

2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalita' diverse da quelle telematiche.

1 Per l'interpretazione vedi art. 16 D.L. n. 119 23/10/2018.

3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Articolo 17 - Luogo delle comunicazioni e notificazioni.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.

3-bis. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 9, comma 1, lett. i) decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156).

Articolo 17 bis - Il reclamo e la mediazione.

In vigore dal 24/06/2017

Modificato da: Decreto-legge del 24/04/2017 n. 50 Articolo 10

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro⁽¹⁾, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

¹ Importo così fissato dall'art. 10, comma 1 decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 applicabile agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilit  della pretesa e al principio di economicit  dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile   riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalit  di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

Articolo 18 - Il ricorso.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Il processo   introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

- a) della commissione tributaria cui   diretto;
- b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonch  del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso   proposto;
- d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- e) dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:

- a) della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
- b) dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;

c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

4. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritta a norma del comma precedente.

Articolo 19 - Atti impugnabili e oggetto del ricorso.

In vigore dal 02/03/2012

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 12

1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:

- a) l'avviso di accertamento del tributo;
- b) l'avviso di liquidazione del tributo;
- c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
- d) il ruolo e la cartella di pagamento;
- e) l'avviso di mora;
- e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
- e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
- f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2;
- g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20.

3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

Articolo 20 - Proposizione del ricorso.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il ricorso e' proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

2. La spedizione del ricorso a mezzo posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.

3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, sui centri di servizio.

Articolo 21 - Termine per la proposizione del ricorso.

In vigore dal 30/08/1993

Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 69

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Articolo 22 - Costituzione in giudizio del ricorrente.

(N.D.R.: Con sentenza 6 dicembre 2002 n. 520 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo e secondo comma, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.)

In vigore dal 17/09/2011

Modificato da: Decreto-legge del 13/08/2011 n. 138 Articolo 2

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l'atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

5. Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.

Articolo 23 - Costituzione in giudizio della parte resistente.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

Articolo 24 - Produzione di documenti e motivi aggiunti.

In vigore dal 15/01/1993

1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, e' ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.

3. Se e' stata gia' fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilita', deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.

4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.

Articolo 25 - Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte.

In vigore dal 01/07/2002

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n. 115 Articolo 299

1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonche', successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.

3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.

Articolo 25 bis - Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').

In vigore dal 24/10/2018

Modificato da: Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119 Articolo 16

1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.

3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

Articolo 26 - Assegnazione del ricorso.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il presidente della commissione tributaria assegna il ricorso ad una delle sezioni; al di fuori dei casi di cui all'art. 29, comma 1, il presidente della commissione potra' assumere gli opportuni provvedimenti affinche' i ricorsi concernenti identiche questioni di diritto a carattere ripetitivo vengano assegnati alla medesima sezione per essere trattati congiuntamente.

Articolo 27 - Esame preliminare del ricorso.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilita' nei casi espressamente previsti, se manifesta.

2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.

Articolo 28 - Reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

In vigore dal 15/01/1993

1. Contro i provvedimenti del presidente e' ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilita' rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 1, osservato anche il comma 3 dell'articolo richiamato.

3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.

4. Scaduti i termini, la commissione decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

5. La commissione pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilita' del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

Articolo 29 - Riunione dei ricorsi.

In vigore dal 15/01/1993

1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende piu' gravosa la loro trattazione, puo', con ordinanza motivata, disporre la separazione.

Articolo 30 - Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione.

In vigore dal 08/11/1997

Modificato da: Decreto legislativo del 08/10/1997 n. 358 Articolo 7

1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'art. 27, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 e nomina il relatore.
2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a cento milioni di lire. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione e' comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di societa' con personalita' giuridica, nonche' di controversie inerenti l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 31 - Avviso di trattazione.

(N.D.R.: Il termine previsto dal comma 1 del presente articolo per la comunicazione dell'avviso di trattazione e' stato ridotto a dieci giorni liberi nei casi previsti dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge 8 aprile 2008 n.59, convertito dalla legge 6 giugno 2008 n.101.)

In vigore dal 15/01/1993

1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

Articolo 32 - Deposito di documenti e di memorie.

In vigore dal 15/01/1993

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti puo' depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

Articolo 33 - Trattazione in camera di consiglio.

In vigore dal 15/01/1993

1. La controversia e' trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2.
2. Il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia.
3. Della trattazione in camera di consiglio e' redatto processo verbale dal segretario.

Articolo 34 - Discussione in pubblica udienza.

In vigore dal 15/01/1993

1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal segretario.
3. La commissione puo' disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o orale, e' resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il differimento sia disposto in udienza con tutte le parti costituite presenti.

Articolo 35 - Deliberazioni del collegio giudicante.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

Articolo 36 - Contenuto della sentenza.

In vigore dal 15/01/1993

1. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano ed e' intestata alla Repubblica italiana.
2. La sentenza deve contenere:
 - 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
 - 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
 - 3) le richieste delle parti;
 - 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
 - 5) il dispositivo.
3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal presidente e dall'estensore.

Articolo 37 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

In vigore dal 15/01/1993

1. La sentenza e' resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

2. Il dispositivo della sentenza e' comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.

Articolo 38 - Richiesta di copie e notificazione della sentenza.

In vigore dal 26/03/2010

Modificato da: Decreto-legge del 25/03/2010 n. 40 Articolo 3

1. Ciascuna parte puo' richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria e' tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.

2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell' articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio.

3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullita' della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

Articolo 39 - Sospensione del processo.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Il processo e' sospeso quando e' presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacita' delle persone, salvo che si tratti della capacita' di stare in giudizio.

1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

1-ter. Il processo tributario e' altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.

Articolo 40 - Interruzione del processo.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il processo e' interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

- a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacita' di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;
- b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento e' dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine e' prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, numero 742.

Articolo 41 - Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo.

In vigore dal 15/01/1993

1. La sospensione e' disposta e l'interruzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.

2. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo a sensi dell'art. 28.

Articolo 42 - Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo.

In vigore dal 15/01/1993

1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.

Articolo 43 - Ripresa del processo sospeso o interrotto.

In vigore dal 15/01/1993

1. Dopo che e' cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'art. 30.

2. Se entro sei mesi da quando e' stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente.

3. La comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione puo' essere effettuata agli eredi collettivamente o impersonalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo.

La parte colpita dall'evento o i suoi successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

Articolo 44 - Estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione e' fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.

3. La rinuncia non produce effetto se non e' accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonche', se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.

5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente.

Articolo 45 - Estinzione del processo per inattivita' delle parti.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

3. L'estinzione del processo per inattivita' delle parti e' rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

4. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente e' ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell'art. 28.

Articolo 46 - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.

3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 47 - Sospensione dell'atto impugnato.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.

5-bis. L'istanza di sospensione e' decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

Articolo 47 bis - Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie. (N.D.R.: Vedasi anche il comma 2 dell'art.2 decreto-legge 8 aprile 2008 n.59)

In vigore dal 09/04/2008

Modificato da: Decreto-legge del 08/04/2008 n. 59 Articolo 2

1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: "decisione di recupero", la Commissione tributaria provinciale puo' concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104-ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.

4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.

6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.

Articolo 48 - Conciliazione fuori udienza.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione e' gia' fissata e sussistono le condizioni di ammissibilita', la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo e' parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non e' fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Articolo 48 bis - Conciliazione in udienza.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, puo' presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilita', invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalita' di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Articolo 48 ter - Definizione e pagamento delle somme dovute.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 49 - Disposizioni generali applicabili.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

Articolo 50 - I mezzi d'impugnazione.

Nota:

Art. 12 dl 437/96 modificato da allegato I. 556 del 24.10.96.

In vigore dal 26/10/1996

Modificato da: Decreto-legge del 08/08/1996 n. 437 Articolo 12

1. I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Articolo 51 - Termini d'impugnazione.

In vigore dal 15/01/1993

1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria e' di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'art. 38, comma 3.

2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui e' stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o e' stato recuperato il documento o e' passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Articolo 52 - Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. La sentenza della commissione provinciale puo' essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'articolo 4, comma 2.

2. L'appellante puo' chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile.

3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

6. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma

2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.

Articolo 53 - Forma dell'appello.

In vigore dal 13/12/2014

Modificato da: Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 Articolo 36

1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui e' diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti e' proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non e' sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.

2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3.

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

Articolo 54 - Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale.

In vigore dal 15/01/1993

1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma puo' essere proposto, a pena d'inammissibilita', appello incidentale.

Articolo 55 - Provvedimenti presidenziali.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale.

Articolo 56 - Questioni ed eccezioni non riproposte.

In vigore dal 15/01/1993

1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

Articolo 57 - Domande ed eccezioni nuove.

In vigore dal 15/01/1993

1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Articolo 58 - Nuove prove in appello.

In vigore dal 15/01/1993

1. Il giudice d'appello non puo' disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
2. E' fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti.

Articolo 59 - Rimessione alla commissione provinciale.

In vigore dal 15/01/1993

1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:
 - a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;
 - b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato;
 - c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;
 - d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;
 - e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado e' formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessita' di riassunzione ad istanza di parte.

Articolo 60 - Non riproponibilita' dell'appello dichiarato inammissibile.

In vigore dal 15/01/1993

1. L'appello dichiarato inammissibile non puo' essere riproposto anche se non e' decorso il termine stabilito dalla legge.

Articolo 61 - Norme applicabili.

In vigore dal 15/01/1993

1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

Articolo 62 - Norme applicabili.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale puo' essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 360, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del presente decreto.

2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale puo' essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.

Articolo 62 bis - Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione.
In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo' chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutivita' allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

5. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.

6. La commissione non puo' pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

Articolo 63 - Giudizio di rinvio.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo e' stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilita', deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui e' stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

Articolo 64 - Sentenze revocabili e motivi di revocazione.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.
2. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.
3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Articolo 65 - Proposizione della impugnazione.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Competente per la revocazione e' la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.
3. Il ricorso per revocazione e' proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.
- 3-bis. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto compatibili.

Articolo 66 - Procedimento.

In vigore dal 15/01/1993

1. Davanti alla commissione tributaria adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

Articolo 67 - Decisione.

In vigore dal 15/01/1993

1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la commissione tributaria decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

Articolo 67 bis - Esecuzione provvisoria.

In vigore dal 01/06/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.

Articolo 68 - Pagamento del tributo in pendenza del processo.

(N.D.R.: Ai sensi dell'art. 3, comma 2 decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40 le disposizioni del presente articolo relative alle sentenze delle commissioni tributarie regionali, si intendono applicabili alle decisioni della Commissione tributaria centrale).

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

- a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
- b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
- c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale;
- c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.

Articolo 69 - Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente⁽¹⁾.

In vigore dal 01/06/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

Articolo 69 bis - Art. 69-bis. Aggiornamento degli atti catastali

In vigore dal 02/03/2012 al 01/06/2016

Soppresso dal 01/06/2016 da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 12

1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.

Articolo 70 - Giudizio di ottemperanza.

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 156 Articolo 9

1. La parte che vi ha interesse, può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti

1 Ai sensi dell'art. 12, comma 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 le disposizioni contenute nel presente articolo, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. ff) decreto legislativo n. 156 del 2015, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto previsto dal comma 2. Fino all'approvazione del decreto previsto dal comma 2 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo previgente.

dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.

4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.

5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio puo' trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso dalla Commissione in composizione monocratica.

Articolo 71 - Norme abrogate.

Nota:

Art. 12 dl 437/96 modificato da allegato I. 556 del 24.10.96.

In vigore dal 26/10/1996

Modificato da: Decreto-legge del 08/08/1996 n. 437 Articolo 12

1. Sono abrogati l'art. 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, l'articolo 1 e gli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, l'art. 19, commi 4 e 5, e l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio

1988, n. 43, l'art. 4, comma 8, del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. E' inoltre abrogata ogni altra norma di legge non compatibile con le disposizioni del presente decreto.

Articolo 72 - Controversie pendenti davanti alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado.

In vigore dal 15/05/1998

Modificato da: Legge del 08/05/1998 n. 146 Articolo 32

1. Le controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, alla data d'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, sono ad esse rispettivamente attribuite, tenuto conto, quanto alla competenza territoriale, delle rispettive sedi. La segreteria della commissione tributaria provinciale o regionale da' comunicazione alle parti della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. La consegna o spedizione del ricorso o dell'atto di appello ai sensi degli articoli 17, comma primo, e 22, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, equivale a costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi degli articoli 22 e 53, comma 2. La parte resistente puo' effettuare la costituzione in giudizio entro il termine di cui all'articolo 32, comma 1.

1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo e' stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, puo' nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianita' di servizio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, e' obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali.

2. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per la proposizione di ricorsi secondo le norme previgenti, detti ricorsi sono proposti alle commissioni tributarie provinciali entro i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data. Se alla data indicata al comma 1 pendono termini per impugnare decisioni delle commissioni tributarie di primo dette impugnazioni sono proposte secondo le modalita' e i termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.

3. Se i termini per il compimento di atti processuali diversi dai ricorsi secondo le norme vigenti, alla data di cui ai commi 1 e 2, sono ancora pendenti, tali atti possono essere compiuti nei termini previsti dal presente decreto, che decorrono dalla suddetta data.

4. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 provvedono a trasmettere i fascicoli relativi alle controversie pendenti alle segreterie delle commissioni provinciale o regionale rispettivamente competenti.

5. Le segreterie delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado indicate nel comma 1 continuano a funzionare, solo per gli adempimenti di cui al comma 4, anche oltre la data indicata nel comma precedente.

Articolo 73 - Istanza di trattazione.

In vigore dal 15/01/1993

Soppresso da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 69

1. Il ricorrente e qualsiasi altra parte nelle controversie pendenti davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di cui all'art. 72 apposita istanza di trattazione alla segreteria delle commissioni tributarie provinciale o regionale competenti.

2. L'istanza di trattazione sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, deve contenere gli estremi della controversia e del procedimento a cui si riferisce e deve essere notificata, spedita o consegnata alla segreteria a norma dell'art. 20.

3. Se nel termine di cui al comma 1 nessuna delle parti ha notificato, spedito o consegnato l'istanza di trattazione nelle forme indicate al comma precedente, il processo di primo grado o quello d'appello, a seconda dei casi, e' dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione, di cui viene data comunicazione alle parti a cura della segreteria.

4. Contro il decreto di cui al comma precedente e' ammesso reclamo al collegio nei modi e termini previsti dall'art. 28.

Articolo 74 - Controversie pendenti davanti alla corte d'appello.

In vigore dal 30/08/1993

Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 69

1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 75 - Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale.

In vigore dal 26/08/1996

Modificato da: Decreto-legge del 08/08/1996 n. 437 Articolo 12

1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, nonche' alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni di secondo grado per le quali, alla predetta data, e' stato depositato il solo dispositivo della decisione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potra' essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente.

Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, e' ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28.

3. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziché presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione.

4. Se non è stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione è presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. (soppresso)

6. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.

Articolo 76 - Controversie in sede di rinvio.

In vigore dal 30/08/1993

Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 69

1. Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente.

2. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche.

3. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla Commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente.

4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.

5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.

Articolo 77 - Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze.

In vigore dal 15/01/1993

1. Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorché abrogate ai sensi dell'art. 71.

Articolo 78 - Controversia già di competenza delle commissioni comunali per i tributi locali.

In vigore dal 15/01/1993

1. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, se alla data d'insediamento delle nuove commissioni pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, i relativi giudizi proseguono in questa sede.

2. Le controversie di cui al comma 1, che alla data indicata non pendono davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e non sono già state definite, qualunque sia il grado in cui si trovavano al momento della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 1989, n. 451, debbono essere riattivate da parte degli enti impositori interessati mediante trasmissione dei relativi atti e documenti alla commissione tributaria provinciale competente entro il termine di mesi sei dalla data anzidetta; altrimenti ogni pretesa dell'ente impositore s'intende definitivamente abbandonata.

Articolo 79 - Norme transitorie.

In vigore dal 15/01/1993

1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore.

2. Nei giudizi davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale riguardanti controversie già pendenti davanti ad altri organi giurisdizionali o amministrativi la regolarizzazione della costituzione delle parti secondo le nuove norme sulla assistenza tecnica è disposta, ove necessario, secondo le modalità e nel termine perentorio fissato dal presidente della sezione o dal collegio rispettivamente con decreto o con ordinanza da comunicare alle parti a cura della segreteria.

Articolo 80 - Entrata in vigore.

In vigore dal 30/08/1993

Modificato da: Decreto-legge del 30/08/1993 n. 331 Articolo 69

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

CAPITOLO 8

Circolare n. 2/DF - 11 maggio 2016 - Prot. n.5249

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

8 - Circolare n. 2/DF - 11 maggio 2016 - Prot. n.5249

Oggetto: *processo tributario telematico - linee guida. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 e decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015.*

Indice

Premessa	178
1. Fonti normative	178
1.1 Facoltatività del processo tributario telematico	179
2. Ambito di applicazione: Commissioni tributarie in cui è attivo il PTT	180
3. Registrazione al PTT (art. 3 regolamento e art. 4 allegato tecnico)	180
3.1 Registrazione al PTT dei cittadini e dei professionisti	181
3.2 Servizi del PTT e del Telecontenzioso	181
4. Assistenza tecnica e procura alle liti (articolo 4 regolamento)	181
5. Requisiti dei file degli atti processuali e relativi allegati (articolo 10 regolamento e artt. 7 e 10 allegato tecnico)	182
5.1 Requisiti del file dell'atto principale e degli allegati	182
5.1.1 Ricorso/appello e altri atti	182
5.1.2 Allegati	183
6. Notifica telematica del ricorso/appello e degli altri atti (artt. 5 e 7 regolamento)	183
7. Deposito telematico degli atti (artt. 10 e 11 regolamento e artt. 7, 8, 9 e 10 allegato tecnico)	183
8. Deposito del ricorso/appello e di altri atti (ottemperanza, reclamo, opposizione di terzo, etc.)	184
8.1 Costituzione telematica del ricorrente	184
8.2 Rilascio della ricevuta di accettazione	185
8.3 Controlli del PTT	185
8.4 Esito dei controlli	186
8.4.1 Iscrizione a ruolo (art. 7, comma 5, allegato tecnico)	186
8.4.2 Anomalie che non permettono l'iscrizione a ruolo (art. 7, comma 6, allegato tecnico)	186
8.4.3 Anomalie che permettono l'iscrizione a ruolo (art. 7, commi 6 e 7, allegato tecnico)	186
9. Deposito delle controdeduzioni e dell'appello incidentale	187
9.1 Costituzione telematica del resistente	187
9.2 Esito dei controlli e rilascio ricevuta acquisizione	187
9.3 Anomalie che non permettono il deposito delle controdeduzioni (art. 8, comma 6, allegato tecnico)	188
9.4 Anomalie che permettono il deposito delle controdeduzioni (art. 8, commi 5, 6 e 7 allegato tecnico)	188
10. Tabella codici anomalie	189
11. Deposito degli atti successivi	190
12. Ricevute del PTT	190
13. Attestazione temporale delle comunicazioni, notificazioni e depositi telematici (art. 8 regolamento)	190
13.1 Notifiche e comunicazioni	190
13.2 Deposito degli atti	190
14. Formazione del fascicolo informatico e attività degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie (art. 14 regolamento e art. 12 allegato tecnico)	191
14.1 Formazione e consultazione del fascicolo informatico	191
14.2 Attività degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie (articolo 12 regolamento e articolo 11 allegato tecnico)	191
15. Comunicazioni delle udienze e dei dispositivi dei provvedimenti giurisdizionali	193
16. Compilazione "NIR via web" per i depositi cartacei dei ricorsi/appelli	193
17. Attestazione di pagamento del contributo unificato tributario - CUT (art. 19 regolamento e art. 13 allegato tecnico)	194
18. Assistenza e supporto tecnico	194
19. Immagini allegare	195

Premessa

L'avvio del processo tributario telematico (PTT) si colloca nell'ambito del processo di digitalizzazione della giustizia già, in parte, attuato nel processo civile.

Dal 1° dicembre 2015, infatti, nelle Commissioni tributarie delle Regioni della Toscana e dell'Umbria, è consentito alle parti, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di poter effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l'apposito applicativo PTT.

In particolare, una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la PEC, il ricorrente/appellante ha l'obbligo di depositare tale atto ed i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia. Tale procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali.

Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d'ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.

1. Fonti normative

Nel corso del 2011 il legislatore nazionale è intervenuto per porre le basi dell'introduzione del *processo tributario telematico* (PTT) nell'ordinamento tributario.

Con l'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di giustizia tributaria anche al fine di assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo tributario utilizzando modalità telematiche.

In primo luogo, le lettere a), b) e c), del predetto comma 8 dell'articolo 39 hanno modificato le disposizioni in materia di comunicazioni delle Commissioni tributarie alle parti processuali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, favorendo l'ampliamento dell'uso della posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito di tale processo.

La successiva lettera d) del citato comma 8, ha previsto l'emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e il Garante per la protezione dei dati personali, per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (CAD).

Con l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014 (di seguito "regolamento"), è stato disciplinato l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione ai principi contenuti nella suddetta lettera d) del comma 8 del più volte citato articolo 39 del decreto legge n. 98/2011.

Inoltre, l'articolo 3, comma 3, del regolamento, ha disposto che - con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'AgID e, limitatamente ai profili inerenti la privacy, il Garante per la protezione dei dati personali - sono individuate, tra l'altro, le regole tecnico-operative per le operazioni di:

- registrazione al PTT;
- costituzione in giudizio;
- consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
- assegnazione dei ricorsi;
- accesso dei soggetti abilitati;
- redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
- archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.

L'articolo 20, comma 1, del regolamento ha stabilito, altresì, che le disposizioni ivi presenti si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo decreto previsto dall'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto. Il Direttore Generale delle Finanze con decreto del 4 agosto 2015 (di seguito "allegato tecnico"), pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2015, numero 184, ha attuato le disposizioni contenute negli articoli 3, comma 3, e 20, comma 1, del regolamento.

Inoltre, ulteriori disposizioni in materia di processo tributario telematico sono state introdotte dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, (pubblicato in G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015), che ha apportato talune modifiche alla disciplina del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con decorrenza 1° gennaio 2016.

In particolare, il legislatore è intervenuto con l'articolo 9, comma 1, lettera h), del D.Lgs.

n. 156/2015, inserendo il nuovo articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, che disciplina compiutamente le comunicazioni, i depositi e le notificazioni per via telematica. In tale ambito, le parti processuali possono provvedere alla notificazioni degli atti e al successivo deposito degli stessi in via telematica presso la competente Commissione tributaria secondo le disposizioni contenute nel regolamento n. 163/ 2013, e dei successivi decreti di attuazione. La medesima modalità telematica è consentita al resistente per il deposito delle controdeduzioni e degli atti successivi.

1.1 Facoltatività del processo tributario telematico

Nella prima fase attuativa del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività di tale scelta e della graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali.

In base a tale principio ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attivate tali modalità.

In sostanza, la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ai sensi dell'articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati.

Ne deriva che anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero a sportello) la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito.

Inoltre, fermo restando il principio di facoltatività sopra descritto - in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del regolamento - qualora la parte sia ricorrente che resistente si avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado, è obbligata successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio d'appello. Tale obbligo si estende anche al deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento.

Tuttavia, qualora la parte effettui la sostituzione del difensore, secondo le modalità previste dal codice di procedura civile e in base alle specifiche disposizioni ex comma 3 dell'articolo 2 del regolamento, è possibile operare nuovamente la scelta tra il deposito telematico e quello cartaceo.

Infine, quanto alla progressiva estensione sul territorio le predette modalità telematiche di deposito degli atti, ad oggi, risultano attive presso le Commissioni tributarie di Umbria e Toscana.

2. Ambito di applicazione: Commissioni tributarie in cui è attivo il PTT

Come già rappresentato, in base al combinato dell'art. 20, comma 1, del regolamento e dell'articolo 16 dell'allegato tecnico, le disposizioni ivi previste si applicano "agli atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali dell'Umbria e della Toscana."

Tenuto conto che il decreto del Direttore Generale delle Finanze 4 agosto 2015, è stato pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2015, numero 184, le disposizioni in materia di processo tributario telematico si applicano, nelle regioni dell'Umbria e della Toscana, ai ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 1° dicembre 2015.

È opportuno ricordare che, alla luce del quadro normativo contenuto nel suddetto allegato tecnico, l'informatizzazione, al momento, riguarda le seguenti fasi del processo tributario:

- registrazione e accesso al PTT;
- notificazioni e costituzione in giudizio;
- deposito degli atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;
- formazione e consultazione del fascicolo processuale informatico.

3. Registrazione al PTT (art. 3 regolamento e art. 4 allegato tecnico)

Le parti processuali, per poter utilizzare le funzionalità del deposito telematico, devono registrarsi al PTT per ottenere le credenziali di accesso (UserID e Password).

Le suddette credenziali permetteranno anche la consultazione del fascicolo processuale informatico mediante il servizio del c.d. "Telecontenzioso", come di seguito specificato.

A tal fine, si fa presente che l'accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria www.giustiziatributaria.gov.it, selezionando l'apposita voce "processo tributario telematico".

La registrazione si ottiene mediante accesso alla funzionalità "Registrazione al PTT" e l'inserimento dei dati richiesti nella relativa schermata; è, altresì, richiesto il possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di una firma digitale valida. Al termine dell'operazione verranno visualizzati i primi quattro caratteri della password. La seconda parte, sempre di quattro caratteri, indispensabile per completare il codice ed accedere ai servizi telematici, verrà recapitata all'indirizzo PEC indicato al momento della registrazione.

Oltre ad inserire i dati richiesti, è necessario allegare:

- ✓ il modulo di registrazione debitamente compilato nelle sue parti e firmato digitalmente, previa trasformazione in PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- ✓ la scansione del documento d'identità in formato PDF firmato con firma digitale;
- ✓ la scansione dell'eventuale documento di iscrizione all'ordine in formato PDF firmato con firma digitale.

Si ricorda che la prima password di otto caratteri che viene rilasciata dal sistema informatico non è immediatamente utilizzabile in quanto già scaduta. Pertanto, per ottenere la password valida per accedere al servizio, è necessario effettuare un aggiornamento tramite il servizio di self-service nella pagina di registrazione al PTT - opzione "*Cambio password*".

La nuova password, scelta dall'utente, consentirà, quindi, l'accesso alle funzionalità di deposito e all'area riservata personale ove risultano archiviate e disponibili tutte le operazioni di deposito effettuate e le comunicazioni ricevute dal PTT.

I servizi del PTT risultano operativi per l'intera giornata (24 ore).

3.1 Registrazione al PTT dei cittadini e dei professionisti

Al fine di acquisire le credenziali di accesso, i cittadini e i professionisti dovranno utilizzare, sul portale dedicato, il seguente percorso:

Processo tributario telematico ➡ Registrazione al PTT ➡ Registrati al servizio

Si ricorda che per gli enti impositori non è necessaria la registrazione al PTT in quanto le credenziali valide per l'accesso al servizio di "Telecontenzioso" consentono l'accesso a tale sistema. Qualora gli enti impositori debbano abilitare altro personale all'uso del PTT, è necessario effettuare una specifica richiesta al MEF- Dipartimento delle finanze – Direzione Sistema informativo della fiscalità.

Gli Enti locali e Territoriali provvedono ad abilitare i propri dipendenti rivolgendosi all'"Amministratore Locale" del portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; qualora i predetti enti non si siano dotati della figura di amministratore locale è necessario che l'ente interessato produca la documentazione indicata nel link presente alla voce "istruzioni".

In conclusione, gli utenti, registratisi con le modalità suindicate, potranno accedere alle funzionalità del PTT (deposito atti e consultazione fascicolo), effettuando il login, rispettivamente, al PTT (figura 1) e al Telecontenzioso (figura 2), inserendo le seguenti credenziali:

ATTENZIONE

Dati identificativi utente:

UserID: coincidente con il codice fiscale del soggetto abilitato (enti impositori)/nickname (cittadini e professionisti);

Password: codice alfa numerico scelto dall'utente a seguito del cambio della password rilasciata dal sistema

3.2 Servizi del PTT e del Telecontenzioso

La nuova password, scelta dall'utente, consentirà, quindi, l'accesso alle diverse funzionalità riguardanti:

- il deposito degli atti;
- la ricerca e consultazione di tutte le operazioni di deposito effettuate e le comunicazioni ricevute dal PTT;
- la ricerca e consultazione di tutte le operazioni in fase di completamento;
- la ricerca e consultazione del fascicolo informatico utilizzando il servizio del "Telecontenzioso"

Si ricorda che le operazioni di ricerca degli atti depositati ovvero da completare possono essere effettuate selezionando la funzione "Completamento e interrogazione", utilizzando le chiavi di ricerca presenti a sistema (ad esempio n. RGR/RGA, n. ricevuta, intervallo di data delle operazioni effettuate, etc.)

I servizi del PTT risultano operativi per l'intera giornata (24 ore).

4. Assistenza tecnica e procura alle liti (articolo 4 regolamento)

Nel processo tributario la parte ha l'obbligo di avvalersi di un difensore nella cause aventi valore superiore a 3.000 euro, ai sensi dell' art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. Per valore della lite si intende il valore del tributo al netto di interessi e sanzioni.

In tal caso, occorre distinguere due ipotesi:

- a. nel caso in cui il ricorrente sia sprovvisto di firma digitale, la procura alle liti sarà rilasciata su atto separato dall'atto principale con firma autografa, regolarmente autenticata dal difensore. Tale atto dovrà essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello;
- b. qualora il ricorrente sia in possesso della firma digitale è sua facoltà firmare digitalmente la procura predisposta dal difensore ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento. Trattasi della medesima disciplina prevista per il processo civile telematico.

La suddetta procedura non si applica al contribuente che si difende personalmente per le controversie di valore inferiore o uguale ai 3.000 euro, che può avvalersi del deposito telematico degli atti, purché in possesso della firma digitale e di un indirizzo PEC.

5. Requisiti dei file degli atti processuali e relativi allegati (articolo 10 regolamento e artt. 7 e 10 allegato tecnico)

Come già ricordato, le parti, una volta effettuata la notifica dei ricorsi/appelli a mezzo PEC, hanno l'obbligo di depositarli mediante modalità telematiche previa registrazione al PTT. Ad oggi, come già evidenziato, tale obbligo riguarda esclusivamente gli atti processuali relativi ai ricorsi notificati dal 1° dicembre 2015 da depositare presso le Commissioni tributarie dell'Umbria e della Toscana.

Tale procedura telematica è utilizzabile anche per il deposito:

- delle controdeduzioni del resistente/appellato;
- degli atti successivi e relativi allegati effettuato sia dal ricorrente/appellante sia dal resistente/appellato;
- di atti prodotti da altri soggetti coinvolti nella controversia.

5.1 Requisiti del file dell'atto principale e degli allegati

5.1.1 Ricorso/appello e altri atti

Con riguardo all'atto principale da trasmettere telematicamente, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato tecnico, il ricorso/appello ed ogni altro atto processuale (ad esempio: controdeduzioni, intervento del terzo, istanza sospensione in via autonoma etc.) devono essere:

- in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia; quindi, non è ammessa la copia per immagine;
- sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale; il file recherà la seguente estensione: "nome file libero.pdf.p7m";
- di dimensione massima, per ogni singolo documento informatico, pari a 5 MB; qualora detta dimensione venga superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file nel limite dei 5 MB di cui sopra;
- correttamente classificati secondo la tipologia resa disponibile dal sistema, avendo cura di tenere distinti l'atto principale dagli allegati.

Si ricorda che il salvataggio in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b risponde all'esigenza di utilizzare un formato standardizzato a livello internazionale che permette di mantenere i contenuti dell'atto anche nel tempo. Tale formato si deve richiedere al momento della trasformazione/salvataggio dell'atto in PDF, selezionando tra le "Opzioni" di salvataggio, la seguente "Conforme a ISO 19005-1 (PDF/A)".

5.1.2 Allegati

I documenti informatici allegati al ricorso/appello, alle controdeduzioni ed agli atti successivi, devono avere le medesime caratteristiche richiamate al punto precedente. Tuttavia, diversamente dall'atto principale, è ammesso il deposito della copia per immagine di documenti analogici e gli stessi possono essere depositati anche in formato TIFF con una risoluzione non superiore a 300DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax).

Ciascun allegato deve essere firmato digitalmente.

ATTENZIONE

Non è consentito trasmettere i file del ricorso/appello e dei documenti allegati nei formati compressi, come ad esempio file.zip, file.rar, etc., in quanto il PTT non gestisce tali tipologie di file.

6. Notifica telematica del ricorso/appello e degli altri atti (artt. 5 e 7 regolamento)

Come già precisato le regole del PTT consentono la notifica del ricorso/appello alla controparte a mezzo PEC.

All'attualità, tale facoltà è operativa per le notifiche dei ricorsi/appelli effettuate dal 1° dicembre 2015 nell'ambito della circoscrizione delle Commissioni tributarie dell'Umbria e della Toscana, così come definita dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 546/1992.

Infatti, le parti possono effettuare la notificazione telematica del ricorso/appello all'indirizzo PEC della controparte - individuato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento - sulla base degli articoli 5 e 9 del regolamento, cui fa riferimento anche il nuovo articolo 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.

Gli atti e i documenti notificati devono possedere i requisiti già elencati nel paragrafo 5.

In ordine all'individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, occorre far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell'IPA (www.indicepa.gov.it) e nell'INI-PEC (www.inipec.gov.it).

Infine - come prescritto dal comma 3 dell'articolo 5 del regolamento - gli atti processuali telematici da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice procedura civile, devono essere trasmessi all'indirizzo PEC dell'ufficio notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) pubblicato e presente nell'elenco IPA.

7. Deposito telematico degli atti (artt. 10 e 11 regolamento e artt. 7, 8, 9 e 10 allegato tecnico)

La parte processuale – ricorrente/resistente - può avvalersi del PTT per il deposito dei propri atti e documenti accedendovi previa apposita registrazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3.

Successivamente alle fasi di trasmissione del ricorso, dell'appello, delle controdeduzioni e degli altri atti principali, il PTT procede ad una serie di controlli e verifiche, descritti in dettaglio al successivo paragrafo 8.3, riguardanti l'assenza di virus, il formato, la dimensione e l'integrità dei file nonché la validità della firma digitale.

Al termine dei controlli automatizzati il sistema consentirà o meno l'acquisizione degli atti e degli allegati e rilascerà all'utente le comunicazioni relative alla:

- ✓ correttezza delle procedure telematiche di deposito;
- ✓ non correttezza delle procedure telematiche di deposito per la presenza di anomalie “*bloccanti*”;
- ✓ correttezza delle procedure di deposito, con evidenziazione di alcune anomalie “*non bloccanti*” riferibili a determinati atti e/o allegati.

Nei paragrafi successivi, viene descritto il procedimento di deposito dei seguenti atti:

- ricorso/appello o altri atti introduttivi;
- controdeduzioni;
- atti successivi agli atti principali.

8. Deposito del ricorso/appello e di altri atti (ottemperanza, reclamo, opposizione di terzo, etc.)

8.1 Costituzione telematica del ricorrente

La costituzione in giudizio del ricorrente/appellante avviene mediante il deposito telematico dell'atto introduttivo tramite il PTT, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento e dell'art. 7 dell'allegato tecnico, previa notifica alla controparte tramite PEC.

A tal fine, è necessario selezionare e compilare correttamente i campi obbligatori presenti nelle diverse schermate; trattasi, ad esempio, dell'individuazione della Commissione tributaria adita, della tipologia di procedimento giurisdizionale attivato - es: ricorso, controdeduzioni etc. (figura 3).

Nella schermata dei *"Dati Generali"* (figura 4) all'interno della sezione *"Elementi da acquisire Elementi già acquisiti"*, occorre, tra l'altro, indicare il numero complessivo dei file che si intendono depositare come allegati all'atto principale. Tuttavia, nel caso in cui si indichi, per errore, un numero di documenti inferiore rispetto al numero dei documenti che effettivamente saranno depositati e trasmessi, il PTT ne consente comunque l'acquisizione aggiornando, in automatico, il campo relativo al numero dei documenti.

È necessario, altresì, inserire altre informazioni in successive schermate, di seguito elencate, da compilare indicando rispettivamente i dati relativi a:

Dati Generali - Ricorrenti - Rappresentanti - Difensori - Domicilio Eletto - Parti Resistenti
Atti Impugnati - Documenti - Calcolo CU - Validazione

Ogni schermata prevede la conferma dei dati per poter proseguire nella compilazione delle schermate successive. Resta ferma la possibilità di effettuare il salvataggio delle informazioni presenti nelle singole schermate; tali informazioni potranno essere completate anche successivamente, ai fini del deposito telematico degli atti in Commissione tributaria.

È opportuno sottolineare che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nell'atto introduttivo, da riportare nell'apposita schermata, equivale all'indicazione del domicilio digitale eletto valevole per le comunicazioni e le notificazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992. Si precisa che il domicilio digitale eletto è l'unico valido per le notificazioni e le comunicazioni processuali; resta salva la possibilità di indicare più indirizzi PEC relativi a ciascuno dei difensori nominati dal ricorrente/appellante e indicati nei campi previsti dalle schermate.

A seguito della corretta compilazione delle schermate proposte e riferibili al deposito dell'atto principale, il sistema richiede l'acquisizione di distinti file riguardanti, rispettivamente, l'atto principale e gli eventuali documenti ad esso allegati, avendo cura di specificarne la tipologia (figura 5 e figura 6).

Come già precisato, tutti i file da depositare devono essere firmati digitalmente.

ATTENZIONE

È necessario:

- non procedere all'acquisizione unitaria dell'atto principale e dei suoi allegati in un unico file;
- non acquisire gli allegati all'atto classificandoli come atti principali, bensì qualificandoli secondo la tipologia proposta nell'apposita campo.

Con riguardo agli allegati, si raccomanda, prima della scansione, di numerare ciascun documento cartaceo avendo cura che tale numerazione corrisponda a quella richiamata nell'atto principale; ciò al fine di garantire una consultazione agevole e ordinata del fascicolo processuale alla controparte e al collegio giudicante.

8.2 Rilascio della ricevuta di accettazione

Completate le operazioni di deposito, ossia:

- ✓ inserite le informazioni contenute nelle schermate del PTT;
- ✓ allegati singolarmente i file degli atti processuali e i documenti secondo la corretta classificazione resa disponibile dal sistema;
- ✓ validati e trasmessi gli atti,

il PTT rilascia in modo sincrono una ricevuta di accettazione a video e consultabile successivamente nell'area riservata personale, percorso: “*Completamento e Interrogazione*” – “*Ricerca*” dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, numero ricevuta di accettazione, etc...) – “*Validazione*” (figura 7). L'informazione contenuta nella suddetta ricevuta viene inviata anche all'indirizzo PEC (figura 8) del depositante.

8.3 Controlli del PTT

Come già descritto, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, dell'allegato tecnico, il PTT, successivamente alla fase di accettazione degli atti, procede ai seguenti controlli e verifiche:

- controllo dell'assenza di virus nei file trasmessi;
- verifica della dimensione dei file trasmessi;
- verifica della validità della firma digitale apposta sui file trasmessi;
- verifica dell'integrità dei file trasmessi;
- controllo del formato dei file trasmessi.

L'esito dei predetti controlli può dar luogo al perfezionamento del deposito dell'atto processuale ovvero alla mancata acquisizione dell'atto principale o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di determinate anomalie.

Alcune anomalie, quindi, risultano “*bloccanti*” ed altre “*non bloccanti*” con riferimento al deposito degli atti. Entrambe le tipologie di anomalie sono rilevate dal sistema e comunicate alla PEC del soggetto depositante e rese disponibili nell'area riservata personale PTT, per ciascuna operazione di deposito effettuata.

Al riguardo, si fa presente che le fattispecie “*bloccanti*” sono tassative e limitate alle anomalie più gravi, ovvero a quelle che:

- pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad esempio, presenza di virus etc.);
- non permettono l'identificazione certa del soggetto da cui proviene l'atto (ad es. non integrità della firma dei file, etc.);
- non consentono la corretta gestione e conservazione dei file relativi agli atti giudiziari nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale CAD.

Diversamente, le anomalie “*non bloccanti*” permettono comunque il deposito dell'atto e dei documenti.

8.4 Esito dei controlli

8.4.1 Iscrizione a ruolo (art. 7, comma 5, allegato tecnico)

In caso di esito positivo delle verifiche e controlli del ricorso e degli allegati, il PTT provvede al rilascio del numero di iscrizione al Registro generale dei ricorsi/appelli (RGR/RGA); detta informazione viene resa disponibile nell'area riservata personale del soggetto abilitato utilizzando la funzione *“Completamento e Interrogazione”* – *“Ricerca”* dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, numero ricevuta di accettazione, nome e cognome/denominazione Ufficio). Una volta visualizzato l'elenco delle operazioni di deposito, è possibile consultare ciascuna operazione e verificare l'esito del deposito (figura 9).

In tal caso, la data di deposito degli atti coincide con la data della ricevuta di accettazione rilasciata in modo sincrono dal sistema informatico.

L'informazione del numero di RGR/RGA, presente nell'area riservata personale, viene inviata anche all'indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito (figura 10).

8.4.2 Anomalie che non permettono l'iscrizione a ruolo (art. 7, comma 6, allegato tecnico)

In caso di riscontro di gravi anomalie riferibili al ricorso/appello, il PTT non rilascia il numero di RGR/RGA e contestualmente rende disponibile nell'area riservata personale la tipologia delle anomalie riscontrate con riguardo alla singola operazione di deposito, come individuata dal numero di ricevuta sincrona di accettazione rilasciata dal sistema.

Detta informazione viene resa disponibile nell'area riservata personale del soggetto abilitato utilizzando la funzione *“Completamento e Interrogazione”* – *“Ricerca”* dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, nome e cognome/denominazione Ufficio). Una volta visualizzato l'elenco delle operazioni di deposito, è possibile consultare nella sezione *“Validazione”* ciascuna operazione e verificare l'anomalia riscontrata con il relativo codice (figura 11).

Analogamente viene, comunque, inviata anche all'indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito (figura 12).

Le anomalie che non permettono l'iscrizione a ruolo dell'atto principale riguardano:

- la presenza di virus nei file;
- il superamento della dimensione massima del singolo file pari a 5MB;
- la non validità della firma digitale apposta sui file;
- la non integrità dei file firmati.

ATTENZIONE

Le suddette anomalie riscontrate nell'atto principale comportano la non acquisizione di tutti gli allegati anche se conformi ai requisiti richiesti

8.4.3 Anomalie che permettono l'iscrizione a ruolo (art. 7, commi 6 e 7, allegato tecnico)

Il ricorso/appello viene, comunque, iscritto a ruolo se:

- a. nell'atto principale si riscontrino anomalie “non bloccanti” riferibili al solo formato dei file, ossia non corrispondenti al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- b. negli allegati si riscontrino anomalie sia “bloccanti” sia “non bloccanti”.

Con riguardo agli allegati - ipotesi sub b. - fermo restando l'iscrizione a ruolo del ricorso/appello, è opportuno precisare che le anomalie riscontrate nei soli allegati producono effetti diversi.

Infatti, in caso di anomalie “*bloccanti*”, quali la presenza di virus, il superamento della dimensione dei file, la non validità della firma digitale ovvero la non integrità dei file, il PTT, pur consentendo l'iscrizione a ruolo dell'atto principale, non acquisisce i file allegati che presentano dette anomalie.

Qualora il sistema, invece, riscontri anomalie “*non bloccanti*” - riguardanti il solo formato dei file, ossia non corrispondente al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax) - provvede all'iscrizione a ruolo del ricorso/appello e acquisisce l'allegato non conforme al formato richiesto.

Nelle ipotesi subb a. e b. le informazioni relative all'acquisizione degli atti e delle anomalie riscontrate sono rese disponibili nell'area riservata del depositante (figura 13) e comunicate al suo indirizzo PEC, con le modalità già sopra descritte (figura 14).

9. Deposito delle controdeduzioni e dell'appello incidentale

9.1 Costituzione telematica del resistente

Come già evidenziato, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento e dell'art. 8 dell'allegato tecnico, la costituzione in giudizio del resistente può avvenire mediante il deposito delle controdeduzioni e dei documenti allegati con modalità telematiche, i cui file devono possedere i requisiti indicati nel paragrafo 5.

Anche in tal caso, è necessaria la corretta compilazione delle schermate presenti nel PTT, con la sequenza:

Dati Generali - Parti Resistenti - Difensori - Domicilio Eletto - Atti Impositivi Documenti - Validazione

Tra l'altro, il resistente deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni. Tale indirizzo PEC equivale all'indicazione del domicilio digitale eletto, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992.

Pertanto, il depositante dovrà:

- inserire le informazioni contenute nelle schermate dell'applicativo in esame;
- allegare singolarmente i file degli atti processuali e documenti secondo la corretta classificazione resa disponibile dal sistema;
- validare e trasmettere gli atti.

Una volta completate le suddette operazioni, il sistema rilascia in modo sincrono una ricevuta di accettazione a video, successivamente consultabile nell'area riservata personale con il seguente percorso: “*Completamento e Interrogazione*” – “*Ricerca*” dell'operazione di

deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, nome e cognome/denominazione Ufficio) – “*Validazione*” (figura 15).

Tale ricevuta viene anche inviata all'indirizzo PEC del depositante (figura 16).

9.2 Esito dei controlli e rilascio ricevuta acquisizione

Successivamente alla fase di trasmissione, il sistema procede ad una serie di controlli e verifiche riguardanti le controdeduzioni e gli allegati depositati, come già descritti nel paragrafo 8.3.

Al termine delle verifiche e dei controlli delle controdeduzioni e degli allegati, il sistema provvede alla loro acquisizione, confermando che la trasmissione, indentificata con la ricevuta sincrona di accettazione, è andata a buon fine. Tale informazione è consultabile nell'area riservata personale con il percorso: “*Completamento e Interrogazione*” – “*Ricerca*” dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, numero ricevuta di accettazione) - stato NIR voce “*Acquisita*”.

La medesima informazione viene inviata anche all'indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito (figura 17).

Si precisa, che in tal caso, la data di deposito degli atti coincide con la data della ricevuta di accettazione rilasciata in modo sincrono dal sistema informatico.

Quanto sopra descritto risulta valido anche qualora le controdeduzioni, nel giudizio di appello, contengano l'impugnazione incidentale della sentenza di primo grado da parte del resistente.

9.3 Anomalie che non permettono il deposito delle controdeduzioni (art. 8, comma 6, allegato tecnico)

Le procedure di controllo del PTT, con esito negativo, riguardanti le controdeduzioni sono le medesime di quelle individuate nel paragrafo 8.4.2 riferibili al deposito del ricorso/appello.

In presenza di dette anomalie "*bloccanti*", il sistema non rilascia la ricevuta che attesta l'acquisizione delle controdeduzioni e dei suoi allegati e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata personale la tipologia delle anomalie riscontrate con riguardo alla singola operazione di deposito, come individuata dal numero di ricevuta sincrona di accettazione rilasciata dal sistema.

Le informazioni in ordine alle puntuali anomalie bloccanti sono consultabili seguendo il percorso: "*Completamento e Interrogazione*" – "*Ricerca*" dell'operazione di deposito tramite i diversi criteri proposti dal sistema (intervallo di data, nome e cognome/denominazione Ufficio) – "*Validazione*" – Individuazione puntuale del codice anomalia riscontrato sul file e relativa descrizione. (figura 18). Analoga informazione viene, comunque, inviata anche all'indirizzo PEC del soggetto abilitato al deposito (figura 19).

9.4 Anomalie che permettono il deposito delle controdeduzioni (art. 8, commi 5, 6 e 7 allegato tecnico)

Le controdeduzioni vengono acquisite al PTT qualora:

- a. nelle stesse si riscontrino anomalie "*non bloccanti*" riferibili al solo formato dei file, ossia non corrispondenti al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- b. i soli allegati presentino anomalie sia "*bloccanti*" che "*non bloccanti*".

Con riguardo agli allegati - ipotesi sub. b. - fermo restando il deposito delle controdeduzioni, è opportuno precisare che le anomalie riscontrate nei soli allegati producono effetti diversi.

Infatti, in caso di anomalie "*bloccanti*" - quali la presenza di virus, il superamento della dimensione dei file, la non validità della firma digitale ovvero la non integrità dei file - il PTT, pur consentendo il deposito delle controdeduzioni, non acquisisce i file allegati che presentano dette anomalie.

Qualora il PTT, invece, riscontri anomalie "*non bloccanti*" - riguardanti il solo formato dei file, ossia non corrispondente al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax) – il sistema provvede al deposito delle controdeduzioni e acquisisce l'allegato non conforme al formato richiesto.

Nelle ipotesi subb. a. e b. le informazioni relative all'acquisizione degli atti e delle anomalie riscontrate sono rese disponibili nell'area riservata del depositante, con le modalità già descritte nel paragrafo 9.3. Dette informazioni sono, comunque, comunicate all'indirizzo PEC del resistente.

10. Tabella codici anomalie

Le anomalie degli atti principali e degli allegati, di seguito indicate nella tabella, sono comunicate dal sistema alla PEC del soggetto depositante. Detta tabella è consultabile nel portale della giustizia tributaria selezionando la voce "Processo tributario telematico" pagina "Codifica delle anomalie di trasmissione":

Codifica delle anomalie di trasmissione

Codifiche	Descrizioni	Tipologia anomalia
S1	Documento non valido.	bloccante
S2	Firma non integra.	bloccante
S3	Certificato non attendibile.	bloccante
S4	Certificato sospeso.	bloccante
S5	Certificato revocato.	bloccante
S6	Certificato non ancora valido.	bloccante
S7	Certification Authority non ancora valida.	bloccante
S8	Certification Authority scaduta.	bloccante
S9	Certification Authority non attendibile.	bloccante
S10	Il mittente non è il firmatario dei documenti.	bloccante
S11	Certificato di firma scaduto.	bloccante
V1	Documento contenente virus.	bloccante
F1	Formato non conforme dell'atto processuale.	non bloccante
F2	Formato non conforme dell'allegato.	non bloccante

ATTENZIONE

I successivi aggiornamenti delle anomalie presenti nella tabella saranno pubblicati soltanto sul portale della Giustizia tributaria, al percorso: Home - Servizi e Modulistica - Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT - Codifica delle anomalie di trasmissione

11. Deposito degli atti successivi

Con riguardo al deposito informatico degli atti successivi sia al ricorso/appello che alle controdeduzioni, come disciplinato dall'articolo 11 del regolamento e dall' articolo 9, comma 2, dell'allegato tecnico, si rinvia alle modalità già delineate nel paragrafo 9.

Tuttavia, è opportuno ricordare che, in sede di deposito di tali atti, l'utente deve indicare il numero di RGR/RGA rilasciato precedentemente dal PTT, ovvero, se non disponibile, il numero della ricevuta di accettazione del ricorso/appello/controdeduzione rilasciata dal sistema.

ATTENZIONE

In assenza della indicazione del numero RGR/RGA ovvero della ricevuta di accettazione sincrona il PTT non consente il deposito degli atti successivi.

12. Ricevute del PTT

Come già rappresentato nei paragrafi 8, 9 e 11, le operazioni di deposito sono attestate dalla ricevuta sincrona di accettazione rilasciata a video dal PTT, resa disponibile nell'area riservata del depositante, secondo le modalità più volte descritte, e inviata all'indirizzo PEC della parte.

All'esito dei controlli e delle verifiche, il sistema certifica l'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione a ruolo del ricorso/appello o del deposito di altri atti rendendo disponibile una comunicazione nella predetta duplice modalità (Area riservata personale e PEC).

La ricevuta di accettazione e i messaggi rilasciati dal sistema, inviati anche a mezzo PEC, sono inseriti dal PTT nel fascicolo informatico del soggetto destinatario della PEC (ricorrente, resistente, terzo o d'ufficio).

13. Attestazione temporale delle comunicazioni, notificazioni e depositi telematici (art. 8 regolamento)

13.1 Notifiche e comunicazioni

Al pari di quanto avviene nelle procedure di notifica e deposito degli atti mediante l'utilizzo del servizio postale, anche nel PTT il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato per il mittente e per il destinatario.

Infatti, ai fini del computo dei termini processuali, ogni notifica/comunicazione effettuata tramite PEC si considera andata a buon fine:

- **per il mittente:** alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore, attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
- **per il destinatario:** alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella PEC, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo.

13.2 Deposito degli atti

Come già evidenziato, qualora i controlli del PTT siano andati a buon fine, la data di deposito degli atti coincide con quella della ricevuta sincrona di accettazione. Tale ultima data è dunque quella che rileva ai fini del rispetto dei termini processuali previsti dal D.Lgs. n. 546/1992.

In sostanza, l'attestazione temporale del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti informatici coincide con la data in cui il PTT rilascia la ricevuta sincrona di accettazione, sempreché i

file abbiano superato i previsti controlli (antivirus, formati, etc.). Pertanto, la comunicazione successiva alla suddetta ricevuta di accettazione conferma la validità dell'operazione di deposito alla data attestata dalla ricevuta stessa.

ESEMPIO

Ricevuta sincrona di accettazione n. **(17 caratteri numerici)** rilasciata il 1° giugno 2016 alle ore 23.58, confermata dal messaggio di acquisizione inviato il 2 giugno 2016, ore 16.00.
In tal caso, il deposito dell'atto risulta effettuato in data 1° giugno 2016.

14. Formazione del fascicolo informatico e attività degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie (art. 14 regolamento e art. 12 allegato tecnico)

14.1 Formazione e consultazione del fascicolo informatico

I file relativi agli atti processuali e gli allegati depositati tramite il PTT dalle parti costituite in giudizio formano il fascicolo informatico (figura 20). In esso sono raccolti, altresì, le ricevute di PEC ed i messaggi di sistema.

Il fascicolo informatico è costituito dalle seguenti quattro cartelle:

- fascicolo del ricorrente: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa;
- fascicolo del resistente: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente;
- fascicolo d'ufficio: contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione tributaria adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali;
- fascicolo delle altre parti resistenti: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al terzo intervenuto volontariamente nel giudizio, ovvero chiamato in causa.

Nel fascicolo d'ufficio, gestito dal personale amministrativo della Commissione tributaria, sono contenuti:

- a. le comunicazioni processuali effettuate dalla Segreteria (art. 16 e 16-bis D.Lgs. n. 546/1992);
- b. il verbale d'udienza;
- c. i provvedimenti giurisdizionali (sentenze, decreti e ordinanze);
- d. altri atti eventuali (es: atto di nomina del consulente tecnico d'ufficio e relativa perizia, etc.).

Con riguardo ai punti b), c) e d), trattasi di atti formati d'Ufficio su supporto cartaceo, successivamente scansionati, firmati digitalmente dal personale di Segreteria e acquisiti al fascicolo, in base al combinato disposto dell'art. 12 del regolamento e dell'art. 11 dell'allegato tecnico.

Le parti e/o i loro difensori che accedono al PTT, in quanto abilitati dal sistema a seguito della registrazione, possono consultare il fascicolo informatico relativo alla controversia utilizzando il servizio del "Telecontenzioso" ed estrarre copia degli atti ivi presenti.

Al riguardo, l'art. 40, comma 1-quater, del DPR. n. 115/2002, stabilisce che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

14.2 Attività degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie (articolo 12 regolamento e articolo 11 allegato tecnico)

La gestione del fascicolo processuale informatico è curata dal personale di segreteria delle Commissioni tributarie.

In particolare, il suddetto personale garantisce che in ciascun fascicolo di parte confluiscano gli atti e documenti depositati telematicamente rispettivamente dal ricorrente e dal resistente.

In base ai dati forniti in sede di deposito telematico delle controdeduzioni/atti successivi (numero iscrizione a ruolo, identificativo ricorrente/appellante, resistente, numero atto impugnato, tipologia imposte) il PTT propone ipotesi di abbinamento tra tali atti e l'atto principale già iscritto a ruolo, al fine della formazione del fascicolo processuale informatico. In particolare, il personale della Commissione tributaria, sulla base delle informazioni presenti a sistema, e previa verifica della correttezza dei dati, darà conferma ad una delle ipotesi di associazione generate dal PTT.

L'abbinamento di atti depositati telematicamente dal resistente con quelli depositati dal ricorrente permette il completamento del fascicolo informatico e ne consente la consultazione, funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio.

Al fine di agevolare la suddetta procedura, è importante che le parti, in sede di deposito delle controdeduzioni e di altri atti, provvedano ad una corretta compilazione delle schermate presenti a sistema, soprattutto ove viene richiesto l'inserimento del numero di RGR/RGA ovvero il numero della ricevuta sincrona di accettazione, rilasciato dal PTT al momento del deposito dell'atto principale.

Il fascicolo informatico è, altresì, formato laddove una parte (ricorrente/resistente) effettui il deposito mediante il sistema e l'altra parte (resistente/ricorrente) depositi con modalità cartacee. In tal caso, il personale di Segreteria assicura, infatti, l'acquisizione al fascicolo informatico degli atti e dei documenti cartacei.

La predetta operazione di acquisizione al fascicolo processuale informatico delle copie degli atti e dei documenti depositati su supporto analogico avviene mediante scansione in uno dei formati che ne consentano la ricerca testuale. Tuttavia, la predetta operazione potrà avvenire nel caso in cui gli atti e documenti cartacei rispettino le seguenti caratteristiche:

- formato A4;
- formati liberi da rilegatura;
- fogli numerati.

Gli atti e documenti, come sopra scansionati e firmati digitalmente, sono identificabili nel fascicolo informatico mediante i dati della controversia, ossia il numero di registro generale/di ricevuta, la data del deposito e il numero progressivo degli atti e documenti cartacei.

La consultazione è resa possibile solo dopo che l'Ufficio di Segreteria ha effettuato le necessarie operazioni di abbinamento dell'atto depositato su supporto cartaceo dal resistente con quello del ricorrente/appellante già iscritto a ruolo con modalità telematiche ovvero di abbinamento delle controdeduzioni telematiche con il ricorso depositato su supporto cartaceo.

E' importante precisare che le operazioni di scansione potranno riguardare atti processuali riferibili a ricorsi/appelli notificati dal 1° dicembre 2015.

Nel caso in cui l'Ufficio di segreteria si trovi nell'impossibilità di acquisire al SIGIT atti o documenti analogici - sia per ragioni organizzative sia per l'assenza, negli atti depositati in forma cartacea, dei requisiti minimi previsti dall'allegato tecnico o per la voluminosità che li caratterizza - sarà cura del predetto Ufficio inserire nel fascicolo informatico di parte l'elenco degli atti e dei documenti non acquisiti. In tal caso i suddetti atti e documenti saranno consultabili esclusivamente recandosi presso la Commissione tributaria competente.

Pertanto, sarà cura degli Uffici di segreteria adottare le migliori misure organizzative per garantire - nei limiti e con le modalità sopra descritti - le operazioni di abbinamento e di scansione degli atti e documenti depositati su supporto cartaceo.

15. Comunicazioni delle udienze e dei dispositivi dei provvedimenti giurisdizionali

Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie sono tenuti all'invio delle comunicazioni processuali riferibili alle udienze e ai dispositivi dei provvedimenti di cui agli articoli 16 e 16-bis, del D.Lgs. n. 546/1992 che disciplinano, rispettivamente, le comunicazioni a mezzo servizio postale e quelle via PEC.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 546/1992, è fatto obbligo di indicare l'indirizzo PEC del difensore o delle parti nel ricorso/appello o nel primo atto difensivo e presso il quale saranno effettuate le comunicazioni telematiche previste dall'articoli 16-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, il medesimo comma 1 del citato articolo 16-bis, chiarisce che nelle controversie in cui la parte sta in giudizio personalmente, qualora l'indirizzo PEC non è rinvenibile dai pubblici elenchi, il ricorrente ha facoltà, comunque, di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni.

Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che la mancata indicazione della PEC del difensore, ovvero la mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, comportano il deposito in segreteria della Commissione tributaria competente delle relative comunicazioni.

Infine, l'articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992 e l'articolo 6 del regolamento n. 163/2013, stabiliscono che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale all'indicazione del domicilio digitale eletto.

Le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle procedure di comunicazione di cui al citato articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, sono state già fissate con il decreto del Direttore Generale delle finanze 26 aprile 2012.

Pertanto, indipendentemente dalle modalità di deposito effettuato, ossia cartaceo o telematico, mediante difensore abilitato, l'utilizzo della PEC per le comunicazioni processuali risulta già operativo dal 2012 con riguardo a tutte le Commissioni tributarie presenti sul territorio nazionale.

16. Compilazione "NIR via web" per i depositi cartacei dei ricorsi/appelli

Tra le nuove funzionalità del PTT operative nelle sole Commissioni di Umbria e Toscana si segnala la cosiddetta "NIR via web", che consente al soggetto che intenda depositare il ricorso/appello e gli altri atti con le modalità cartacee, l'utilizzo del servizio di compilazione e trasmissione telematica della sola nota di iscrizione a ruolo (NIR).

In particolare, previa registrazione al PTT, il ricorrente/appellante può compilare la c.d. "NIR via web" ed ottenere, al termine della procedura, un numero identificativo.

Con quest'ultimo numero, l'utente potrà recarsi presso la Commissione tributaria competente, e depositare gli atti e i documenti cartacei con conseguente iscrizione a ruolo della controversia, evitando in tal modo il deposito della nota di iscrizione cartacea.

La NIR via web permette, quindi, all'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria di acquisire i dati presenti nella NIR cartacea, sulla base del numero identificativo rilasciato alla parte dal sistema.

17. Attestazione di pagamento del contributo unificato tributario - CUT (art. 19 regolamento e art. 13 allegato tecnico)

Ai sensi dell'articolo 9 del DPR. n. 115/2002, la parte che deposita per prima l'atto principale è tenuto ad effettuare il versamento del contributo unificato tributario in base al valore dell'atto impugnato determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

A tale riguardo, il PTT richiede la compilazione di una apposta schermata (figura 21) all'interno della quale l'utente indica i seguenti dati:

- il valore della controversia dichiarato ovvero che la controversia è di valore indeterminabile, selezionando l'apposito flag;
- la modalità prescelta (F23, conto corrente postale, contrassegno, altro) per il versamento del CUT, ovvero la selezione dell'apposito flag riguardante la *"prenotazione a debito"* effettuata o la *"richiesta di patrocinio a spese dello Stato"*;
- il codice dell'ufficio o ente e il codice tributo riportati nel modello F23. I campi sono preimpostati rispettivamente con il codice corrispondente alla Commissione Tributaria e con il codice tributo "171T".

In base al combinato disposto dell'articolo 19 del regolamento e del comma 3 dell'art. 13 dell'allegato tecnico, la parte deve scansionare la ricevuta analogica del versamento del CUT, apporvi la firma digitale ed allegarla all'atto principale selezionando l'apposita voce nella tabella dei documenti allegati.

In caso di versamento del CUT tramite contrassegno, oltre la suddetta procedura di scansione del file e trasmissione dello stesso, è necessario che la parte depositi, quanto prima, presso la segreteria della Commissione tributaria l'originale di detto contrassegno.

Si ricorda che nel portale della giustizia tributaria è disponibile per tutti gli utenti un servizio di ausilio per il calcolo dell'importo del contributo unificato tributario dovuto in base al valore della controversia.

18. Assistenza e supporto tecnico

Sul portale della giustizia tributaria è presente il numero verde per l'assistenza agli utenti. Inoltre, sulla home page è selezionabile un pulsante "Assistenza Online" che consente di visualizzare le seguenti sezioni:

1. "Come fare per..."

Tale sezione descrive in modo dettagliato le diverse fasi della registrazione al PTT e del deposito degli atti nell'ambito del processo tributario telematico. Vengono anche visualizzate le schermate presenti nell'applicativo con i diversi campi ivi contenuti.

2. "Video – pillole formative"

Tale sezione contiene una breve rappresentazione multimediale delle varie fasi del processo tributario telematico.

Si invitano gli Uffici di segreteria in indirizzo a fornire le necessarie informazioni sopra descritte all'utenza dandone massima diffusione.

La presente circolare è pubblicata sul portale del Dipartimento delle finanze, www.finanze.gov.it e su quello della giustizia tributaria, www.giustiziatributaria.gov.it.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella

19. Immagini allegate

Figura 1

The screenshot shows the login interface for the Sistema Informativo della Giustizia Tributaria. At the top, the header includes the logo of the Direzione della Giustizia Tributaria and the text "SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA". Below the header, the section "PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO" is displayed. The main content area contains instructions for users: "Per accedere al SIGIT devi essere in possesso delle credenziali.", "Ti sei già registrato?", "Per utilizzare le credenziali rilasciate dal sistema accedi tramite la sezione **Identificazione utente**.", "Per utilizzare l'accesso tramite la Carta Nazionale dei Servizi che hai registrato [clicca qui](#)", and "Se non sei utente del SIGIT [registrati](#)". On the right, there is a login form titled "Identificazione Utente:" with fields for "UserID:" and "Password:", and an "Entra" button. Below the form, there is a link "Per effettuare il cambio password:" followed by two options: "■ [Professionisti e Cittadini](#)" and "■ [Enti Impositori](#)". On the left, there is a box for the "NUMERO VERDE" (800 051 052) with instructions on when to call.

Figura 2

The screenshot shows the "BENVENUTI NEL TELECONTENZIOSO" page. The header includes the logo of the Dipartimento delle Finanze and the text "SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA". Below the header, there is a navigation bar with "Ti trovi in: [Home](#)". The main content area is titled "BENVENUTI NEL TELECONTENZIOSO". It contains a section "Accesso al Telecontenzioso" with a login form for "UserID:" and "Password:", and buttons "Entra" and "Pulisci". Below the form, there is a box for the "NUMERO VERDE" (800 051 052) with instructions on when to call. To the right, there is a paragraph explaining the application: "Nell'ambito del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, è stata rinnovata l'applicazione web 'Telecontenzioso' che consente di visualizzare tutte le informazioni presenti nella banca dati delle Commissioni Tributarie, relativamente ai ricorsi/appelli di competenza per le seguenti tipologie di utenti:". This is followed by a list of user types: "• Uffici Agenzia delle Entrate", "• Uffici Agenzia delle Dogane e dei Monopoli", "• Enti della Riscossione", "• Camere di Commercio", and "• Enti Locali". Below this, there is a section "L'applicazione e' disponibile anche per:" followed by a list: "• Professionisti registrati al PTT" and "• Cittadini registrati al PTT". At the bottom, there are two paragraphs: "Gli enti impositori hanno accesso, in maniera puntuale, alle pronunce di interesse." and "Gli utenti abilitati al PTT possono consultare il Fascicolo Informatico relativo al deposito telematico."

Figura 3

The screenshot shows the 'Nuova compilazione' (New filing) screen. At the top, there is a header with the logo of the 'DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA' and the text 'SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA'. Below the header, there is a navigation bar with 'PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO' and an 'ESCI' button. The main content area is titled 'Nuova compilazione' and contains two sections: 'Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado' and 'Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado'. The first section has a dropdown for 'Commissione tributaria provinciale di:' set to 'FIRENZE' and a dropdown for 'Tipologia di deposito:' with options: 'SELEZIONA', 'RICORSI ED ALTRI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI', 'CONTRODEDUZIONI', and 'ALTRI ATTI E DOCUMENTI'. The second section has a dropdown for 'Commissione tributaria regionale di:' set to 'SELEZIONA' and a dropdown for 'Tipologia di deposito:' set to 'SELEZIONA'. An 'OK' button is visible at the bottom right of the second section. Below the form, there is a section titled 'Completamento e interrogazione' with a sub-section 'Compilazione via web' containing two links: 'Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo' and 'Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo'.

Figura 4

The screenshot shows the 'Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Dati generali' screen. At the top, there is a header with the logo of the 'DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA' and the text 'SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA'. Below the header, there is a navigation bar with 'PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO' and an 'ESCI' button. The main content area is titled 'Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Dati generali' and contains a series of tabs: 'Dati Generali', 'Ricorrenti', 'Rappresentanti', 'Difensori', 'Domicilio Eletto', 'Parti Resistenti', 'Atti Impugnati', 'Documenti', 'Calcolo CU', and 'Validazione'. The 'Dati Generali' tab is selected. The form contains the following fields: 'Commissione Tributaria Provinciale/ di primo grado: FIRENZE', 'Richiesta iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO', 'Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE', 'Richiesta Trattazione Pubblica Udenza' (checkbox), 'Istanza di sospensione' (checkbox), 'La parte si avvale di un difensore abilitato' (checkbox, checked), 'Recapito telefonico: ' (text field), 'Elementi da acquisire/Elementi già acquisiti:' (table), and 'Allegati n°: 1 / 0'. The table contains the following data: 'Parti ricorrenti n°: 1 / 0', 'Rappresentanti dei ricorrenti n°: 1 / 0', 'Parti resistenti n°: 1 / 0', 'Difensori dei ricorrenti n°: 1 / 0', 'Atti impugnati n°: 1 / 0', 'Notifiche ricorso n°: 1', and 'Allegati n°: 1 / 0'. At the bottom, there are 'Salva' and 'Pulisci' buttons.

Figura 5

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA { SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Allegati

Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Allegati

Dati Generali Ricorsi Rapresentanti Difensori Domicilio Eletto Parti Resistenti Atti Impugnati Documenti Calcolo CU Validazione

Documento Principale Ricorso

Selezionare file*: Sfoglia... Aggiungi un altro file

Carica documento principale

Salva Pulisci

Figura 6

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA { SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Allegati

Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Allegati

Dati Generali Ricorsi Rapresentanti Difensori Domicilio Eletto Parti Resistenti Atti Impugnati Documenti Calcolo CU Validazione

Documento Principale Ricorso

allegati

Fac-Simile allegati_ricorso.pdf.p7m Modifica documento principale

Allegati (1 di 1)


Tipo documento:

- COPIA ATTO IMPUGNATO
- COPIA ATTO IMPUGNATO
- DEPOSITO COPIA NOTIFICA APPELLO (DEP. NOTIFICHE)
- DEPOSITO DELLE NOTIFICHE
- DEPOSITO SENTENZA NOTIFICATA
- DICHIARAZIONE DEL SINDACO COMUNE
- DICHIARAZIONE SINDACI SOCIETA'
- DISCUSSIONE PUBBLICA E PROPOSTA CONCILIAZIONE
- DOCUMENTAZIONE ONERI DEDUCIBILI
- DOCUMENTI AGGIUNTIVI
- DOCUMENTI RICHIESTI IN DEPOSITO
- DOMANDA DI CONDONO
- DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA LITE
- ELENCHI DI FATTURE
- ESTRATTO DI SENTENZA DEFINITA
- ESTRATTO DI SENTENZA RINVIATA
- FOTOCOPIA DICHIARAZ. REDDITI
- FOTOCOPIE DI FATTURE
- FOTOCOPIE RICEVUTE PAGAMENTO
- FOTOCOPIE STRALCI LIBRI GIORNALE
- FOTOCOPIE STRALCI REGISTRI ACQUISTI
- FOTOCOPIE STRALCI REGISTRI VENDITE
- INTEGRAZIONE DEI MOTIVI-EX LEGGE 289 DEL 27/12/2002
- INTEGRAZIONI
- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO CAUTELATIVO
- ISTANZA DI DISCUSSIONE PUBBLICA
- ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA
- ISTANZA DI RIMBORSO
- ISTANZA DI RIUNIFICAZIONE
- ISTANZA DI SOSPENSIONE ART. 16 L. 289 DEL 27/12/2002
- ISTANZA DI SOSPENSIONE ATTO

Salva Pulisci

Figura 7

DIREZIONE DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Validazione

Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Validazione

- Nir trasmessa correttamente.
- Gentile Utente, in data 05/02/2016 alle 15:24 il S.I.Gi.T. ha ricevuto la documentazione trasmessa dal Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXX. Riceverà una comunicazione via PEC con l'esito della relativa elaborazione. Questo numero identifica la trasmissione: **16020515251802654**
- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)

Dati Generali
Ricorsi
Rappresentanti
Differendi
Domicilio Eletto
Parti Resistenti
Atti Iniziali
Documenti
Calcolo CU
Validazione

Dati Generali

Ricorso

Identificativo NIR: T-184/2016

Commissione Tributaria Provinciale di primo grado: FIRENZE

Parte Ricorrente: CONTRIBUENTE

Richiesta Iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per: RICORSO

☐ Richiesta Trattamento Pubblico Udenza

Figura 8

Presenza in carico della pratica con ricevuta: 16020515251802654. - Messaggio (HTML) (Sola lettura)

File
Messaggio

Ignora
Posta indesiderata
Elimina
Elimina

Rispondi
Rispondi a tutti
Inoltra
Altro

Riunione

Sposta in:
Al responsabile
Messaggio di p...

Regole
Sposta
Azioni

Segna come da leggere
Categorizza
Completa

Trova
Traduci
Elementi correlati
Seleziona
Modifica
Zoom

Da: ServizioRegistrazioneSigit1@pec.sogei.lab
A: utentesigit1@pec.lab
Cc:
Oggetto: Presenza in carico della pratica con ricevuta: 16020515251802654.


Inviato: venerdì 05/02/2016 15:25

Gentile Utente, in data 05/02/2016 alle 15:24 il S.I.Gi.T. ha ricevuto la documentazione trasmessa. Riceverà una comunicazione via PEC con il risultato della relativa elaborazione. Questo numero identifica la trasmissione: 16020515251802654.

ServizioRegistrazioneSigit1@pec.sogei.lab

198

Figura 9

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA {  **SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ESCI

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Risultati ricerca

Compilazione NIR - Risultati ricerca

Data da 14/04/2016 Data a 14/04/2016

Identificativo	Data	Tipo deposito	Ricorrente	C.F. Ricorrente	Stato Nir	Rgr/Rga	Lingua	Copia	Download
T-408/2016	14/04/2016	Ricorso	AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-407/2016	14/04/2016	Ricorso	AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-406/2016	14/04/2016	Ricorso	AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Depositata in CT	46/2016	ITA		
T-405/2016	14/04/2016	Ricorso	AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-404/2016	14/04/2016	Ricorso	AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-403/2016	14/04/2016	Ricorso	AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
T-402/2016	14/04/2016	Ricorso	AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE		Validata		ITA		
D-309/2016	14/04/2016	Appello		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Validata		ITA		
D-308/2016	14/04/2016	Appello		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Validata		ITA		
D-306/2016	14/04/2016	Appello		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Validata		ITA		
D-303/2016	14/04/2016	Ricorso			Validata		ITA		
D-302/2016	14/04/2016	Ricorso		XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Validata		ITA		

12 elementi trovati, visualizzati tutti.

Figura 10




Figura 11




Figura 12





Figura 13

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA {  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ESCI

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Validazione

Compilazione NIR [T-413/2016] - Ricorsi - Validazione

• Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)

Dati Generali	Ricorrenti	Rappresentanti	Difensori	Domicilio Eletto	Parti Resistenti	Atti Impugnati	Documenti	Calcolo CU	Validazione												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice errore</th> <th>Descrizione errore</th> <th>File allegato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S9</td> <td>Certification Authority non attendibile.</td> <td>[S9] TEST_Firma.pdf.p7m</td> </tr> <tr> <td>V1</td> <td>Documento contenente virus.</td> <td>[V1] TEST_virus.txt.p7m</td> </tr> <tr> <td>F2</td> <td>Formato non conforme nell'allegato.</td> <td>[F2] TEST_Formato.pdf.p7m</td> </tr> </tbody> </table>										Codice errore	Descrizione errore	File allegato	S9	Certification Authority non attendibile.	[S9] TEST_Firma.pdf.p7m	V1	Documento contenente virus.	[V1] TEST_virus.txt.p7m	F2	Formato non conforme nell'allegato.	[F2] TEST_Formato.pdf.p7m
Codice errore	Descrizione errore	File allegato																			
S9	Certification Authority non attendibile.	[S9] TEST_Firma.pdf.p7m																			
V1	Documento contenente virus.	[V1] TEST_virus.txt.p7m																			
F2	Formato non conforme nell'allegato.	[F2] TEST_Formato.pdf.p7m																			

[Indietro](#)

Figura 14




Figura 15

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

ROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: Home - Invio telematico documenti - Validazione

Invio telematico documenti - Controdeduzioni Ricorsi [D-331/2016]
Validazione

- Nir trasmessa correttamente.
- Gentile Utente, in data 19/04/2016 alle 10:27 il S.I.Gi.T. ha ricevuto la documentazione trasmessa dal Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXX. Riceverà una comunicazione via PEC con l'esito della relativa elaborazione. Questo numero identifica la trasmissione: **16041910260702886**
- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)

Dati Generali Partì Resistenti Differenzioni Domicilio Eletto Atti Impositivi Documenti Validazione

Dati Generali

Commissione tributaria provinciale Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE

Deposito Telematico Controdeduzioni riferite a

Figura 16

Da: ServizioRegistrazioneSigt1@pec.sogelab
A: UTENTESIGIT1@PEC.LAB
Cc:
Oggetto: Presa in carico della pratica con ricevuta: 16041910260702886.

Inviato: martedì 19/04/2016 10:54

Gentile Utente, in data 19/04/2016 alle 10:42 il S.I.Gi.T. ha ricevuto la documentazione trasmessa. Riceverà una comunicazione via PEC con il risultato della relativa elaborazione. Questo numero identifica la trasmissione: 16041910260702886.


Figura 17

Da: "ServizioRegistrazioneSigt1@pec.sogelab" <ServizioRegistrazioneSigt1@pec.sogelab>
A: "UTENTESIGIT1@PEC.LAB" <UTENTESIGIT1@PEC.LAB>
Data martedì 19 aprile 2016 - 11:01

Atti successivi al deposito acquisiti con ricevuta 16041910260702886 presso la Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE.

Gentile Utente, in data 19-04-2016, i suoi allegati con ricevuta 16041910260702886 sono stati acquisiti presso la Commissione Tributaria Provinciale FIRENZE.

Figura 18

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA {  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) - [Invio telematico documenti](#) - Validazione

Invio telematico documenti - Controdeduzioni Appello incidentale [D-398/2016]
Validazione

- Per scaricare la versione pdf di questa ricevuta cliccare [qui](#)


Dati Generali	Parti Residenti	Difensori	Domicilio Eletto	Alti Impositivi	Documenti	Calcolo CU	Validazione
<p>Codice errore Descrizione errore File allegato</p> <p> S9 Certification Authority non attendibile. [S9] TEST_FirmaKO.pdf.p7m</p> <p>Home Download Riepilogo</p>							

Figura 19

Segnalazione errori per la pratica con ricevuta: 1605051204402991 - Messaggio (HTML) (Sola lettura)

Da: ServizioRegistrazioneGgi1@pec.sogefi.it
A: utentesig1@pec.iab


Oggetto: Segnalazione errori per la pratica con ricevuta: 1605051204402991.

Gentile Utente, con riferimento alla pratica con ricevuta 1605051204402991, sono stati riscontrati degli errori nei seguenti allegati:

Tipo errore 'FIRMA', nome archivio 'TEST_FirmaKO.pdf.p7m', descrizione esito 'S9 - Certification Authority non attendibile'

Fare clic su una foto per visualizzare gli aggiornamenti della social network e i messaggi di posta elettronica della persona.

È possibile connettersi a social network per visualizzare le foto del profilo e gli aggiornamenti delle attività dei colleghi in Outlook. Fare clic qui per aggiungere social network.

 ServizioRegistrazioneGgi1@pec.sogefi.it



 utentesig1@pec.iab

Figura 20



Figura 21

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Ti trovi in: [Home](#) - [Completamento e interrogazione](#) - Calcolo CU

Compilazione NIR [T-184/2016] - Ricorsi - Calcolo CU

[Dati Generali](#) [Ricorrenti](#) [Rappresentanti](#) [Difensori](#) [Domicilio Eletto](#) [Parti Resistenti](#) [Atti Imponibili](#) [Documenti](#) [Calcolo CU](#) [Validazione](#)

Valore della controversia e contributo unificato tributario

Estremi atto/provvedimento	Valore controverso	Contributo unificato
AVVISO DI ACCERTAMENTO-123456-01/02/2016-1.000,00	900,00	30,00
Totali	900,00	30,00

☐ Prenotazione a debito
☐ Richiesta di patrocinio a spese dello Stato

Pagamento:

Importo: € , 00

Estremi:

(codice ABI - C/C postale - N. contrassegno - Altro)

Modalità:

Data:

[Inserisci dati Pagamento](#)

[Salva](#)
[Pulisci](#)

CAPITOLO 9

Circolare n. 1/DF - 4 luglio 2019 - Prot. n.5764

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA FISCALITÀ

9 - Circolare n. 1/DF - 4 luglio 2019 - Prot. n.5764

Oggetto: *processo tributario telematico – Nuove disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale – articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.*

Sommario

1. Il quadro normativo	207
2. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018	207
2.1 Obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici	208
2.2 Deroga al regime di obbligatorietà	209
3. L'interpretazione autentica della normativa previgente	209
4. La notifica degli atti digitali	210
4.1 La disciplina della PEC	210
4.2 Modalità operative delle notifiche tramite PEC	211
4.3 Prova delle notifiche	211
4.4 Standard degli atti oggetto di notificazione	212
4.5 Indirizzi PEC	212
4.5.1 Individuazione dei domicili digitali presenti negli pubblici elenchi	212
4.5.2 Indirizzo PEC ed elezione di domicilio	213
4.6 Criticità delle notifiche telematiche	213
4.6.1 Modalità operative: mancata notifica per cause imputabili al destinatario della PEC – notifica a soggetti non obbligati alla titolarità di un indirizzo PEC, che comunque non è stato indicato nel primo atto difensivo	214
5. Comunicazioni degli uffici di segreteria delle CCTT	215
6. Registrazione e deposito degli atti e documenti	216
6.1 Registrazione per l'utilizzo della piattaforma centralizzata	216
6.2 Il deposito telematico degli atti e documenti digitali	216
6.3 Predisposizione informatica degli atti, formati e firma digitale	217
6.4 Controlli ante e post trasmissione e rilascio ricevute	219
6.5 Pagamento del CUT tramite PagoPa	220
7. Il fascicolo informatico	220
7.1 Consultazione del fascicolo	221
7.2 Richiesta per la visione temporanea del fascicolo informatico	221
7.3 Consultazione pubblica dei dati del contenzioso	222
8. Attestazioni di conformità - art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/92	222
8.1 Copie delle sentenze	223
9. Malfunzionamento del sistema informativo	224
10. Adempimenti delle segreterie delle Commissioni tributarie	224
11. Udienza a distanza	225

1. Il quadro normativo

Nel 2011 sono state poste le premesse normative per una progressiva digitalizzazione del processo tributario. In particolare, l'articolo 39, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto specifiche disposizioni per una completa informatizzazione del processo tributario telematico (PTT), anche in attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, con l'obiettivo di conseguire maggiore efficienza, celerità nella definizione dei giudizi e risparmi gestionali per gli operatori del settore.

L'attuazione di tale obiettivo è stata affidata all'adozione di un Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che è stato poi emanato nel 2013 con il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163.

Il predetto Regolamento rinviava la concreta attuazione della digitalizzazione delle varie fasi del processo ai decreti attuativi di adozione delle regole tecniche. Quest'ultime sono state definite con il decreto del Direttore Generale delle finanze del 4 agosto 2015, con la specifica dei formati gestiti, della tipologia di firma digitale ammessa e della procedura da seguire per la registrazione al PTT e per il deposito degli atti e documenti.

In seguito, il processo telematico è stato gradualmente esteso sul territorio nazionale, in base all'adozione di appositi decreti direttoriali e, dal 15 luglio 2017, è divenuto operativo in tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali.

Occorre poi precisare che, ad oggi, le fasi processuali interamente telematizzate sono quelle della notifica, della costituzione in giudizio e del deposito degli atti processuali, oltre che della consultazione del fascicolo processuale.

Restano da digitalizzare i provvedimenti adottati dal giudice tributario e il verbale d'udienza. Si tratta di atti formati in originale analogico che sono scansionati e firmati digitalmente dal personale dell'Ufficio di segreteria delle CCTT per poi essere inseriti fascicolo informatico.

Il servizio PTT mette a disposizione delle parti processuali – 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – oltre al deposito telematico degli atti, una serie di servizi digitali fruibili accedendo al portale istituzionale www.giustiziatributaria.gov.it

2. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018

L'evoluzione tecnologica del PTT correlata all'emanazione della normativa contenuta nell'articolo 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, rende necessaria l'adozione di nuove linee guida ad integrazione di quelle già predisposte con la circolare n. 2 dell'11 maggio 2016. In particolare, l'art. 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha introdotto apposite disposizioni riguardanti la digitalizzazione del processo tributario.

Nel comma 1, lett. a) e b) dell'articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, si prevede, infatti, che:

- **a decorrere dal 1° luglio 2019**, la notifica e il deposito degli atti nel processo tributario avviene esclusivamente con modalità telematica sulla base delle modifiche apportate all'articolo 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92 dall'articolo 16, comma 1, lettera a), n.4) del citato decreto legge n. 119/2018. Inoltre, anche i soggetti che si difendono personalmente possono avvalersi delle modalità telematiche per la notifica e il deposito degli atti;
- **a decorrere dal 24 ottobre 2018**:
 - o le comunicazioni effettuate dalle Commissioni tributarie si perfezionano con l'avvenuta ricezione da parte di almeno uno dei difensori in virtù delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 16-bis, comma 1, quarto periodo, del D.Lgs. n. 546/92, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), n. 2) del suddetto decreto legge n. 119/2018;

- o nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni potranno avvenire esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria, così come prescritto dall'articolo 16-bis, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 546/92, che risulta modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera a), n. 3) del decreto legge n. 119/2018;
- o i difensori delle parti, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione possono attestare la conformità agli originali o copia conforme della copia analogica o digitale degli atti prelevati dal fascicolo processuale informatico o ricevuti tramite notifica telematica ovvero detenuti in originale o in copia conforme, sulla base delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 25-bis del D.Lgs. n. 546/92, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera b) del citato decreto legge n. 119/2018. I difensori, inoltre, possono fornire la prova dell'avvenuta notificazione e comunicazione degli atti processuali via PEC, laddove risulti impossibile fornire tale prova con modalità informatiche, in ottemperanza delle disposizioni previste dall'art. 9, commi 1-bis e 1-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53. In tali casi il difensore deposita in formato cartaceo il messaggio PEC, i suoi allegati e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previa attestazione della loro conformità all'originale informatico.

Con le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legge n. 119/2018 viene introdotta una norma di interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ante modifica, diretta a garantire la legittimità della scelta di una parte processuale di aderire alle modalità telematiche del deposito degli atti e documenti prescindendo dalla scelta effettuata dalla controparte con modalità analogiche. Infine, il comma 4 del citato articolo 16 prevede che l'udienza di discussione possa svolgersi a distanza, su richiesta di almeno una delle parti, mediante l'adozione di regole tecniche-operative che consentano il collegamento via web, da definire con apposito decreto.

2.1 Obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici

Il nuovo articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che le notifiche e il deposito degli atti del processo tributario debbano avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Tale regime di obbligatorietà si applica dal 1° luglio 2019 e riguarda i giudizi instaurati, in primo e secondo grado a decorrere da tale data. Dal 1° luglio 2019, quindi, gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati alla controparte tramite la posta elettronica certificata (PEC) e, nel termine dei successivi 30 giorni, depositati in Commissione tributaria con modalità telematiche (sistema di Upload).

Tale obbligo riguarda le parti, i consulenti e gli organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici. Il medesimo obbligo riguarda anche la Guardia di Finanza con riferimento alle istanze per le ipoteche e sequestro conservativo di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dall'articolo 16-septies, comma 1, del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018.

Qualora la parte abbia scelto di notificare l'atto introduttivo del giudizio di primo o di secondo grado con modalità analogiche, ad esempio, in data 29 giugno 2019, la stessa dovrà continuare ad utilizzare tale modalità nelle successive fasi della costituzione in giudizio e degli ulteriori depositi di atti seppur effettuati dal 1° luglio 2019, data dalla quale risulta obbligatorio il processo tributario telematico; resta ferma, invece, la facoltà del resistente di costituirsi telematicamente nel relativo grado di giudizio.

Considerato che le date del 29 e il 30 giugno cadono nelle giornate di sabato e domenica, trovano applicazione il quarto comma dell'art. 155 c.p.c. che proroga al primo giorno non festivo il termine scadente in giorno festivo e il successivo quinto comma che proroga al primo giorno non festivo il termine che scade nella giornata di sabato.

2.2 Deroga al regime di obbligatorietà

Il legislatore, accanto al regime di obbligatorietà della notifica e del deposito degli atti e documenti processuali con modalità telematiche, ha previsto alcuni casi in cui è possibile notificare e depositare detti atti con modalità analogiche.

In particolare, la disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/92 prevede l'utilizzo delle modalità analogiche per la notifica e il deposito degli atti nei seguenti casi:

- a. controversie instaurate dal contribuente che decide di stare in giudizio personalmente, quindi senza l'assistenza tecnica di un professionista. Si ricorda che l'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92 stabilisce che nelle cause di valore fino a tremila euro, il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica. La stessa disposizione prevede che per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alla irrogazione delle sanzioni il valore è costituito dalla loro somma. Resta ferma, per il contribuente che si difende direttamente, l'opzione telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni. Tuttavia, si ricorda che nella ipotesi in cui il contribuente sia privo di assistenza tecnica ancorché la causa sia di valore superiore ai tremila euro, a seguito dell'ordine del giudice di dotarsi di un difensore - ai sensi degli artt. 12 comma 10 D.Lgs. 546/92 e 182 c.p.c. - quest'ultimo dovrà necessariamente attenersi alla modalità telematica.

ATTENZIONE

Dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 9 dell'articolo 12 e dell'articolo 16-bis, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 546/92 si evince che sono sempre obbligati alla notifica e al deposito telematico degli atti e documenti:

- l'ente impositore e gli enti della riscossione;
- il difensore abilitato all'assistenza tecnica in possesso del mandato rilasciato dal contribuente;
- il difensore abilitato all'assistenza tecnica che sta in giudizio personalmente.

- b. in casi eccezionali il giudice, con provvedimento motivato, può autorizzare il deposito con modalità diversa da quella telematica (esempi: blocco giornaliero della funzionalità del PTT, documentazione cartacea particolarmente voluminosa ovvero presenza di documenti non riproducibili in file, ecc.). In particolare, tale provvedimento è adottato dal:
 - Presidente della Commissione tributaria nella fase antecedente all'iscrizione a ruolo del ricorso/appello;
 - Presidente di Sezione nel caso di un ricorso/appello già iscritto a ruolo e assegnato alla sezione;
 - Collegio nell'ipotesi in cui la questione sia sollevata in udienza.

In applicazione dei principi generali in materia, deve ritenersi che l'autorizzazione possa essere concessa anche in sanatoria o d'ufficio.

3. L'interpretazione autentica della normativa previgente

Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 16 del decreto legge n. 119/2018 stabiliscono che – nel regime anteriore all'obbligatorietà del PTT – ciascuna parte del processo è libera di scegliere la modalità, telematica o cartacea, da utilizzare per la notifica e il deposito degli atti processuali, a prescindere dall'opzione effettuata dal ricorrente o dalla controparte. In sostanza, l'opzione di una delle parti non risulta vincolante per l'altra parte, sia per la costituzione nel giudizio di primo grado sia in appello.

In tale regime di facoltatività, che risulta vigente per i ricorsi/appelli notificati entro il 30 giugno 2019, l'unico obbligo previsto dalla normativa indicata nell'articolo 2, comma 3, del Regolamento n. 163/2013, resta quello in base al quale la parte che ha scelto il telematico in primo grado deve continuare in

appello con la medesima modalità. Tale obbligo viene meno laddove la parte costituitasi con modalità telematiche in primo grado decida di cambiare il difensore nel secondo grado di giudizio.

La disposizione di interpretazione autentica tende ad evitare che la scelta operata dal ricorrente/appellante in ordine alla modalità di notifica e deposito degli atti processuali possa vincolare la modalità di costituzione della controparte in qualsiasi grado di giudizio.

Pertanto, l'opzione telematica può essere esercitata per la prima volta anche in appello a prescindere dalle modalità in cui il ricorrente ha instaurato il giudizio di primo grado.

La norma di interpretazione autentica trova applicazione in tutti i giudizi di primo e secondo grado, instaurati prima del 1° luglio 2019, in cui soltanto una delle parti abbia optato per le modalità telematiche, atteso che concerne la libertà nella scelta di costituzione in giudizio delle parti a garanzia del giusto processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione.

4. La notifica degli atti digitali

4.1 La disciplina della PEC

La notifica degli atti processuali a mezzo PEC è prevista dall'art. 16 bis del D.lgs. n. 546 del 1992, ove si dispone che le notificazioni degli atti, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali avvengano esclusivamente con modalità telematiche. Tale obbligo sorge per i giudizi di primo e secondo grado instaurati con ricorsi/appelli notificati a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la facoltatività dell'opzione telematica della notifica e del deposito degli atti per i ricorsi/appelli notificati entro il 30 giugno 2019.

Si ricorda che la disciplina delle notifiche a mezzo PEC è contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, recante il *"Regolamento sulla disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario"*. In particolare, il comma 2 dell'art. 5 del suddetto Regolamento stabilisce – in linea generale – che il perfezionamento della notifica telematica si realizza al momento in cui viene generata, da parte del gestore PEC del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC). Tuttavia, ai fini della decorrenza dei termini processuali il comma 1 dell'articolo 8 del citato Regolamento differenzia gli effetti per il mittente e per il destinatario della notifica PEC andata a buon fine. Infatti, dette notificazioni, per il mittente si intendono eseguite al momento dell'invio del documento al proprio gestore PEC, attestato dalla ricevuta di accettazione (RdAC) rilasciata al medesimo gestore del sistema; invece, per il destinatario occorre far riferimento al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella PEC dal suo gestore.

Si evidenzia, quindi, che, per il mittente, ai fini del corretto perfezionamento della notifica risulta indifferente che il destinatario visualizzi o meno il contenuto della PEC ricevuta. E' sufficiente che il

gestore del sistema di trasporto delle informazioni renda accessibile l'atto al destinatario affinché la notifica si ritenga perfezionata. In sostanza, è sufficiente che il messaggio di PEC venga consegnato al gestore del servizio del destinatario, che ne rilascia immediata e automatica ricevuta (RAC).

Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte tramite PEC possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno inclusi i festivi. Sul punto, si ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. 179/2012 (riguardante la giustizia digitale nel processo civile) nella parte in cui, richiamando le disposizioni dell'art. 147 cpc, stabiliva che *"le notificazioni degli atti non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.00"*.

In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale la norma *"nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta"*.

Tali principi devono ritenersi applicabili anche al processo tributario, con la conseguenza che la notifica eseguita tra le ore 21 e le ore 24 del giorno di scadenza si perfeziona, e si considera dunque tempestiva, per il notificante, se entro le ore 23,59 di quel giorno è generata la ricevuta di accettazione, mentre è solo per il destinatario che opera il differimento al giorno successivo del momento perfezionativo della notifica stessa.

4.2 Modalità operative delle notifiche tramite PEC

Quanto alle modalità operative di notifica degli atti tramite PEC, occorre precisare che al processo tributario non si applica la legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notifiche da parte degli avvocati, in quanto, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge, l'ambito di applicazione di tale normativa è limitata agli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale (Cfr. Corte di Cassazione, Sentenze nn. 17941/2016, 15109/2018 e Ordinanza n. 8560/2019).

Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare alcuni elementi da indicare nell'oggetto e nel messaggio di PEC al fine di:

- consentire al destinatario la corretta individuazione dell'atto notificato (ricorso o provvedimento del giudice) per le conseguenti attività defensionali;
- consentire al destinatario di comprendere la finalità della notifica dell'atto;
- permettere al notificante, una volta perfezionata la procedura di notifica, di ottenere ricevute PEC di accettazione e consegna complete di tutte le informazioni e i dati riguardanti gli atti oggetto di notifica.

In particolare, in caso di notifica di un atto introduttivo del giudizio è consigliabile inserire nell'oggetto la seguente dicitura *"notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92"* e nel corpo del messaggio, indicare:

- la tipologia dell'atto (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.);
- l'atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza;
- il nome, cognome ed il codice fiscale del difensore/ufficio notificante;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti ove necessaria;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- l'indirizzo di PEC a cui l'atto viene notificato;
- l'indicazione della Commissione tributaria adita.

Ove la notifica abbia ad oggetto la sentenza è opportuno indicare nell'oggetto la dicitura *"notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92"* e nel messaggio specificare che si tratta di notifica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546/92, ai fini della decorrenza del termine breve.

4.3 Prova delle notifiche

La prova delle notifiche PEC degli atti processuali digitali consiste nel depositare successivamente tramite il PTT i seguenti file originati dal sistema informatico del gestore della PEC:

- la ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente;
- la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.

Le suddette ricevute possono essere salvate con le seguenti modalità:

- a. senza modificare l'estensione del file *".eml"* in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
- b. effettuando il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b e predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto separato, una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – opzione riservata ai soli pubblici ufficiali- con l'obbligo di conservazione dell'originale informatico, ove previsto;
- c. effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del

CAD, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Le suddette ricevute e l'attestazione di conformità devono essere firmate digitalmente. Si fa presente che i formati conformi agli standard tecnici e acquisiti a sistema sono sottoposti alle procedure di conservazione sostitutiva del documento informatico.

E' opportuno ricordare che possono verificarsi ipotesi in cui non risulti possibile il deposito telematico delle ricevute PEC ovvero non si possa fornire la prova della notifica delle stesse. In detti casi, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del D.L. 119/2018, si applicano le modalità di cui all'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della L. 53/1994. In particolare, i difensori della parte privata, ivi compresi i dipendenti degli enti impositori e della riscossione, possono estrarre copia su supporto analogico dell'originale messaggio di PEC inviato, dei suoi allegati, della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del CAD.

La disposizione in esame riguarda, ad esempio, la prova delle notifiche a mezzo PEC in giudizi non interamente digitalizzati, come quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è ammessa la notifica PEC del ricorso ma non il successivo deposito telematico.

4.4 Standard degli atti oggetto di notificazione

Si ricorda che gli atti e i documenti processuali che la parte o il difensore intende notificare a mezzo PEC devono rispettare, ai sensi all'articolo 2 del Regolamento n. 163/2013 e degli articoli 6 e 10 del decreto direttoriale 4 agosto 2015 (regole tecniche), determinati requisiti dimensionali e tecnici che garantiscano l'uniformità e l'interoperabilità dei sistemi informatici. Si tratta degli stessi standard previsti per gli atti da depositare telematicamente che saranno esplicitati puntualmente nel commento di cui al paragrafo 6.3 dedicato al deposito telematico.

Il rispetto degli standard tecnici garantisce l'autenticità, la leggibilità, l'integrità, l'immodificabilità e l'affidabilità degli atti digitali processuali nel tempo, come previsto dall'art. 44 del D.lgs. n. 82/2005 anche ai fini della loro conservazione sostitutiva.

4.5 Indirizzi PEC

4.5.1 Individuazione dei domicili digitali presenti negli pubblici elenchi

Gli atti redatti con gli standard previsti dalle regole tecniche sono notificati all'indirizzo PEC del destinatario risultante dagli elenchi pubblici indicati nell'art. 7 del Regolamento n. 163/2013.

Infatti, nel processo tributario, la PEC è reperibile nei seguenti pubblici elenchi:

- INI-PEC: indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 6-ter del CAD;
- IPA: indice nazionale dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di cui all'art. 6-ter del CAD.

Si ricorda che la consultazione dei suddetti elenchi non necessita di alcuna autenticazione e può essere effettuata ai seguenti link:

- <https://www.inipec.gov.it>
- <https://www.indicepa.gov.it>

ATTENZIONE

Nel PTT, la PEC degli avvocati non può essere estratta dal REGINDE, registro gestito dal Ministero della Giustizia. Infatti, nel processo tributario, a differenza di quello civile ed amministrativo, possono assumere la difesa tecnica non solo gli avvocati, ma diverse categorie di professionisti individuate nell'articolo 12 del D.Lgs. n. 546/92.

Per quanto concerne gli indirizzi PEC degli enti impositori e dei soggetti della riscossione l'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) è il solo elenco utilizzabile ai fini della notifica degli atti del processo tributario. Pertanto, non risulta applicabile l'elenco delle amministrazioni pubbliche gestito dal Ministero della giustizia prevista dall'art. 16, comma 12, del decreto legge n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012.

Situazione diversa si ha, invece, per l'Avvocatura dello Stato, che difende ex lege lo Stato e molti enti pubblici, sia in qualità di contribuenti che di enti impositori.

In tal caso, considerata la peculiare natura della predetta Avvocatura, non assimilabile né ad un ente impositore né ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, si ritiene opportuno fare riferimento agli indirizzi PEC presenti nel "*Registro delle PA*", previsto dall'articolo 16, comma 12, dello stesso D.L. 179/2012, che sono anche consultabili sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato al seguente link: https://www.avvocaturastato.it/pec/pro_civile

Si ritiene, comunque, necessario che tutti gli enti impositori e della riscossione, nell'ambito delle istruzioni poste sul retro dell'atto impositivo o di riscossione, indichino l'indirizzo PEC al quale devono essere notificati eventuali ricorsi avverso detti atti. Tale raccomandazione risulta conforme ai principi contenuti nell'articolo 7 dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212/2000, laddove si prevede che gli atti degli enti impositori e della riscossione devono indicare con chiarezza le modalità e i termini per l'impugnazione degli stessi.

4.5.2 Indirizzo PEC ed elezione di domicilio

Preliminarmente, si ricorda, che ai sensi degli articoli 16-bis e 18 del D.Lgs. n. 546/92, il ricorso o il primo atto difensivo devono obbligatoriamente contenere l'indicazione dell'indirizzo PEC del difensore abilitato o della parte. Tale indirizzo PEC deve coincidere con quello presente nei pubblici elenchi individuati nel paragrafo 4.5.1.

È opportuno precisare che nel processo tributario telematico, in base all'articolo 17 del D.Lgs. n. 546/92 e all'art. 6 del Regolamento n. 163/2013, l'indicazione dell'indirizzo PEC nel primo atto difensivo equivale a elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni e notificazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92.

In caso di variazione di domicilio si applica il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 546/92, in base al quale la variazione deve essere notificata alle parti costituite e all'ufficio di segreteria a mezzo PEC, producendo effetti dal decimo giorno successivo a quello del perfezionamento della suddetta notifica.

4.6 Criticità delle notifiche telematiche

Le notifiche telematiche come sopra descritte potrebbero non risultare possibili o non perfezionarsi. Tali ipotesi sono riscontrabili nei seguenti casi:

- mancata indicazione dell'indirizzo PEC nell'atto introduttivo, ove lo stesso non sia reperibile nei pubblici elenchi;
- mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (ad. es. casella incapiente o inattiva);
- notifica a soggetto non obbligato alla titolarità di un indirizzo PEC, che comunque non è stato indicato nel primo atto difensivo.

Il notificante, nei predetti casi, in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/92, dovrà attivare tempestivamente le modalità tradizionali di notifica degli atti processuali, previste dall'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

Infine, in caso della c.d. "*irreperibilità assoluta*" del soggetto destinatario della notifica, ossia:

- in mancanza di elezione del domicilio o della dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato della parte;
- nell'assoluta incertezza degli elementi sopra individuati che rende impossibile la notificazione al destinatario secondo le regole previste dal suddetto articolo 16;

occorre procedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92, mediante il deposito degli atti presso la segreteria della Commissione tributaria.

4.6.1 Modalità operative: mancata notifica per cause imputabili al destinatario della PEC – notifica a soggetti non obbligati alla titolarità di un indirizzo PEC, che comunque non è stato indicato nel primo atto difensivo

Come già chiarito, laddove le procedure di notifica via PEC tra soggetti che hanno fatto ricorso al PTT non siano andate a buon fine per cause imputabili al destinatario, il notificante è tenuto a seguire tempestivamente le procedure di notifica analogiche previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/92 (consegna a mani proprie, servizio postale, ufficiale giudiziario).

Ciò comporta la redazione del ricorso in originale cartaceo e di una dichiarazione nella quale si attesta che la notifica avviene con la modalità analogica prescelta in quanto la precedente notifica a mezzo PEC non è andata a buon fine per cause imputabili al destinatario.

Alternativamente, il notificante che risulti *ex lege* pubblico ufficiale (tipicamente l'ente impositore), potrà stampare una copia analogica del ricorso nativo digitale sottoscritto e firmato digitalmente, della ricevuta di accettazione e di quella di mancata consegna della PEC. Inoltre, lo stesso soggetto dovrà redigere una dichiarazione attestante, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del CAD, che le copie analogiche dell'atto giudiziario, della ricevuta di accettazione e di mancata consegna PEC, sono conformi agli originali digitali detenuti e che la notifica avviene con la modalità analogica prescelta in quanto la precedente notifica via PEC non è andata a buon fine per cause imputabili al destinatario. Si ricorda, infatti, che l'utilizzo della disciplina delle copie contenuta nel CAD risulta applicabile nel processo tributario in virtù delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 546/92 e del Regolamento n. 163/2013 oltre che nell'art. 2, comma 6, secondo periodo, del CAD, in base alla quale "*Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.*"

Si ricorda che, nei casi sopra descritti, la notifica ex articolo 16 del D.Lgs. n. 546/92 dovrà essere effettuata entro un termine ragionevole, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 14594/2016, hanno infatti precisato che tale termine corrisponde a un "*tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. per ciascun mezzo di impugnazione, salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova*" (in sostanza, il termine ragionevole viene individuato nella metà del termine breve di impugnazione).

Le due procedure alternative sopra delineate (redazione del ricorso in originale cartaceo o stampa del ricorso nativo digitale) trovano applicazione anche per le notifiche effettuate dagli enti impositori e dai soggetti della riscossione nei confronti dei contribuenti che si difendono personalmente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/92, non obbligati ex lege alla titolarità di un indirizzo PEC, comunque non indicato nel primo atto difensivo.

Rimane ferma la necessità che anche nelle ipotesi di notifica tradizionale sopra descritte ex articolo 16 del D.Lgs. n. 546/92, la parte ricorrente provveda al deposito telematico:

- della scansione dell'atto del ricorso in originale cartaceo ove sia stata notificata tale tipologia di

ricorso; in tale ipotesi, si consiglia di inviare anche l'atto difensivo in formato nativo digitale, con specifica dichiarazione di conformità all'atto notificato;

- dell'atto nativo digitale ove sia stata notificata la sua copia analogica da parte del soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale.

In entrambi i casi, il deposito dovrà essere corredato delle rispettive prove di avvenuta notifica con modalità analogiche unitamente alle relative attestazioni di conformità ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, nonché dei file delle ricevute PEC non andate a buon fine, ove presenti.

5. Comunicazioni degli uffici di segreteria delle CCTT

In base alle disposizioni contenute nell'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni con modalità analogica delle Commissioni tributarie vengono effettuate tramite avviso, consegnato alle parti che ne rilasciano immediatamente ricevuta o spedito a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Le comunicazioni nei confronti delle Agenzie fiscali o dell'ente locale possono essere effettuate mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della Commissione tributaria. L'Ufficio di Segreteria, inoltre, può procedere alle notifiche degli atti rivolgendosi all'Ufficiale giudiziario o al messo comunale.

In tale quadro, il legislatore ha poi previsto un ulteriore strumento per le comunicazioni processuali costituito dalla posta elettronica certificata (PEC), disciplinata dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. In particolare, l'art. 39, comma 8, del decreto legge n. 98/2011 ha introdotto il comma 1-bis nell'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/1992, poi trasfuso nel vigente comma 1 dell'art. 16-bis del medesimo decreto, al fine di ricondurre in un unico articolo le disposizioni concernenti le comunicazioni e le notifiche telematiche.

Le regole tecniche per le comunicazioni telematiche sono state adottate con decreto ministeriale del 26 aprile 2012 e, a decorrere dal 15 maggio 2012, alcune Commissioni individuate nel predetto decreto hanno potuto utilizzare la PEC per le comunicazioni processuali alle parti. Successivamente, con D.M. 2 ottobre 2012, tale facoltà è stata estesa anche alle restanti Commissioni tributarie.

Come già ricordato, l'indirizzo PEC del difensore o delle parti deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo ed ha valore di elezione del domicilio digitale ai sensi del comma 4 dell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/92. Inoltre, la modifica dell'indirizzo PEC produce effetti dal decimo giorno successivo a quello in cui tale variazione sia stata notificata alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi del 1° comma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 546/1992.

Si ricorda che il nuovo comma 1 dell'articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/92 prevede una semplificazione della procedura delle comunicazioni al collegio difensivo. Viene stabilito che ove la parte risulti difesa e costituita in giudizio con più difensori, la comunicazione si intende perfezionata con la ricezione da parte di almeno uno dei difensori.

Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo PEC del difensore o della parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito presso l'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria.

E' opportuno precisare, quindi, che il regime di perfezionamento delle comunicazioni nelle ipotesi sopra descritte risulta differente rispetto a quello previsto per le notificazioni.

Infatti, nei casi di impossibilità ad effettuare la notifica a mezzo PEC dell'atto processuale presso il domicilio digitale nelle ipotesi di mancata indicazione della PEC del difensore o della parte, ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio PEC per

cause imputabili al destinatario, il notificante dovrà procedere con le modalità di notifica analogiche di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Si ricorda che le suddette procedure di comunicazione a mezzo PEC devono essere osservate anche nell'ipotesi della comunicazione prevista dall'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92, in materia di giudizio di ottemperanza. Infatti, il suddetto comma 4 stabilisce che il ricorso per ottemperanza depositato nel PTT è comunicato alla controparte a cura dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria.

6. Registrazione e deposito degli atti e documenti

6.1 Registrazione per l'utilizzo della piattaforma centralizzata

Le parti processuali – contribuenti, difensori, professionisti, enti impositori, società o concessionari della riscossione – per poter utilizzare le funzionalità del deposito degli atti nel processo tributario telematico, devono, prioritariamente, essere autorizzati all'accesso al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT).

A tal fine, si fa presente che l'accesso al sistema avviene tramite il portale della giustizia tributaria "www.giustiziatributaria.gov.it", selezionando l'apposita voce "*processo tributario telematico*". Successivamente, selezionando il link "*Registrazione al PTT*", si accede alla pagina nella quale sono descritte le modalità di registrazione per i diversi utenti. Si ricorda che per poter effettuare la registrazione è necessario il possesso di una firma digitale CADES (CMS Advanced Electronic Signature) e un indirizzo PEC. Una volta effettuata la registrazione, il sistema rilascia la prima parte della password mentre la seconda parte viene inviata all'indirizzo PEC indicato dal soggetto al momento della registrazione.

Si ricorda che al primo accesso al PTT la *password* rilasciata deve essere cambiata dall'utente.

Per i servizi di gestione delle credenziali quali il cambio password, il reset password e la Gestione Carta Nazionale dei Servizi (CNS) si può utilizzare il seguente percorso, accessibile dal Portale della giustizia tributaria: *Processo tributario telematico/Registrazione al PTT/Servizi di self service*.

Ulteriori informazioni sulle modalità di registrazione si possono reperire sul portale della giustizia tributaria, ove sono presenti le istruzioni, ovvero consultando le risposte alle FAQ sul sito di Assistenza Online del portale. I dati personali forniti dall'utente sono trattati secondo le disposizioni in materia di tutela della *privacy*.

Una volta ottenute le credenziali di accesso, il sistema informativo consente l'accesso a una "*Area personale*" di lavoro nella quale sono presenti le funzionalità per il deposito telematico degli atti e la consultazione del fascicolo informatico, nonché ulteriori servizi quali, ad esempio, la richiesta di accesso temporaneo al fascicolo telematico da parte del soggetto non costituito, la consultazione anonima del fascicolo telematico e la verifica e conversione dei file.

6.2 Il deposito telematico degli atti e documenti digitali

A differenza di quanto previsto per le altre giurisdizioni, il deposito telematico degli atti avviene attraverso una piattaforma informatica centralizzata raggiungibile via web dal portale della giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it) che si interfaccia con il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT), che gestisce le attività degli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie.

In particolare, i dati e i documenti digitali trasmessi attraverso la piattaforma, vengono acquisiti nel SIGIT per la successiva gestione dell'iter processuale a beneficio di tutti gli operatori del processo.

Il processo tributario telematico si caratterizza per il fatto che il deposito del ricorso, degli allegati e degli atti successivi avviene, previa registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso, mediante

upload dei file direttamente sulla piattaforma. Tale modalità esclude che le parti processuali utilizzino le PEC delle singole Commissioni tributarie per effettuare il deposito degli atti e documenti digitali.

Nel processo tributario telematico lo strumento della PEC, come già evidenziato, è limitato alle comunicazioni effettuate dagli Uffici di Segreteria, tramite il SIGIT, alle parti processuali e alle notifiche tra le parti stesse.

Ai fini del deposito degli atti, con la scelta della Commissione tributaria adita e la tipologia dell'atto da depositare, il sistema propone la compilazione di alcune Schede/Tab (ricorrente, resistente, atto impugnato, ecc.) che, una volta completate, si sostanziano nella redazione della c.d. "*Nota di Iscrizione a Ruolo telematica (NIRWeb)*", di cui è possibile effettuare il download.

Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti a sistema nella NIRWeb, il ricorrente o qualsiasi altro soggetto depositante potrà procedere con la fase della "*Validazione*" e la successiva fase di "*Trasmissione*" telematica della NIR e degli atti e dei documenti allegati.

Fino alla "*validazione*" dei dati inseriti nella NIRWeb è possibile procedere a modifiche ed integrazioni. Una volta validata, la NIR non è più modificabile e, in caso di verifica di errori, sarà necessario compilarne un'altra. Tuttavia tale operazione è facilitata dalla funzione "*copi*a", mediante la quale è possibile duplicare i dati delle NIR presenti nella propria "*Area personale*", ad eccezione dei documenti allegati, nonché effettuare le necessarie correzioni sulle Schede/Tab. Ciò comporta, successivamente, un nuovo caricamento dei file da trasmettere con la NIRWeb valida.

E' opportuno segnalare che qualora il documento/atto sia superiore alla dimensione massima di 10 MB, è necessario suddividerlo in più file da caricare poi nella schermata di upload utilizzando l'apposita funzione "*Aggiungi un altro file*" presente nell'applicativo.

Il sistema consente la trasmissione fino ad un massimo di 50 MB per ogni singolo invio.

ATTENZIONE

Il nome del file è libero, ma non può superare la lunghezza massima di 100 caratteri.

Si ricorda che il caricamento dei file da allegare avviene tramite la Scheda/Tab denominata "*Documenti - allegati*".

In particolare, occorre procedere in primo luogo all'inserimento del file relativo all'atto principale e successivamente dei file relativi agli allegati, precedentemente tipizzati con le denominazioni presenti nell'apposita tabella.

Si ricorda che per gli atti del processo tributario che devono essere notificati alla controparte (ricorso, appello) occorre depositare, ai sensi dell'art. 10 del decreto n. 163/2013 e dell'art. 7 del D.M. 4 agosto 2015, l'originale nativo digitale dell'atto già notificato, unitamente alla procura e alle ricevute delle PEC.

6.3 Predisposizione informatica degli atti, formati e firma digitale

Gli atti processuali che si intende depositare con modalità telematiche devono essere redatti secondo le regole tecniche previste dall'art. 10 del D.M. 4 agosto 2015, come novellato dal decreto del Direttore Generale delle Finanze del 28 novembre 2017. Occorre, tuttavia, distinguere le modalità di predisposizione degli atti digitali tra:

- atto principale (ricorso, controdeduzione, istanza di pubblica udienza, istanza di sospensione, appelli, richieste di misure cautelari, etc.);
- relativi allegati.

Quanto agli atti principali, gli stessi devono essere nativi digitali, redatti con un programma di videoscrittura e, senza procedere a stampa o scansione, avere i seguenti requisiti:

- ✓ formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- ✓ *file* privo di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- ✓ *file* senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia e quindi non è ammessa la copia per immagine;
- ✓ *file* di dimensione massima per ogni singolo documento informativo pari a 10 MB; qualora detta dimensione sia superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file. Il numero massimo di file che si possono trasmettere per ogni singolo invio, comprensivo di atti e documenti allegati, è pari a 50;
- ✓ *file* sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale. Il file deve avere la seguente estensione "*nome file libero>.pdf.p7m*", tenuto conto che la firma digitale ammessa dal PTT è quella CADES (CMS Advanced Electronic Signature), strumento che permette di sottoscrivere digitalmente file di qualsiasi formato elettronico, ivi compreso il formato PDF. Si ricorda che per visualizzare il documento digitale firmato CADES occorre utilizzare un software di verifica della firma che rende disponibile il file nel formato originario.

Relativamente all'utilizzo delle firme digitali nei vari processi telematici, la Suprema Corte di Cassazione, in applicazione dei principi comunitari, ha equiparato la valenza giuridica della firme PADES e CADES, ritenute entrambe valide ed efficaci (SS.UU. Cass. 10266/2018).

Pertanto, dal 6 luglio 2019 il sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT) consente anche il deposito di file sottoscritti con firma PADES (PDF Advanced Electronic Signature), che non aggiunge alcuna estensione al nome del file ma consente di firmare digitalmente esclusivamente file in formato ".pdf"; si ricorda che alcune prodotti di firma PADES possono modificare il nome del file aggiungendo il suffisso "*signed.pdf*". In tal caso, il documento con la firma PADES può essere visualizzato nel formato originale utilizzando il software libero di "*Adobe Acrobat Reader*".

ATTENZIONE

Non è consentito allegare file con estensione "*nome file libero.zip*". Il sistema al momento della data del deposito effettua il controllo della validità della firma digitale posta sugli atti e documenti digitali depositati; è necessario, quindi, che al momento del deposito la firma digitale risulti valida indipendentemente dalla validità riscontrata al momento della notifica degli atti alla controparte.

Quanto invece ai documenti informatici allegati all'atto principale, per i quali è ammessa anche la scansione in formato immagine di documenti analogici, i relativi file devono avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ovvero TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità fax);
- ✓ privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- ✓ sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, con la conseguenza che il file presenta la seguente estensione "*nome file libero>.pdf.p7m*", ovvero "*nome file libero> signed.pdf*";
- ✓ file di dimensione massima per ogni singolo documento digitale pari a 10 MB; qualora detta dimensione sia superata è necessario che il documento sia suddiviso in più file. Il numero massimo di file che si possono trasmettere per ogni singolo invio, comprensivo di atti e documenti allegati, è pari a 50.

Nel caso in cui si debbano depositare file in numero maggiore di 50, dopo aver trasmesso l'atto principale (ricorso/appello, controdeduzioni, ecc.) si potrà provvedere a successivi depositi tramite la funzione "*altri atti e documenti*". L'Ufficio di Segreteria della Commissione provvederà poi a inserire tali atti nel relativo fascicolo informatico, previa conferma dell'abbinamento.

Da ultimo, si ricorda che il SIGIT acquisisce anche formati diversi da quelli sopra descritti, che sono consultabili sul portale www.giustiziatributaria.gov.it seguendo il percorso: Processo tributario telematico/Formati atti e documenti.

Per i documenti depositati negli ulteriori formati di cui sopra e per quelli comunque acquisiti dal sistema è garantita la ricezione e l'archiviazione al fascicolo processuale, ma non è prevista la conservazione sostitutiva.

6.4 Controlli ante e post trasmissione e rilascio ricevute

La piattaforma informatica supporta l'utente nell'effettuare una serie di controlli sui file (atti e documenti processuali) che si intendono depositare nel fascicolo processuale informatico, ai fini della costituzione in giudizio (ricorso, appello, controdeduzioni, intervento del terzo) ovvero in un momento successivo rispetto al primo deposito (allegati, memorie ecc.).

In particolare, nella propria "*Area personale*" l'utente può effettuare i controlli sulla grandezza massima dei file che si intendono trasmettere (10 megabyte), sul numero di file consentito (numero max 50) e sulla presenza o meno nella denominazione del file dell'estensione ".p7m" a riprova della sottoscrizione con firma digitale CADES sugli atti e documenti.

ATTENZIONE

Si ricorda che ogni file può essere firmato digitalmente più volte da soggetti diversi. In tal caso l'estensione conterrà un numero di ".p7m" quante sono le firme apposte. Tutte le firme devono risultare valide alla data del deposito

Una volta effettuata la trasmissione dell'atto e dei relativi allegati, il sistema rilascia una ricevuta "*sincrona*" di acquisizione degli atti da parte del SIGIT. Successivamente, il SIGIT procede ad ulteriori verifiche relativamente a:

- la presenza di virus nei file trasmessi;
- la validità della firma digitale apposta sui file trasmessi;
- l'integrità dei file;
- il formato dei file.

Come già precisato nelle avvertenze del paragrafo 6.3, qualora una delle firme digitali sull'atto principale risulti scaduta alla data del deposito pur essendo valida al momento della notifica, il sistema non permette l'acquisizione di detto file e conseguentemente non provvede alla iscrizione a ruolo. In tale caso, occorre provvedere a sottoscrivere con una firma digitalmente valida un nuovo atto in formato PDF/A 1a o 1b, che contenga la dichiarazione che detto atto risulta conforme a quello notificato.

In presenza di virus nel file del ricorso o della controdeduzione (atti principali), il sistema non iscrive a ruolo né acquisisce la costituzione in giudizio del resistente. Qualora il virus sia presente in un file allegato, il SIGIT non acquisisce l'allegato ma l'atto principale viene comunque iscritto a ruolo o acquisito (controdeduzione o atto successivo).

L'esito dei controlli effettuati dal sistema determina:

- a. l'iscrizione/o la non iscrizione a ruolo dell'atto principale;
- b. l'acquisizione o meno delle controdeduzioni e degli altri atti;
- c. la segnalazione dell'acquisizione dei file con standard tecnici diversi da quelli richiesti (formati, ecc.).

Tutti gli esiti dei controlli indicati subb a) e b) sopra descritti sono comunicati alle parti tramite apposite ricevute PEC rilasciate dal SIGIT e le relative informazioni sono inserite anche nella "*Area personale*" di lavoro. Le suddette ricevute confluiscono poi automaticamente nel fascicolo processuale informatico di

parte. Il riepilogo degli esiti dei controlli di cui ai punti subb a), b) e c) è comunque rilevabile nel TAB di "Validazione" della singola controversia presente nella suddetta area.

ATTENZIONE

Le segnalazioni sulla difformità dei formati agli standard previsti sono presenti esclusivamente nella "Area personale" di lavoro con riguardo alla singola controversia e non sono comunicate a mezzo PEC.

In caso di deposito delle controdeduzioni, l'Ufficio di segreteria della Commissione provvede all'abbinamento delle stesse con il numero di ruolo assegnato al ricorso principale. L'esito di tale operazione è comunicato via PEC al soggetto che ha effettuato il deposito e da tale momento le controdeduzioni sono visibili per tutte le parti nel fascicolo informatico. Tale procedura riguarda anche gli atti e gli allegati depositati in un momento successivo al primo invio.

ATTENZIONE

Nella fase del deposito di atti successivi, l'indicazione del numero di RGR/RGA non comporta in automatico l'abbinamento di detto atto con quello principale: è necessario che la procedura venga confermata dall'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente.

6.5 Pagamento del CUT tramite PagoPa

A decorrere dal 24 giugno 2019 è possibile effettuare il pagamento del contributo unificato tributario (CUT) attraverso la piattaforma PagoPa presente nel PTT. La procedura PagoPA consente di associare in automatico il pagamento effettuato al numero di iscrizione a ruolo del ricorso/appello cui va collegato.

Il pagamento telematico PagoPA è previsto per i ricorsi e gli appelli depositati telematicamente nelle Commissioni tributarie a far data dal 24 giugno 2019 come disposto dal decreto direttoriale del 6 giugno 2019, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 14 giugno 2019.

Il suddetto pagamento telematico è attivabile con le seguenti distinte procedure:

- al momento del rilascio, da parte del sistema informativo, del messaggio PEC con il quale viene comunicato il numero di RGR/RGA; nel predetto messaggio è indicato il link PAGOPA, che permette il pagamento contestuale del CUT che risulterà automaticamente associato al relativo numero di RGR/RGA;
- in un momento non contestuale all'iscrizione a ruolo, attivando il servizio PagoPA presente tra i servizi della propria "Area personale". In tal caso è necessario l'inserimento del numero RGR/RGA per il quale si intende effettuare il versamento del CUT.

In entrambi i casi non è necessario depositare alcuna ricevuta presso gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.

7. Il fascicolo informatico

In base al combinato disposto degli articoli 14 del Regolamento n. 163/2013 e 12 del decreto del Direttore Generale delle Finanze del 4 agosto 2015, nel fascicolo informatico sono raccolti gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute PEC di acquisizione degli atti e di iscrizione a ruolo, i messaggi di sistema e i dati del procedimento giurisdizionale. Nel fascicolo informatico confluiscono anche le copie digitalizzate degli atti e dei documenti depositati con modalità analogiche.

Il sistema, pertanto, garantisce la suddivisione degli atti nelle seguenti cartelle:

1. Ricorrente;
2. Resistente;
3. Ufficio;
4. Altre Parti Resistenti;
5. Fascicoli trasmessi da altri Organi giurisdizionali;
6. Fascicolo ricorso CTP (solo nell'appello).

Con specifico riguardo al punto sub 5), trattasi, ad esempio, della cartella dove confluiscono gli atti del fascicolo proveniente dalla Commissione tributaria che si è dichiarata incompetente.

Nel fascicolo d'ufficio sono presenti il verbale d'udienza, i provvedimenti giurisdizionali (sentenze, decreti e ordinanze) nonché ogni altro atto attualmente formato in originale cartaceo (esempio: atto di nomina del consulente tecnico d'ufficio, perizie etc.).

La consultazione del fascicolo informatico completo degli atti principali depositati dalle parti processuali, comprensivo anche degli atti cartacei digitalizzati, potrà avvenire solo dopo che gli Uffici di segreteria abbiano provveduto a effettuare l'operazione di abbinamento.

Nel caso in cui l'Ufficio di segreteria si trovi nell'impossibilità di acquisire informaticamente atti o documenti analogici, nel fascicolo risulterà inserita una comunicazione di detto Ufficio contenente l'elenco degli atti e documenti non scansionati, consultabili esclusivamente recandosi presso la sede della Commissione tributaria competente.

7.1 Consultazione del fascicolo

L'accesso al fascicolo avviene nell'ambito della "Area personale", tramite la funzione "Telecontenzioso". Tale servizio permette di visualizzare le informazioni sui ricorsi depositati, lo stato del processo e gli atti presenti nel fascicolo.

In particolare, l'utente può consultare gli atti depositati dalle parti (ad es. ricorso, memorie, controdeduzioni), dai terzi nonché i provvedimenti emanati dal giudice (ad es. sentenze, ordinanze, decreti). Oltre alla visione e consultazione degli atti e dei documenti è, inoltre, possibile estrarre copia degli stessi in esenzione dal pagamento dei diritti di copia, in base all'art. 269 del T.U. n. 115/2002.

Nel fascicolo informatico, consultabile dai giudici, dalle parti e dai loro difensori, tutti gli atti sono presenti in due formati: la prima in originale con la firma digitale, la seconda in formato ".pdf" senza la firma digitale. Tale ultimo formato consente una apertura più rapida dei file, agevolando così la consultazione degli atti digitali.

7.2 Richiesta per la visione temporanea del fascicolo informatico

La parte e i suoi difensori non ancora costituiti, tramite il PTT, possono presentare on-line una richiesta di visualizzazione temporanea del fascicolo processuale telematico contenente gli atti depositati dalla controparte.

Nel caso in cui la suddetta richiesta provenga dal difensore ovvero da un dipendente di un ente impositore/ della riscossione non codificato dal sistema, gli stessi dovranno allegare all'istanza di visione temporanea copia della procura conferitagli dal cliente ovvero delega dell'ente impositore/della riscossione.

Laddove la richiesta provenga dall'Avvocatura dello Stato, l'istanza non dovrà essere corredata da alcuna procura stante la qualità di difensore ex lege che non necessita di mandato.

In caso di accoglimento della richiesta da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente, il richiedente ha a disposizione 10 giorni per la consultazione del fascicolo processuale.

In caso di rifiuto all'accesso, l'Ufficio di segreteria comunica, a mezzo PEC, la motivazione posta a fondamento del mancato accoglimento della richiesta.

La consultazione da parte del soggetto autorizzato avviene mediante la funzione "*Telecontenzioso*", accessibile dalla "*Area personale*" sul PTT, selezionando la Commissione tributaria competente e inserendo nella schermata di ricerca il numero di RGR/RGA della controversia.

7.3 Consultazione pubblica dei dati del contenzioso

Oltre all'accesso delle parti al fascicolo informatico, è previsto che tutti gli utenti, appositamente registrati al PTT, possano ricevere informazioni sulle controversie tributarie, inserendo alcuni dati che permettono l'individuazione della controversia in forma anonima.

In particolare, il servizio consente di conoscere esclusivamente, senza poter consultare gli atti/documenti e accedere alle informazioni personali delle parti, le seguenti informazioni:

- tipologia della controversia;
- data di deposito del ricorso/appello;
- sezione a cui è stata assegnata la controversia;
- numero totale di atti e allegati;
- data dell'udienza ed estremi delle eventuali pronunce depositate.

I risultati della ricerca sono resi disponibili dal sistema in forma totalmente anonima.

8. Attestazioni di conformità - art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/92

Preliminarmente si ricorda che la disciplina relativa alle copie digitali, applicabile anche al PTT, è quella contenuta nel codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e, in particolare, negli articoli 20 (validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici), 21 (disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale), 22 (copie informatiche di documenti analogici), 23 (copie analogiche di documenti informatici) e 23-bis (duplicati e copie informatiche di documenti informatici).

In particolare, in base all'articolo 22 del CAD, qualora il documento informatico contenga la copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e i documenti amministrativi di ogni tipo, formati in origine su supporto cartaceo e spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c., se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione o produzione sostituisce quella dell'originale.

Inoltre, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico (quindi, tutti i documenti originariamente cartacei) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. A tal fine occorre redigere una attestazione separata con la quale si affermi la conformità della copia all'originale di cui si è in possesso o alla copia prelevata dal fascicolo informatico che equivale ex lege all'originale.

Si ricorda, comunque, che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico, nel rispetto delle Linee guida emanate dall'AGID a dicembre 2015, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

Come sopra rappresentato, il potere di attestazione di conformità è attribuito al notaio e al pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Sul punto, il nuovo articolo 25-bis del D.Lgs. n. 546/92 ha attribuito la qualifica di pubblico ufficiale al difensore e al dipendente dell'ente impositore o dei soggetti della riscossione quando attestano la conformità delle copie degli atti digitali a quelli analogici detenuti in originale o in copia conforme ovvero a quelli prelevati dal fascicolo informatico.

In particolare, il comma 1 del suddetto articolo 25-bis dispone che i difensori pubblici e privati al momento del deposito degli atti possono attestare la conformità delle copie degli atti digitali a quelli analogici detenuti in originale o in copia conforme, allegando a dette copie una apposita dichiarazione secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005.

Inoltre, il successivo comma 2 prevede analogo potere per i difensori quando estraggono gli atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'Ufficio di Segreteria (esempio: il ricorso per ottemperanza oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92). La copia dichiarata conforme e firmata digitalmente equivale all'originale. Non sono dovuti i diritti di copia autentica.

Si evidenzia, altresì, che tale potere di attestazione riguarda gli atti presenti nei fascicoli informatici anche se depositati in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge n. 119/2018 e, quindi a tutti i giudizi pendenti alla predetta data.

ATTENZIONE

Il SIGIT attualmente non permette il download del duplicato degli atti digitali presenti nel fascicolo informatico. L'implementazione è stata rinviata all'adozione di apposite regole tecniche.

8.1 Copie delle sentenze

La sentenza è attualmente redatta e sottoscritta in modalità analogica. Una copia informatica della stessa viene inserita nel fascicolo informatico a cura del personale dell'Ufficio di segreteria.

Si precisa, comunque, che il difensore può estrarne copia dal fascicolo informatico e attestarne la conformità ai sensi dell'art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/92, ai fini della notifica alla controparte secondo le modalità previste nel paragrafo 4.

Per quanto concerne l'esecuzione, non è più necessario richiedere una copia autentica della sentenza all'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria con l'apposizione della formula esecutiva, atteso che l'art. 70 del D.Lgs. n. 546/92 non prevede per l'attivazione del giudizio di ottemperanza il deposito della sentenza con formula esecutiva.

A tal fine, il difensore estrarrà dal fascicolo una copia informatica della sentenza, provvederà, come già anticipato, ad attestarne la conformità a quella estratta dal fascicolo e potrà poi notificarla alla controparte ai fini dell'esecuzione ovvero ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione. E' importante precisare che l'apposizione della formula esecutiva sulla copia della sentenza – nelle ipotesi residuali in cui ancora oggi viene rilasciata dalle Commissioni tributarie in seguito alla riforma prevista dal D.Lgs. n. 156/2015 – spetta esclusivamente alla segreteria della Commissione tributaria competente.

Spetta, altresì, all'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., che verrà posta sul provvedimento già notificato a mezzo PEC alla controparte, stampato e dichiarato conforme all'originale ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legge n. 119/2018.

Resta fermo il pagamento dei diritti di copia autentica e di certificazione sulle copie rilasciate dalla segreteria della Commissione.

9. Malfunzionamento del sistema informativo

L'indisponibilità della funzionalità del PTT per il deposito degli atti e dei documenti ovvero dei relativi servizi funzionali al diritto della difesa, quali, ad esempio, la consultazione o la richiesta di accesso temporaneo del fascicolo informatico, è resa pubblica mediante appositi avvisi sul portale della giustizia tributaria: www.giustiziatributaria.gov.it. Tali avvisi potranno essere utilizzati ai fini di una eventuale richiesta di rimessione in termini.

Si fa presente, inoltre, che in caso di eventi eccezionali che determinano l'indisponibilità del PTT si provvederà con apposito decreto ad accertare il mancato funzionamento del sistema informativo della giustizia tributaria, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

In seguito all'adozione di tale decreto, i termini di prescrizione e decadenza che scadono durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui il medesimo decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

10. Adempimenti delle segreterie delle Commissioni tributarie

A seguito dell'introduzione dell'obbligatorietà del processo tributario telematico a partire dal 1° luglio 2019, si ritiene opportuno approfondire alcuni aspetti di natura organizzativa per gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.

Preliminarmente è necessario ribadire la necessità che gli Uffici di segreteria effettuino gli abbinamenti delle controdeduzioni e degli atti successivi agli atti che hanno acquisito il numero di RGR/RGA; ciò per consentire a tutte le parti e ai giudici la pronta visione della documentazione processuale nel fascicolo telematico.

Dovrà essere assicurata, altresì, la lavorazione delle richieste di visione temporanea al fascicolo telematico delle parti non ancora costituite.

Nei casi eccezionali di notifiche e depositi con le modalità analogiche, gli Uffici provvederanno alla scansione e inserimento in SIGIT, previa apposizione della firma digitale, degli atti e documenti depositati con modalità tradizionali.

Si ricorda che, in base alle regole tecniche, gli atti analogici per poter essere scansionati e acquisiti al fascicolo informatico devono essere depositati con le seguenti caratteristiche:

- ✓ Formato A4;
- ✓ Formati liberi da rilegatura;
- ✓ Fogli numerati.

L'Ufficio di segreteria che si trovi nell'impossibilità di acquisire informaticamente atti o documenti analogici (esempio: assenza dei citati requisiti tecnici, eccessiva voluminosità degli atti cartacei ovvero qualora la scansione degli atti numerati e rilegati possa compromettere la lettura degli stessi) provvederà a inserire nel fascicolo una comunicazione contenente l'elenco dei suddetti atti e documenti non scansionati, e consultabili esclusivamente recandosi presso la Commissione tributaria competente. Tra gli atti da scansionare, firmare digitalmente e acquisire al fascicolo informatico d'ufficio, rientrano il verbale d'udienza, i provvedimenti del giudice e l'eventuale relazione del consulente tecnico di ufficio (CTU).

Laddove una delle parti processuali si sia costituita con modalità analogiche gli Uffici avranno cura di:

- evidenziare sul frontespizio del fascicolo analogico la presenza di una costituzione telematica di controparte;
- garantire alla parte costituita con modalità analogiche la visione degli atti digitali a video ovvero provvedere, a richiesta dell'interessato, alla stampa degli atti digitali.

ATTENZIONE

Gli Uffici di segreteria devono garantire alla parte che si è costituita personalmente la stampa gratuita dei soli atti principali (esempio controdeduzione digitale dell'ente impositore). Diversamente, il rilascio di copie dei documenti allegati è condizionato al pagamento dei diritti di copia.

Nel caso in cui le parti presentino in Commissione tributaria le cosiddette "*copie di cortesia*", le stesse dovranno essere consegnate direttamente ai competenti giudici assegnatari. Tuttavia, è opportuno precisare che tali copie di cortesia non devono essere inserite nel fascicolo processuale analogico. Invece, quando le parti depositano copie analogiche per ordine del giudice (ordinanza), alle stesse va rilasciata apposita ricevuta con la conseguenza che dette copie devono essere inserite nel fascicolo processuale.

Si raccomanda, comunque, al personale delle segreterie delle Commissioni tributarie, in particolare nella prima fase di obbligatorietà del telematico, di garantire la massima collaborazione e supporto ai giudici. In particolare, al fine di una corretta visione del fascicolo informatico da parte dei giudici, si raccomanda ai referenti informatici presenti presso ogni Commissione di accertare la corretta configurazione delle postazioni di lavoro dei giudici presenti nelle aule udienza e negli appositi locali a loro dedicati.

11. Udienza a distanza

L'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 119/2018, ha introdotto nel processo tributario telematico la possibilità di svolgimento dell'udienza a distanza (via web). L'udienza a distanza deve essere oggetto di specifica richiesta di una delle due parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo e potrà svolgersi in collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione senza doversi recare nell'aula udienza della Commissione tributaria.

In presenza di detta istanza, infatti, il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione si considera ex lege equiparato all'aula di udienza.

Diversamente, il collegio giudicante esercita la propria funzione nella giornata fissata per l'udienza esclusivamente presso la sede della Commissione tributaria.


Si ritiene che il collegamento audiovisivo presso il domicilio del contribuente che si difende personalmente possa essere garantito solo qualora lo stesso abbia optato per le modalità telematiche nel processo tributario. Resta ferma la possibilità per il difensore di dichiarare che nel collegamento audiovisivo presso il suo domicilio web risulti presente anche il contribuente da lui difeso.

Il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio dei soggetti sopra menzionati deve, comunque, assicurare la contestuale effettiva reciproca visibilità delle persone presenti nei suddetti luoghi e la possibilità di udire ciò che viene detto.

Infine, si rappresenta che con apposito decreto del Direttore Generale delle Finanze saranno adottate le regole tecniche operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione e la visione delle relative immagini, e saranno individuate le Commissioni tributarie presso le quali avviare l'udienza web.


Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella

Come troviamo sempre le soluzioni?



PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO

Semplice. Andiamo al nucleo delle questioni.



sistemiamo l'Italia

Conoscere a fondo i professionisti e le imprese italiane per fornire risposte concrete attraverso le soluzioni software è il nostro mestiere.

Da sempre investiamo in competenze e tecnologia con un unico obiettivo: andare al nucleo delle questioni per soddisfare le esigenze dei nostri Utenti.

Per aiutare i professionisti a gestire il nuovo **Processo Tributario Telematico** in modo efficiente, abbiamo creato la **soluzione software per compilare in automatico i dati sul portale del S.I.Gi.T.** e guidarvi in tutte le fasi del processo: avete a disposizione **modelli di formulari integrati**, strumenti per creare il fascicolo informatico e gestire i documenti di pratica degli atti da depositare, funzioni per **simulare i controlli e generare in automatico le notificazioni via PEC** che sono così subito disponibili per il deposito.

Chiamate noi o il più vicino dei nostri Partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme, sistemiamo l'Italia.

Insieme, per ogni soluzione.

 **sistemi**[®]
Professione Informatica

Sistemi S.p.A.

Siamo un'impresa italiana e da oltre 40 anni rispondiamo alle esigenze di studi professionali di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, imprese e associazioni con soluzioni software e servizi dedicati.

In Sistemi sviluppiamo il software, i supporti e le piattaforme che permettono ai nostri 100 Partner di certificarsi e affiancare ogni giorno più di 30.000 Utenti in tutta Italia. **Con i nostri Partner e Utenti abbiamo messo a punto un modello di lavoro efficiente per tutti** e lo abbiamo integrato nelle soluzioni software: **PROFIS** per i servizi contabili, fiscali e digitali dei commercialisti; **JOB** per i consulenti del lavoro e gli specialisti HR; **STUDIO** per la gestione degli studi professionali; **SPRING** per le PMI; **eSOLVER** per automatizzare i processi aziendali e **soluzioni verticali come ad es. ENOLOGIA** per le imprese vitivinicole. Tutto disponibile anche sul **cloud Sistemi**, a scelta dell'Utente.

La nostra crescita è costante e non si è mai fermata. La crescita in questi anni guarda al digitale che da un lato aiuta studi e imprese a migliorare i processi interni e dall'altro crea nuove opportunità di collaborazione e condivisione. Gli Utenti Sistemi hanno a disposizione le soluzioni per evolvere verso il digitale.

Sistemi S.p.A. - Via Magenta, 31 - 10093 Collegno (TO) - Tel. 011.4019650 - Fax 011.4019676
marketing@sistemi.com - www.sistemi.com

Carlo Nocera

Avvocato e giurista d'impresa in Roma, è specializzato nei settori dell'accertamento e del contenzioso tributario nonché della protezione dei dati personali e diritti delle nuove tecnologie.

Svolge attività di formazione per conto di Enti istituzionali e società private e collabora con le maggiori testate nazionali per le materie di competenza.

Autore di numerosi volumi, per diversi Editori, sui temi dell'accertamento, dei controlli e del processo tributario.

sistemi.com
sistemiamolitalia.it